

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

569° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 47
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 63
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 64
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 360
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 366
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 367

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) . . . . .	Pag. 3
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	» 42

### Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . .	Pag. 373
-------------------------	----------

### Sottocommissioni permanenti

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	Pag. 377
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 378

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

9<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*

TOMASSINI

*indi del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### IN SEDE REFERENTE

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) *CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) *CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) *PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) *BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di*

*sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) DATO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e petizioni nn. 783, 21, 185, 499 e 762 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 aprile scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 2953. Avverte pertanto che si procederà con l'illustrazione degli emendamenti presentati a partire dall'articolo 2 (allegati al presente resoconto).

Il relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, TREDESE (FI) dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.15, 2.25, 2.30 e 2.34 ritenendoli di per sé esplicativi delle ragioni ad essi sottostanti.

Il senatore MASCIONI (DS-U), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.6, 2.14, 2.20, 2.22, 2.24, 2.29, 2.32, si sofferma in particolare sull'emendamento 2.5 volto a prevedere che l'Osservatorio italiano sulle droghe debba attenersi alle indicazioni dell'omologo Osservatorio europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze. L'atto istitutivo di quest'ultimo conteneva infatti una specifica Raccomandazione con la quale si provvedeva ad indicare il coordinamento delle azioni di contrasto del fenomeno delle tossicodipendenze, l'adozione di criteri scientifici e, soprattutto, la necessità di una attenta e periodica valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione del fenomeno stesso.

Per illustrare gli emendamenti che recano la sua firma, ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale, con riferimento all'emendamento 2.8 osserva come, tra i dati da acquisire periodicamente da parte dell'Osservatorio non possano essere trascurati quelli relativi al numero e agli esiti dei processi penali per reati connessi allo stato di tossicodipendenza, in aggiunta a quelli per i reati di uso e spaccio di droghe. L'emendamento 2.23 è motivato invece dalla esigenza di sostituire il valore minimo di risorse indicate e destinate alle campagne informative, in quanto palesemente insufficiente e vincolante.

Il senatore dà infine per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.21, 2.31.

Sono successivamente dati per illustrati gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.33.

Il relatore TREDESE (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.6, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.25, 2.28, sugli identici 2.30, 2.31, e 2.32, nonché sugli emendamenti 2.33 e 2.34, e contrario sui rimanenti.

In modo conforme si pronuncia il rappresentante del GOVERNO il quale, con riferimento all'emendamento 2.8 del senatore Fassone, osserva come potrebbe dar luogo a equivoca interpretazione in ordine alla definizione di reato connesso mentre, con riguardo all'emendamento 2.5 ritiene che esso introduca elementi di rigidità per il funzionamento dell'osservatorio.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), recependo la dizione già prevista nell'attuale Testo unico in materia di tossicodipendenze, riformula l'emendamento 2.8 nel nuovo emendamento 2.8 (testo 2), sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore TREDESE (*FI*) dà per illustrato l'emendamento 3.3 e ugualmente il senatore MASCIONI (*DS-U*) gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.6, nonché il senatore ZANCAN gli emendamenti 3.1 e 3.4.

In sede di espressione dei pareri il relatore TREDESE (*FI*) si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3 e contrario sui restanti.

Di identico tenore è il parere del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 4.1, volto a prevedere la congiunzione della pena dell'arresto con quella pecuniaria e l'innalzamento di quest'ultima per i reati previsti dall'articolo 4, comma 1 del Testo unico sulle tossicodipendenze.

Sia il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione TIRELLI (*LP*) che il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il PRESIDENTE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'unico emendamento all'articolo 5.

Il relatore TREDESE (*FI*) e il rappresentante del GOVERNO pronunciano un avviso contrario all'emendamento 5.1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) espone quindi le ragioni dell'emendamento 6.1 con il quale si propone di rendere permanente la dotazione finanziaria del Servizio centrale antidroga.

Il rappresentante del GOVERNO nell'esprimere un parere favorevole, osserva che le risorse stanziare non si sono certo esaurite nel primo triennio di entrata in vigore del Testo unico, ma che hanno continuato ad essere erogate negli anni successivi.

Dello stesso avviso sono i RELATORI.

Sull'emendamento 8.1, che il senatore MASCIONI (*DS-U*) ha dato per illustrato, esprimono parere contrario sia il GOVERNO che i RELATORI.

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 9 sui quali il relatore TREDESE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Si passa quindi agli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), nell'illustrare l'emendamento 10.8 ne sottolinea l'importanza nei termini di opposta considerazione che la sua parte politica ha del rapporto tra uso di droghe leggere e pesanti rispetto a quella della maggioranza, la quale invece opera una equiparazione tra le due. L'assimilazione dei due fenomeni dal punto di vista sanzionatorio deve essere rigettata in quanto non ne sono dimostrati i fondamenti scientifici e inaccettabile soprattutto per le ricadute sul piano di un controproducente e ingiustificato aumento del tasso di carcerizzazione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato alla illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 10.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10, fatta eccezione per gli emendamenti 10.16 e 10.17.

In sede di illustrazione dell'articolo 11, il senatore FASSONE (*DS-U*) dà conto dell'emendamento 11.2, diretto a sopprimere il riferimento, recato al comma 2 dell'articolo 19 del Testo Unico in materia di stupefacenti, alla buona condotta quale requisito per il rilascio delle autorizzazioni per la produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Dopo che il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 11.1, ritenendo preferibile la proposta emendativa 11.2, interviene il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il quale fa proprio l'emendamento 11.1.

Dopo che l'emendamento 11.2 è stato dato per illustrato, ha la parola il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, il quale esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento 11.1 e parere contrario sull'emendamento 11.2.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme al relatore.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12, si passa direttamente all'illustrazione dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 13.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 13.1, sul quale il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, nonché il sottosegretario MANTOVANO si esprimono in senso contrario.

Dopo che il senatore TIRELLI (*LP*) relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, ha fatto proprio l'emendamento 14.2, sottoscritto dalla senatrice Boldi, per cortesia nei confronti della stessa, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, si danno per illustrate le proposte emendative riferite all'articolo 14.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario nei confronti delle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme.

Non essendo state presentate proposte emendative agli articoli 15 e 16, si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17, che sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, ed il sottosegretario MANTOVANO esprimono un orientamento contrario nei confronti degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Dopo che i presentatori hanno dato per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 18, per l'espressione dei pareri hanno la parola il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, nonché il sottosegretario MANTOVANO, i quali manifestano contrarietà nei confronti della proposta emendativa 18.1, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 18.2, a firma dei relatori.

In sede di articolo 19, il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, si esprime in senso contrario all'unico emendamento presentato (19.1), a firma del senatore Di Girolamo, che era stato dato per illustrato.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme al relatore Tredese.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 19.1, il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, ed il sottosegretario MANTOVANO esprimono parere contrario sullo stesso.

In sede di articolo 20, il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, ed il sottosegretario MANTOVANO si esprimono in senso contrario all'unica proposta emendativa presentata, a firma del senatore Di Girolamo.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, raccomanda indi l'approvazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 21, da lui sottoscritto congiuntamente con il senatore Tirelli, relatore per la 2a Commissione, che dà per illustrato.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, ha la parola il senatore ULIVI (*AN*), il quale dà conto degli emendamenti 22.3 e 22.5.

I senatori Luigi BOBBIO (*AN*) e COZZOLINO (*AN*) aggiungono la firma agli emendamenti 22.3 e 22.5, testé illustrati.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 22, ha la parola il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, il quale si esprime in senso favorevole nei confronti degli emendamenti 22.3, 22.5 e 22.7, raccomandando l'approvazione delle proposte 22.2, 22.4 e 22.6, presentate congiuntamente con il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme al relatore Tredese.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 23, il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario nei confronti dell'unica proposta emendativa presentata all'articolo 24, a firma del senatore Di Girolamo, che era stata data per illustrata.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme.

In sede di esame dell'articolo 25, dopo che i presentatori hanno dato per illustrato le rispettivi proposte emendative, il senatore TREDESE (*FI*),



relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 25.1 e 25.2, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 25.3, presentato congiuntamente con il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) chiede al Presidente di interrompere i lavori della Commissione in considerazione della mancanza di numerosi senatori firmatari di proposte emendative in esame.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che i senatori assenti potranno comunque far valere la loro posizione in sede di dichiarazione di voto.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 26, il senatore TIRELLI (*LP*), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, fa proprio l'emendamento 26.5, a firma della senatrice Boldi, che dà per illustrato.

Anche i restanti emendamenti all'articolo 26 sono dati per illustrati.

Per l'espressione dei pareri, il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, manifesta la propria contrarietà nei confronti degli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.5. Raccomanda invece l'approvazione dell'emendamento 26.2, da lui sottoscritto congiuntamente con il relatore Tirelli.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme al relatore Tredese, motivando in particolare la contrarietà all'emendamento 26.5 con il rischio che esso determini una interpretazione estensiva della normativa relativa all'acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti.

In sede di articolo 27, il senatore ULIVI (*AN*) ritira l'emendamento 27.4, ritenendo che l'incremento fino a sessanta giorni della durata della prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A), di cui all'articolo 14 del Testo Unico per le tossicodipendenze pur recando indiscutibili vantaggi sia per il medico che per il paziente, sia effettivamente eccessiva.

Le restanti proposte emendative presentate all'articolo 27 sono indicate per illustrate.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate ad eccezione degli emendamenti 27.3 e 27.11, presentati congiuntamente con il relatore Tirelli.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme.

In sede di esame dell'articolo 28, il senatore FASSONE (*DS-U*) dà conto dell'emendamento 28.3, diretto a sopprimere il riferimento, contenuto nell'articolo 730 del Codice penale, alle sostanze stupefacenti. Al riguardo, ritiene infatti opportuno, anche per ragioni di coordinamento normativo, che la materia degli stupefacenti sia regolata esclusivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), demandando al citato articolo 730 del codice penale la sola disciplina sanzionatoria della somministrazione a minori di sostanze velenose.

I rimanenti emendamenti sono indicati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 28, ha la parola il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, il quale manifesta la propria contrarietà nei confronti dell'emendamento 28.3 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.1 (identico all'emendamento 28.2), presentato congiuntamente al relatore Tirelli.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme, riservandosi tuttavia di svolgere uno specifico approfondimento in merito all'emendamento 28.3.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2953

### Art. 1.

#### 0.1.1

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

#### «Art. 0.1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 84 è  
soppresso».

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano nel disegno di  
legge, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga»  
con le seguenti: «Dipartimento per gli affari sociali».*

---

#### 1.1

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Sopprimere l'articolo 1.*

---

#### 1.2

MARITATI, CALVI

*Sopprimere l'articolo 1.*

---

#### 1.3

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, le se-  
guenti parole: «e dai rappresentanti delle regioni e delle province auto-*

nome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**1.4**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.5**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ad uno dei Ministri partecipanti» con le seguenti: «al Ministro della salute».*

---

**1.6**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**1.7**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8» sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «ogni due anni».*

---

**1.8**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera g), capoverso «8» dopo le parole: «pubblici e privati», aggiungere le seguenti: «italiani e stranieri».*

---

**1.9**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera g), capoverso 8, dopo le parole: «Le conclusioni di tali conferenze», aggiungere le seguenti: «anche con riferimento all'efficacia delle politiche in atto, rispetto a strategie alternative di recupero sanitario e sociale dei tossicodipendenti».*

---

**1.10**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.11**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera h), capoverso «9», dopo le parole: «sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «sul quale è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**1.12**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera h), capoverso «9», dopo le parole: «sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «comunicato alle competenti commissioni parlamentari».*

---

**Art. 2.****2.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, all'articolo 1-bis ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

*«Art. 1-bis. - (Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze). - 1. L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del*

fenomeno della tossicodipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, assume la denominazione di Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, di seguito denominato "Osservatorio", sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

## 2.2

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 dell'articolo 1-bis richiamato con il seguente:*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza secondo le previsioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio».

---

## 2.3

DI GIROLAMO, MARITATI, LONGHI, CALVI, BISCARDINI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 1-bis richiamato, sostituire le parole: «verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza» con le seguenti: «verificare l'andamento del fenomeno dei problemi droga correlati».*

---

## 2.4

MARITATI, BISCARDINI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 1-bis richiamato, sostituire le parole: «dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza» con le seguenti: «dell'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche».*

---

**2.5**

DI GIROLAMO, CALVI, BETTONI, MASCIONI, MARITATI, BISCARDINI

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-bis richiamato, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1» aggiungere le seguenti: «e seguendo le indicazioni dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze».*

---

**2.6**

DI GIROLAMO, LONGHI, CALVI, MASCIONI, MARITATI, BISCARDINI

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-bis richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) sulle dimensioni quantitative e qualitative della popolazione con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte, sulle loro caratteristiche sociali e familiari, sulle caratteristiche del rapporto tra i soggetti con problemi di dipendenza patologica ed il mondo del lavoro.».*

---

**2.7**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, alla lettera c) del capoverso 2 dell'articolo 1-bis richiamato, dopo le parole: «la somministrazione di metadone» inserire le seguenti: «e di farmaci antagonisti e le strategie di riduzione del danno».*

---

**2.8**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 1-bis, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e per reati connessi allo stato di tossicodipendente».*

---

**2.8 (testo 2)**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 1-bis, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendente».*

---

**2.9**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera h) del secondo capoverso dell'articolo 1-bis richiamato, inserire la seguente:*

«h-bis) sui flussi di spesa e sulla distribuzione delle risorse erogate a favore dei servizi pubblici e degli enti ausiliari».

---

**2.10**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera l) del secondo capoverso dell'articolo 1-bis richiamato, inserire la seguente:*

«l-bis) sull'andamento e lo sviluppo dell'integrazione tra Servizio Sanitario e Servizio Sociale, soprattutto relativamente alle strutture di accoglienza e di accompagnamento al reinserimento sociale».

---

**2.11**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, dopo la lettera l) del secondo capoverso dell'articolo 1-bis richiamato, inserire la seguente:*

«l-bis) sulle politiche di prevenzione della tossicodipendenza e di recupero sanitario e sociale dei soggetti tossicodipendenti adottate nei paesi dell'Unione europea».

---



**2.12**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, dopo la lettera l) del secondo capoverso dell'articolo 1-bis richiamato, inserire la seguente:*

«l-bis) sull'analisi costi-benefici delle possibili strategie alternative di prevenzione della tossicodipendenza e di recupero sanitario e sociale dei soggetti tossicodipendenti con particolare riferimento a quelle ispirate al principio della "riduzione del danno"».

---

**2.13**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, dopo il secondo capoverso dell'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

«2-bis) L'osservatorio è tenuto a trasmettere tutte le informazioni in suo possesso alle Commissioni parlamentari che le richiedano».

---

**2.14**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato.*

---

**2.15**

TIRELLI, TREDESE, relatori

*Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, al secondo periodo, dopo le parole: «Comitato scientifico», inserire le seguenti: «, composto da esperti in materia di tossicodipendenza,».*

---

**2.16**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, inserire il seguente:*

«1-bis) Al Comitato Scientifico partecipano anche i Rappresentanti di realtà formative, a carattere nazionale, con comprovata esperienza nel campo della prevenzione e della formazione e/o della ricerca nell'ambito delle dipendenze, appartenenti alle Organizzazioni iscritte all'Albo degli Enti ausiliari delle Regioni».

---

**2.17**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, inserire il seguente:*

«1-bis) Il Comitato scientifico del Dipartimento effettua il monitoraggio e la valutazione dei programmi educativi e/o terapeutici, condotti sulla base di indicatori di qualità, efficienza ed efficacia. Il Comitato scientifico provvederà a diversificarli in base all'uso, all'abuso, al consumo problematico ed alla dipendenza, secondo le classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità».

---

**2.18**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «sul quale è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**2.19**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «comunicato alle competenti commissioni parlamentari».*

---

**2.20**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato, sostituire le parole: «Sentiti i Ministri interessati», con le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 1».*

---

**2.21**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo,

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 dell'articolo 1-quater, ivi richiamato con il seguente:*

«1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato e con le Regioni promuove campagne informative sugli effetti dell'uso delle sostanze stupefacenti e sul fenomeno criminale legato al traffico di dette sostanze. Le Campagne informative sono delegate alle Regioni sulla base di linee guida della Presidenza del consiglio elaborate con il contributo e la consulenza dell'Osservatorio nazionale e del Comitato scientifico».

---

**2.22**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 1-quater, ivi richiamato, sostituire le parole: «in collaborazione con altre amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**2.23**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Nel comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 1-quater, ivi richiamato, sostituire le parole: «non meno di euro 5.160.000 annui» con la parola: «risorse».*

---

**2.24**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al secondo capoverso dell'1-quater, ivi richiamato, sostituire le parole da: «a valere» fino a: «dell'articolo 127» con le seguenti: «dal Dipartimento per l'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**2.25**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, capoverso 2 dell'art. 1-quater, richiamato, sostituire le parole: «sulla quota del» con la seguente: «sul».*

---

**2.26**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'art. 1-quater ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.27**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'art. 1-quater ivi richiamato sopprimere le parole: «in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche».*

---

**2.28**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'art. 1-quater ivi richiamato, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale», aggiungere le parole: «, anche promosse dal Servizio Pubblico o dai servizi del privato sociale».*

---

**2.29**

DI GIROLAMO, MARITATI, BETTONI, CALVI, BISCARDINI, MASCIONI

*Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 1-quater, ivi richiamato aggiungere infine il seguente periodo: «Ogni campagna informativa nazionale è sottoposta a valutazione di impatto e di esito. A tal fine, si destina non meno dell'8 per cento della somma destinata alla campagna stessa. La valutazione deve essere commissionata ad agenzia od organizzazione differente da quella vincitrice della gara di aggiudicazione della campagna informativa nazionale».*

---

**2.30**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 1-sexies».*

---

**2.31**

CALVI, MARITATI, AYALA

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 1-sexies».*

---

**2.32**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 1-sexies».*

---

**2.33**

BAIO DOSSI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo il capoverso 1 dell'articolo 1-sexies ivi richiamato, inserire il seguente:*

1-bis. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ferme le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza, svolge anche attività di monitoraggio in merito al recepimento dell'Atto di intesa Stato-Regioni recante "Determinazione dei requisiti minimi *standard* per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso" e ai relativi

adempimenti delle Regioni, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

---

**2.34**

TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 3.****3.1**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**3.2**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), al capoverso «a)» sostituire le parole da: «sentita» fino a: «Bolzano» con le seguenti: «sentito il Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge e l'Osservatorio di cui all'articolo 2 della presente legge».*

---

**3.3**

TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «b)» sostituire la parola: «dal» con la seguente: «del».*

---

**3.4**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**3.5**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» con le seguenti: «il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga».*

---

**3.6**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).*

---

**Art. 4.****4.1**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, dopo le parole: «del testo unico» inserire le seguenti: «sostituire la parola: "o" con la seguente: "e",», inoltre sostituire la cifra: «500» con la seguente: «2.000» e la cifra: «5.000» con la seguente: «10.000».*

---

**Art. 5.****5.1**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**Art. 6.**

**6.1**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, lettera h), aggiungere infine il periodo: «e le parole: "per il triennio 1990-1992" sono sostituite dalla seguente: "annuo"».*

---

**Art. 8.**

**8.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 9.**

**9.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.3**

BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

*Sopprimere l'articolo.*

---



**9.4**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**9.5**

MARITATI, AYALA, CALVI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico».

---

**9.6**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, alla lettera a), al capoverso 1 sopprimere il primo periodo.*

---

**9.7**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, lettera a), al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli schemi di decreto del Ministro della salute sono sottoposti, per l'acquisizione del previo parere, alle competenti commissioni parlamentari».*

---

**9.8**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 10.****10.1**

CALVI, MARITATI, AYALA, BETTONI BRANDANI, BISCARDINI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.2**

CALVI, MARITATI, AYALA, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.3**

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.4**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.5**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.6**

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Criteri per la formazione delle tabelle*). – 1. L'inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi

ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

b) nella tabella II sono indicati:

1) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

c) nella tabella III sono indicati:

1) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; gli indolici siano essi derivati triptaminici che li-sergici, ed i derivati feniletilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

d) nella tabella IV sono indicati:

1) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

e) nella sezione A della tabella V sono indicati:

1) i medicinali contenenti sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all'allegato III-bis del presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali siano stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica e psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

f) nella sezione B della tabella V sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica ed i barbiturici con breve durata d'azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenze;

4) la fluoxetina;

g) nella sezione C della tabella V sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella V, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

h) nella sezione D della tabella V sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella V sezioni A e B da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi da abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella V, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

i) nella sezione E della tabella V sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella V, sezioni A e B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella V, sezioni A,C, e D"».

*Consequentemente,*

– al medesimo articolo 10, capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire le parole «tabelle I e II» con le seguenti: «tabelle I, II, III, IV e V»;

– all'articolo 9, al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole «in due tabelle» con le seguenti «in cinque tabelle»;

– modificare le Tabelle allegate.

---

**10.7**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera a).*

---

**10.8**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: «nella tabella I» con le seguenti: «nella sezione A della tabella I»;*

*quindi sopprimere il punto 6) della medesima lettera a);*

*dopo il punto 7) inserire la lettera a-bis), che assume il contenuto seguente:*

«a-bis) nella sezione B della Tabella I sono indicati: 1) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi, che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».

---

**10.9**

MARITATI, AYALA, CALVI, MASCIONI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, alla lettera a), sopprimere i numeri da 2) a 7) della Tabella I e dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nella sezione a-bis) della Tabella II sono indicate:

1) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;».

---

**10.10**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, alla lettera a), sopprimere il numero 6).*

---

**10.11**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera b).*

---

**10.12**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera c).*

---

**10.13**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera d).*

---

**10.14**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera e).*

---

**10.15**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere la lettera f).*

---

**10.19**

MARITATI, AYALA, CALVI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 richiamato, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) nella tabella III sono indicati:

1) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in due tabelle» con le seguenti: «in tre tabelle».*

---

**10.18**

MARITATI, AYALA, CALVI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 14 richiamato, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) nella tabella III sono indicati:

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in due tabelle» con le seguenti: «in tre tabelle».*

---

**10.16**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, al capoverso 3 dell'articolo 14 ivi richiamato, sopprimere il terzo periodo.*

---

**10.17**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, dopo il capoverso 3 dell'articolo 14 ivi richiamato, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».

---

**Art. 11.****11.1**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico, sopprimere le parole: "sia di buona condotta e"».

---

**Art. 13.****13.1**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Dopo l'articolo 25 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - (*Smaltimento di giacenze di medicinali*). – 1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nelle tabelle III e IV di cui all'articolo 14, residue da un trattamento terapeutico domiciliare, è regolato con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della salute"».

---



**Art. 14.**

**14.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**14.2**

BOLDI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «o sperimentali», con le seguenti: «sperimentali o medici».*

---

**Art. 17.**

**17.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le parole I e II» fino alla fine della lettera.*

---

**17.2**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «I» inserire le seguenti: «, sezioni A e B».*

---

**Art. 18.**

**18.1**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comprese nelle tabelle I e II, sezione A» con le seguenti: «comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V».*

---

**18.2**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «, di norma compatibilmente con le esigenze di servizio,» e sostituire le parole: «sottufficiali o altro appartenente al Corpo» con la seguente: «militari».*

---

**Art. 19.****19.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le parole I e II» fino alla fine della lettera.*

---

**Art. 20.****20.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «le parole: "I, II, III, IV e V"» con le seguenti: «I e II».*

---

**Art. 21.****21.1**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) al comma 4, dopo la parola: "agricoltura", sono inserite le seguenti: "e da copia dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano,";*

*b-ter) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*"b) la generalità della persona responsabile della gestione tecnica del magazzino;"».*

---

**Art. 22.****22.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*  

---

**22.2**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere».*  

---

**22.3**

ULIVI, DANZI, DEMASI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere».*  

---

**22.4**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero della salute, con proprio decreto, dispone il modello, nonché i criteri e le modalità di utilizzazione del bollettario buoni-acquisto informatizzato, da utilizzare in alternativa al modello cartaceo».*  

---

**22.5**

ULIVI, DANZI, DEMASI

*Al comma 1, lettera a), inserire in fine il seguente periodo: «Il Ministero della salute, con proprio decreto, dispone il modello nonché i criteri e le modalità di utilizzazione del bollettario buoni-acquisto informatizzato, da utilizzare in alternativa al modello cartaceo».*  

---

**22.6**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «500» con la seguente: «600».*

---

**22.7**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «500» con la seguente: «600».*

---

**Art. 24.****24.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «della tabella II» con la seguente: «delle tabelle».*

---

**Art. 25.****25.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le parole previste dall'articolo» fino alla fine della lettera.*

---

**25.2**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «500» con la seguente: «600».*

---

**25.3**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «500» con la seguente: «600».*

---

**Art. 26.****26.1**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**26.2**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

*Al comma 1, lettera b) primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o al grossista di medicinali» e al secondo periodo le parole: «o alla ditta all'ingrosso».*

---

**26.3**

ULIVI, DANZI, DEMASI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «o al grossista di medicinali».*

---

**26.4**

ULIVI, DANZI, DEMASI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «o alla ditta all'ingrosso».*

---

**26.5**

BOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In situazioni di comprovata emergenza sanitaria, i soggetti di cui al comma 1 possono approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 attraverso autorizzazione. Entro ventiquattr'ore dalla consegna dei suddetti medicinali, i richiedenti presentano alle farmacie richiesta scritta di acquisto in triplice copia, secondo le procedure indicate al comma precedente"».

---

**Art. 27.****27.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 dell'articolo 43, ivi richiamato.*

---

**27.2**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 43, ivi richiamato, sostituire le parole: «nella tabella II, sezione A» con le seguenti: «nelle tabelle I, II, III».*

---

**27.3**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al capoverso 2, dell'articolo 43 ivi richiamato, sostituire alla fine del periodo le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**27.4**

ULIVI, DANZI, DEMASI

*Al capoverso 2 dell'articolo 43 ivi richiamato, alla fine del periodo le parole, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**27.5**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 5 dell'articolo 43, ivi richiamato, sostituire le parole: «nella tabella II, sezione A» con le seguenti: «nelle tabelle I, II, III».*

---

**27.6**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

*Al comma 1, al capoverso 7 dell'articolo 43, ivi richiamato, sopprimere le parole: «ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».*

---

**27.7**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 7 dell'articolo 43, ivi richiamato, sopprimere le parole: «ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».*

---

**27.8**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Al comma 1, al capoverso 8 dell'articolo 43, ivi richiamato, sopprimere le parole: «ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».*

---

**27.9**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

*Al comma 1, al capoverso 8 dell'articolo 43, ivi richiamato, sopprimere le parole: «ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».*

---

**27.10**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 9 dell'articolo 43, ivi richiamato.*

---

**27.11**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al capoverso 9, dell'articolo 43 ivi richiamato, sopprimere le parole: «e da trattarsi da parte del farmacista».*

---

**27.12**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 10 dell'articolo 43, ivi richiamato.*

---

**Art. 28.****28.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a lire due milioni» con le seguenti: «fino a lire due milioni» e le parole: «ad euro 1.000» con le seguenti: «da euro 200 ad euro 1.200».*

---



**28.2**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ad euro 1.000» con le seguenti: «da euro 200 ad euro 1.200».*

---

**28.3**

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Nell'articolo 730 del codice penale sopprimere le parole: "o stupefacenti"».*

---

## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

11<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### IN SEDE REFERENTE

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

**(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

**(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

(2765) *MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

– e **petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore *CAMBURSANO (MardLU)*, che riepiloga innanzitutto i dati dimensionali relativi alle crisi industriali e finanziarie verificatesi negli scorsi anni, che hanno coinvolto un significativo numero di risparmiatori. A fronte del susseguirsi dei ricordati dissesti, ritiene che responsabilità debbano essere individuate non solo in capo agli esponenti societari e ai soggetti deputati al controllo interno ed esterno alle imprese, ma anche alle autorità di vigilanza sul mercato bancario e finanziario e, in ultima analisi, al legislatore, cui sarebbe spettato il compito di intervenire normativamente introducendo prescrizioni maggiormente stringenti. A tale ultimo proposito ricorda che l'attività della Commissione di studio presieduta dal professor Galgano, la quale aveva elaborato una serie di ipotesi di riforma in particolare in materia di revisione contabile, non ha avuto seguito in termini di proposte legislative; inoltre, non hanno trovato riscontro le raccomandazioni comunitarie in tema di revisori contabili, mentre la direttiva europea sugli abusi di mercato è stata recepita con notevole ritardo, nonostante la propria proposta a suo tempo formulata di inserimento già nel disegno di legge comunitaria 2004; infine, rileva criticamente che il disegno di legge n. 3058 in materia di azioni collettive a tutela dei consumatori, già approvato dalla Camera dei deputati, non è ancora stato esaminato dal Senato.

Il ritardo nell'intervenire legislativamente sul settore del risparmio si è determinato, a suo avviso, per la mancanza in seno al Governo e alla maggioranza di un effettivo intento politico di riforma, soprattutto per quanto concerne la problematica del riassetto dei poteri della Banca d'Italia e la disciplina del reato di falso in bilancio: da un lato, infatti, vi è la volontà di non ingenerare conflitti con il Governatore della Banca d'Italia nell'attuale difficile congiuntura di finanza pubblica e alla luce delle recenti vicende del settore bancario; dall'altro, l'Esecutivo non intende intervenire con decisione in materia di false comunicazioni sociali per le ripercussioni concrete che potrebbero prodursi su vicende giudiziarie in corso.

Rileva peraltro criticamente come tale condotta non si traduca in un'adeguata tutela degli interessi dei risparmiatori e, in definitiva, rischi di ripercuotersi negativamente sul sistema economico e finanziario del Paese, ricordando inoltre la differente impostazione seguita nell'esperienza statunitense dopo il verificarsi di gravi dissesti finanziari.

Ritiene pertanto indispensabile un'azione legislativa mirata a riformare il settore del risparmio introducendo una normativa più severa, restituendo in tal modo fiducia agli investitori e favorendo il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale. Analogamente, auspica un riassetto del sistema bancario che ne consenta il consolidamento e la

crescita, superando l'attuale situazione di frammentazione e debolezza degli istituti di credito. Ritiene, infatti, che solo favorendo la creazione di banche nazionali solide possano essere scongiurati rischi di acquisizione da parte di gruppi stranieri, valutando negativamente l'impostazione sinora seguita dalla Banca d'Italia. In tale ambito, giudica indispensabile una riforma delle autorità di vigilanza sul settore bancario secondo un'articolazione per funzioni, ricordando tuttavia criticamente le considerazioni di diverso tenore svolte dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, laddove è stato ritenuto preferibile non riformare le competenze attualmente esistenti in materia di concorrenza in ambito bancario e non intervenire legislativamente sul tema della durata temporale del mandato del Governatore della Banca d'Italia, affidando tale decisione alla valutazione dell'Istituto medesimo.

Passa quindi a commentare nel dettaglio talune disposizioni recate dal provvedimento.

Riguardo la disciplina del governo societario e della tutela delle minoranze, fa osservare come tale materia non fosse affrontata analiticamente nella versione originaria del provvedimento, che si occupava principalmente delle problematiche attinenti l'assetto della Banca d'Italia. Si sofferma poi sulla disciplina degli amministratori eletti dalle minoranze azionarie, apprezzandone l'introduzione ma manifestando perplessità sull'elevatezza del *quorum* previsto per la presentazione di liste di minoranza, ritenendo preferibile l'attribuzione alla Consob della potestà di stabilire tale requisito in relazione alle dimensioni della società.

Con riferimento alla previsione di amministratori indipendenti nell'ambito dei consigli di amministrazione che raggiungano un determinato numero di membri, evidenzia il rischio che vengano posti in essere comportamenti elusivi e suggerisce, quindi, di stabilire un obbligo di nomina indipendente dal numero dei componenti del consiglio stesso.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'introduzione della possibilità per le minoranze di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, manifestando perplessità sull'elevatezza del relativo *quorum*, svolge talune considerazioni sul nuovo assetto dell'attività di revisione contabile. Pur condividendo alcune disposizioni finalizzate a garantire l'indipendenza dei revisori dei conti, ritiene che la tutela di tale indipendenza debba necessariamente accompagnarsi a misure volte all'apertura del mercato della revisione contabile, favorendo la concorrenza: giudica pertanto necessario incentivare la crescita di nuove società di revisione, anche mediante la fissazione di un limite massimo al numero di incarichi assunti in relazione a società quotate. Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative in tal senso, oltre che finalizzate a conferire esclusivamente alla Consob il compito di assegnare gli incarichi di revisione.

Per quanto concerne, inoltre, la problematica del conflitto di interessi, auspica l'introduzione di una normativa maggiormente stringente in tema di rapporti tra settore industriale e bancario. Ritiene infatti che tale tema rivesta un'importanza fondamentale per il corretto funzionamento del si-

stema economico e reputa indispensabile stabilire una totale separazione tra amministrazione delle imprese e gestione degli istituti di credito. Con riferimento, poi, ai conflitti di interesse all'interno delle singole banche, apprezza l'accoglimento della proposta, avanzata dalla propria parte politica in sede di prima lettura, dell'introduzione di misure volte a separare i diversi comparti di attività.

Sottolinea peraltro come sia rimasta impregiudicata la questione della riforma dell'assetto proprietario della Banca d'Italia oltre che, più in generale, la problematica del riassetto dei poteri di tale autorità di vigilanza; un'ulteriore tematica non affrontata dal provvedimento è costituita dalla riforma della legislazione fallimentare, strettamente connessa alla disciplina del mercato creditizio e finanziario, in un'ottica di migliore coordinamento, in modo tale da favorire il corretto svolgimento delle attività economiche.

Con riguardo all'apparato sanzionatorio previsto, fa osservare come i recenti scandali finanziari abbiano evidenziato l'inadeguatezza dei rimedi risarcitori individuali sia sotto il profilo degli effetti deterrenti che del ristoro dei danni. In particolare, osserva che gli operatori economici nazionali saranno necessariamente indotti a perseguire comportamenti non corretti, sino a che i costi delle sanzioni e dei risarcimenti saranno compensati e superati dai benefici derivanti dalle violazioni. E' per tali ragioni che ritiene necessario, con particolare riguardo all'introduzione della *class action* nel nostro ordinamento, prevedere strumenti di tutela più moderni ed efficienti.

Sottolinea fortemente la necessità di reintrodurre il rimedio della nullità relativa del contratto in caso di violazione dei doveri di comportamento imposti ad intermediari, a suo avviso ingiustificatamente eliminata dal testo definitivo approvato dalla Camera dei deputati. In tal modo verrebbero consolidati i risultati ai quali sta già pervenendo la giurisprudenza di merito con riguardo alla negoziazione dei *bonds in default* in violazione dei doveri informativi. In relazione poi al dovere di consegnare il prospetto informativo, ritiene tecnicamente scorretta la previsione di una sanzione di annullabilità, che dovrebbe invece essere sostituita dalla previsione della nullità del contratto per violazione di norme imperative, conformemente a quanto più volte chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Ritiene inoltre del tutto inadeguate le sanzioni previste per il reato di false comunicazioni sociali, in palese contrasto con il rigore che ha invece caratterizzato il contenuto del *Sarbanes Oxley Act*, varato negli Stati Uniti a seguito delle note vicende collegate alla Heron. Tale inadeguatezza – prosegue l'oratore – risulta tanto più evidente ove si consideri che sono state mantenute le soglie di non punibilità e la perseguibilità a querela per le società non quotate. Inoltre, l'aggravante del grave nocimento ai risparmiatori non potrà risolvere i problemi connessi alla necessità di un efficace e deterrente sistema sanzionatorio sia per l'imprecisione degli elementi costitutivi di tale circostanza, che per la difficoltà del suo verificarsi.

L'inadeguatezza del sistema sanzionatorio potrebbe offrire un messaggio distorto ai risparmiatori e ai mercati, in quanto il valore della trasparenza non sembra ancora sufficientemente tutelato; sotto questo profilo sottolinea altresì l'opportunità di prevedere adeguate misure di sostegno finanziario in favore della Consob anche per quanto attiene alle attività di accertamento finalizzate all'erogazione delle sanzioni amministrative.

Si sofferma poi sulle disposizioni concernenti i doveri di informazione degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, ripercorrendo le vicende che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati hanno poi portato all'abrogazione dell'articolo 16 del testo licenziato dalle Commissioni riunite. A tale proposito, ritiene insufficiente la previsione di una delega al Governo per l'approvazione di uno statuto dei risparmiatori, in quanto foriera di possibili difficoltà di qualificazione giuridica e di applicazione. Auspica pertanto la reintroduzione del citato articolo 16, ovvero l'introduzione, nei criteri direttivi della delega, dell'obbligo di informare preventivamente i risparmiatori per iscritto delle caratteristiche di rischio dei rapporti finanziari, nonché dell'eventuali perdite verificatesi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Sottolinea quindi la necessità di ridefinire l'assetto delle autorità di vigilanza e l'introduzione di un termine per il mandato al Governatore della Banca d'Italia. A suo avviso, infatti, occorre provvedere rapidamente ad una chiara ridefinizione delle competenze in materia di concorrenza bancaria, anche a causa della persistenza di condotte protezionistiche; inoltre la previsione di un termine definito per il mandato del Governatore non toccherebbe in alcun modo l'indipendenza della Banca d'Italia, introducendo invece una chiara misura di ragionevolezza.

Nel ribadire la necessità di preservare la libertà e l'autonomia di giudizio del Parlamento nella predisposizione di un provvedimento di grande importanza per il sistema produttivo e per i mercati finanziari, dichiara il proprio impegno affinché la conclusione dell'esame possa avvenire in tempi rapidi, senza dare spazio a nuove e dannose ipotesi di rinvio. Dichiara inoltre la propria disponibilità a verificare i possibili margini di convergenza tra le diverse forze politiche, ferme restando le posizioni sostenute dall'opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**504<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Cesare Pinelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti residui, già pubblicati e comunque riprodotti in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, circa l'emendamento aggiuntivo 11.0.2000, ritira i subemendamenti 11.0.2000/1 e 11.0.2000/2 ed esprime un parere favorevole sui subemendamenti 11.0.2000/10, 11.0.2000/9, 11.0.2000/8, nonché sul subemendamento 11.0.2000/14, limitatamente all'inserimento della lettera *b-bis*). Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 11.0.2000/13. Invita, quindi, i presentatori degli altri subemendamenti a ritirarli, preannunciando in caso diverso un parere contrario.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Decaduto il subemendamento 11.0.2000/12 per l'assenza del proponente, il senatore SCARABOSIO (*FI*) fa propri i subemendamenti

11.0.2000/10, 11.0.2000/9 e 11.0.2000/8 che, con separate votazioni, sono accolti. I subemendamenti 11.0.2000/7, 11.0.2000/11, 11.0.2000/5 e 11.0.2000/4 decadono per l'assenza dei proponenti.

Viene quindi posto in votazione il subemendamento 11.0.2000/14, fatto proprio dal presidente PASTORE, relatore, in assenza del proponente, limitatamente alla lettera *b-bis*); esso risulta accolto nel testo residuo.

Con distinte votazioni, sono poi accolti i subemendamenti 11.0.2000/13 (fatto proprio dal presidente PASTORE, relatore, in assenza del proponente) e 11.0.2000/3, mentre decade per l'assenza dei proponenti il subemendamento 11.0.2000/6. È infine accolto l'emendamento 11.0.2000, nel testo emendato.

Risultano, pertanto, assorbiti l'emendamento 15.0.1 (testo 2) e i relativi subemendamenti.

Approvato l'emendamento 11.0.3000, il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ritira l'emendamento 11.0.4000. Si conviene quindi di collocare la disposizione dell'emendamento 11.0.3000 quale comma aggiuntivo dell'articolo 11-*bis* già approvato a suo tempo.

Successivamente, con unica votazione, sono accolte le proposte di coordinamento allegate al presente resoconto.

La Commissione conferisce quindi al presidente Pastore, relatore, il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte dalla Commissione e con eventuali ulteriori correzioni di coordinamento formale che si rendano necessarie.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PASTORE propone di adottare il regime di pubblicità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già seguito in precedenti occasioni di procedure informative, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione del professore Cesare Pinelli**

Il presidente PASTORE, introducendo l'audizione del professore Cesare Pinelli, informa la Commissione che il professore Giovanni Pitruzzella non potrà essere ascoltato quest'oggi, per un impedimento personale.

La Commissione prende atto.



Interviene, quindi, sui temi dell'indagine conoscitiva, il professore Cesare Pinelli.

Seguono gli interventi del senatore VILLONE (*DS-U*) e del presidente PASTORE e, infine, la replica del professore Cesare Pinelli.

Infine, il presidente PASTORE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE propone di inserire nell'ordine del giorno, della settimana successiva, il disegno di legge n. 3357 (vittime attentati Friuli e Veneto).

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE, quindi, annuncia il calendario dei lavori per la settimana dal 18 al 22 aprile: martedì 19, alle ore 14,30 si riunirà la sotto-commissione per i pareri, alle 14,45 l'ufficio di presidenza e alle 15 la Commissione plenaria. In tale sede, proseguirà l'esame degli emendamenti ai disegni di legge n. 3367 (decreto-legge n. 40 del 2005, in materia di enti locali), n. 3368 (decreto-legge n. 45 del 2005, in materia di sicurezza); sarà avviato, inoltre, l'esame del disegno di legge n. 3357, che prevede l'estensione dei benefici per le vittime del terrorismo anche a quanti sono stati colpiti dagli attentati in Veneto e in Friuli, negli anni recenti, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nella seduta di mercoledì, alle ore 15, proseguirà, se non esaurito martedì, l'esame degli emendamenti ai citati disegni di legge n. 3367 e n. 3368, mentre sarà intrapreso l'esame degli emendamenti ai disegni di legge n. 2633 e connessi, in tema di elezioni locali e potrà proseguire l'esame del citato disegno di legge n. 3357. Nella seduta di giovedì 22, alle ore 15, si svolgeranno le audizioni dei professori Giuseppe de Vergottini e Nicolò Zanon, per l'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano. Come di consueto, il programma è solo indicativo e potrà essere modificato nel corso della settimana di lavoro parlamentare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

---

---

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO  
DI LEGGE N. 3186**

**Art. 11.**

**11.0.2000/12**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e i casi di esenzione di cui al comma 8».*

---

**11.0.2000/10**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, dopo le parole: «nella stima» inserire le seguenti: «dei costi e».*

---

**11.0.2000/9**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La VIR viene applicata dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa viene effettuata periodicamente a scadenze biennali».*

---

**11.0.2000/8**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 5, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».*

---

**11.0.2000/7**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nella prima fase di applicazione,».*

---

**11.0.2000/11**

MALAN

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 8 sopprimere il secondo periodo.*

---

**11.0.2000/1**PASTORE, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; presenta contestualmente un disegno di legge per essere investito della delega di cui al comma 14.».*

---

**11.0.2000/5**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.2000, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*«12-bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";*

*b) all'articolo 3, le parole: "nonché da soggetti privati", sono abrogate».*

---

**11.0.2000/4**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.2000, sostituire i commi da 14 a 16, con i seguenti:*

«14. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 16, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 17. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 19.

15. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 14 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Gli elenchi di cui al comma 14 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione».

*Consequentemente sopprimere la lettera g) del comma 17.*

---

**11.0.2000/2**PASTORE, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire le parole da: «Entro ventiquattro mesi» fino a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» con le seguenti: «Con la legge prevista dal comma 12, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».*

---

**11.0.2000/14**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

b-ter) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe rilevanti difficoltà per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'erogazione dei servizi pubblici».

---

**11.0.2000/13**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione».

---

**11.0.2000/3**PASTORE, *relatore*

*All'emendamento 11.0.2000, al comma 15, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di adeguare e aggiornare il linguaggio normativa.».*

---

**11.0.2000/6**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.2000, sopprimere i commi da 24 a 26.*

---

**11.0.2000**PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-...***(Semplificazione della legislazione)*

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei



gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **11.0.3000**

PASTORE, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale"».

---

### **11.0.4000/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.4000, al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il periodo seguente: «. Tali accordi devono essere presentati alle Camere per l'approvazione.».*

---

**11.0.4000**PASTORE, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)*

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire";

*b)* al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soppresse le seguenti parole: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

*c)* il comma 5 è abrogato».

---

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER IL DISEGNO  
DI LEGGE N. 3186**

**Articolo 6-bis**

**6-bis. coord. 1**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, dopo la parola: «riassetto» inserire le parole: «e codificazione».*

---

**6-bis. coord. 2**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «riassetto» con la seguente: «riordino».*

---

**6-bis. coord. 3**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sostituire i nn. 1 e 2 con il seguente:*

«1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;».

---

**6-bis. coord. 4**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «previsti anche» con le seguenti: «compresi quelli stabiliti» e dopo le parole: «codice civile» inserire le parole: «da effettuare».*

---

**6-bis. coord. 5**PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), n. 1, sostituire le parole: «limitatamente alle» con le seguenti: «nei casi di».*

---

**6-bis. coord. 6**PASTORE, *relatore*

*Al comma 1, lettera e), n. 5, dopo le parole: «stipula di polize nazionali» inserire le parole: «individuali o collettive» e dopo le parole: «per il risarcimento dei danni» inserire le parole: «di origine penale».*

---

**Articolo 11-bis****11-bis. coord. 1**PASTORE, *relatore*

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

«1. Alla legge 16 febbraio 1913 n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma primo, dopo la parola "ricevere" sono inserite le parole "o autenticare";

b) all'articolo 72, comma terzo, dopo le parole "delle parti", sono inserite le parole "e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,";

c) all'articolo 51, secondo comma, n. 3 sono soppresse le parole "e la condizione";

d) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 47. – 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.";

e) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio

ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.";

f) l'articolo 77 è abrogato».

---

**11-bis. coord. 5**

PASTORE, *relatore*

*Sopprimere i commi 5, 6 e 8.*

---

**11-bis. coord. 2**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 7, sopprimere la parola «non» e sostituire le parole «salvo che» con le seguenti: «qualora».*

---

**11-bis. coord. 3**

PASTORE, *relatore*

*Al comma 9, capoverso 4-bis, dopo la parola: «urbanistica» inserire le parole: «o che non contengano la dichiarazione di cui al terzo comma», dopo la parola «confermati» inserire le parole: «o integrati», alla fine aggiungere le parole: «o contenente la dichiarazione omessa.».*

---

**11-bis. coord. 4**

PASTORE, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«13. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326».*

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**465<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE N.1708 E ABBINATI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONDOMINIO*

Il PRESIDENTE, in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 1708 e abbinati in materia di condominio, preannuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti già fissato alle ore 20 di oggi, verrà prorogato al 21 aprile 2005, alle ore 20, così recependo richieste in tal senso avanzate sia da alcuni componenti della Commissione, sia dallo stesso Governo.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**659<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE , avvalendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 102, comma 4, del Regolamento in materia di organizzazione dei lavori, propone di accantonare gli emendamenti da 2.1 a 2.120 e di svolgere l'illustrazione delle proposte in materia di riforme del codice di procedura civile relative all'articolo 2, da 2.121 a 2.228, nonché della proposta X1.0.100 e dei relativi subemendamenti che vertono sulla medesima materia (allegati al resoconto della seduta).

La Commissione conviene con la proposta del Presidente

Dopo che tutti gli emendamenti citati dal Presidente sono stati dati per illustrati dai rispettivi presentatori, il relatore IZZO (*FI*) invita gli stessi al ritiro degli emendamenti 2.121, 2.122, 2.123, 2.124 e 2.125, esprime avviso favorevole sulle proposte X1.0.100 (testo 2) e X1.0.100, rilevando che la disciplina di delega contenuta nello stesso risulta opportuna al fine di garantire un intervento di riforma armonico ed efficace, e parere contrario sui restanti emendamenti, in quanto destinati ad essere prevalentemente assorbiti dalla proposta 1.0.100/1 (testo 2).



Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara di ritirare gli emendamenti da 2.121 a 2.125.

Il PRESIDENTE invita i proponenti a riformulare la proposta X1.0.100/1 (testo 2) che interviene sia sull'articolo 2 sia sull'emendamento X1.0.100 in due differenti emendamenti riferiti, rispettivamente, all'articolo 2 e alla proposta X1.0.100.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) accoglie la proposta del Presidente e riformula il subemendamento X1.0.100/1 (testo 2), trasformandolo nel subemendamento X1.0.100/1 (testo3) e nell'emendamento 2.500, inerente al testo del decreto in titolo. La proposta emendativa 2.500, *in toto* condivisibile, è finalizzata ad accelerare l'*iter* del processo civile attraverso una rivisitazione del processo di cognizione, in relazione al quale vengono eliminati i passaggi procedurali inutili, senza tuttavia estendere allo stesso il rito societario, come proposto invece dal Governo. È stata inoltre introdotta anche una importante disciplina di riforma del processo cautelare ed è stato altresì innovato il processo di esecuzione nonché i procedimenti per le separazioni e i divorzi.

L'oratore evidenzia infine che quando le forze politiche di maggioranza affrontano i problemi della giustizia con serietà, come è avvenuto relativamente all'emendamento 2.500, l'opposizione assume sempre un atteggiamento costruttivo.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500 e successivamente il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 2.500, che viene accolto all'unanimità dalla Commissione.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara di ritirare gli emendamenti 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228.

Dopo che il senatore CICCANTI (*UDC*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.197, e il senatore Paolo FRANCO (*LP*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.198, il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) fa proprio l'emendamento 2.199 e dichiara di ritirarlo.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti riferiti alla proposta X1.0.100.

Posto ai voti, il subemendamento X1.0.100/1 (testo 3) viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento del subemendamento X1.0.100/2.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento X1.0.100, precisando che tale giudizio negativo attiene sia al merito, sia al metodo adottato nel caso di specie. In particolare, in relazione ai profili metodologici l'oratore evidenzia che la disciplina di delega in questione, che riveste sicuramente una valenza non indifferente, avrebbe richiesto un adeguato confronto e un approfondimento nella Commissione giustizia, competente per materia.

Il senatore NOCCO (*FI*) preannuncia a nome del Gruppo di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento X1.0.100, evidenziando che lo stesso è idoneo a introdurre importanti elementi di semplificazione delle procedure, consentendo altresì un'organica riforma della materia in questione. Precisa infine di non comprendere i motivi che hanno indotto le forze politiche di opposizione ad esprimere un giudizio negativo sull'emendamento in esame.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ottima analisi svolta dalla Commissione giustizia in riferimento ai profili contenuti nella proposta emendativa X1.0.100, preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole in ordine allo stesso, evidenziando che tale disciplina fornisce una risposta concreta ed efficace alle istanze e ai problemi dei cittadini e delle imprese.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento X1.0.100, evidenziando che il metodo adottato nel caso di specie risulta corretto.

Posto ai voti l'emendamento X1.0.100 viene accolto dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento X1.0.100/1 (testo 3).

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta, atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 10.55 riprende alle ore 12,40.*

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, prima della sospensione, sono stati esaminati e votati gli emendamenti relativi all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, concernenti la materia del diritto processuale civile, nonché l'emendamento X1.0.100 recante un articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e i relativi subemendamenti, concernenti la medesima materia. Si deve quindi passare ad illustrare i rimanenti emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo a quelli che intervengono sulla riforma del diritto fallimentare, nonché il connesso emendamento X1.0.102 e i relativi subemendamenti (allegati al resoconto), recante un articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che incidono sulla stessa materia.

Il senatore CALVI (*DS-U*) illustra tutti gli emendamenti, a propria firma, relativi all'articolo 2 concernenti la materia del diritto fallimentare, precisando che gli stessi incidono sulla parte sostanziale della materia, mentre altri emendamenti presentati dall'opposizione, segnatamente quelli del senatore Legnini, si concentrano, in maniera complementare, sugli aspetti ordinamentali delle procedure concorsuali.

Sottolinea che i suddetti emendamenti raccolgono le indicazioni emerse nel lungo e proficuo lavoro svolto dalla Commissione giustizia sia sulla riforma del diritto processuale civile che sulla riforma del diritto fallimentare, sotto la guida del suo Presidente, senatore Caruso, al quale esprime il proprio apprezzamento per la conduzione dei lavori, che ha consentito di elaborare proposte normative organiche e largamente condivise tra le varie forze politiche. Nel ricordare come, per la riforma del processo civile, tali proposte siano state accolte in emendamenti al provvedimento in esame, approvati all'unanimità dalla Commissione bilancio, auspica che una simile convergenza possa registrarsi anche sugli emendamenti relativi alla riforma del diritto fallimentare.

Dopo aver sottolineato come la riforma del diritto fallimentare sia attesa da molti anni, essendo l'attuale disciplina ormai arcaica e del tutto inadeguata alle esigenze di una moderna società industriale, criticando il ritardo non cui il governo è intervenuto in merito, richiama le proposte emendative da lui avanzate, che mirano a correggere un evidente errore contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge in conversione, nel quale si mantiene una figura di reato dai contorni incerti quale quella della bancarotta preferenziale, che si sostanzia nel reato di chi imponga pagamenti o altre prestazioni estintive di obbligazioni ad un'impresa in dissesto, in danno di altri creditori. La più recente giurisprudenza, infatti, ha più volte sottolineato come tale fattispecie possa in realtà abbracciare tutte quelle situazioni, sia perfettamente legittime che realmente fraudolente, nelle quali banche o altri istituti finanziari abbiano concesso finanziamenti ad aziende in evidente difficoltà economica, che siano poi incorse nel disse-

sto e nella dichiarazione di fallimento. Poiché l'attuale normativa non consente di distinguere in modo preciso i vari casi, l'istituto di credito finanziatore, ancorché in buona fede, a fronte dei pagamenti ricevuti dall'impresa dissestata ad estinzione del prestito, potrebbe essere accusato di bancarotta preferenziale, per cui molti istituti di credito, per non correre tale rischio, evitano ormai di concedere finanziamenti alle imprese anche in minima difficoltà economica. Ciò si traduce in un evidente danno per molte aziende del nostro Paese, che non hanno la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie a superare crisi, magari di carattere solo temporaneo e limitato, e rimettersi in condizione di operare normalmente.

Ritiene quindi opportuno modificare la normativa vigente, nel senso di distinguere più attentamente le singole fattispecie, contemperando da un lato l'esigenza di reprimere comportamenti fraudolenti volti ad alterare la *par condicio creditorum*, dall'altro quella di garantire comunque alle banche che siano disponibili a concedere finanziamenti ad aziende in situazione di difficoltà, la necessaria flessibilità operativa. Evidenzia come le proposte presentate in tal senso ricalchino sostanzialmente il modello francese, ormai collaudato, in una visione equilibrata adatta ad una moderna società industriale. Nel ricordare la rilevanza delle suddette questioni, sulle quali si concentra l'attenzione di moltissimi operatori del settore (banche, imprese e soggetti istituzionali), dichiara di non avere preclusioni a valutare anche emendamenti del Governo o della maggioranza diversi dai propri, che vadano però nella suddetta direzione, auspicando in ogni caso un costruttivo confronto sull'argomento.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti a propria firma relativi all'articolo 2, che intervengono sulla parte ordinamentale della riforma del diritto fallimentare. Evidenzia come l'articolo 2 del decreto-legge in conversione, predisposto dal Governo, apporti essenzialmente tre modifiche alla vigente legislazione in tema di fallimento, riformando gli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo, nonché introducendo una nuova forma di concordato stragiudiziale, il cosiddetto accordo di ristrutturazione dei debiti. Al riguardo, precisa di non aver presentato emendamenti in merito alla riforma del concordato preventivo e all'introduzione dell'accordo di ristrutturazione, posto che si tratta di modifiche che vanno nel senso delle proposte già elaborate nell'ambito della Commissione giustizia, sulle quali si era registrato un ampio consenso delle forze politiche, limitandosi ad osservare la necessità di prevedere, eventualmente, alcune norme di carattere transitorio per meglio inquadrare gli effetti della riforma. Manifesta invece le proprie perplessità relativamente alle modifiche introdotte sull'azione revocatoria fallimentare, che richiedono a suo avviso una serie di correzioni, sulle quali ha appunto concentrato i propri emendamenti.

Ricorda che l'azione revocatoria fallimentare è l'istituto giuridico mediante il quale il curatore della procedura fallimentare può annullare gli effetti di tutti quegli atti, compiuti in maniera fraudolenta dall'imprenditore fallito antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, al fine di

sottrarre beni alla massa fallimentare e, quindi, alla rivalsa dei creditori. In tal senso, ritiene che le modifiche introdotte a tale istituto ne potrebbero ridurre fortemente l'efficacia, al punto da renderlo quasi privo di significato: cita, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui, alla lettera *a*) del secondo capoverso, esclude dall'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Si tratta, a suo avviso, di una norma estremamente generica e ambigua, che ove non venisse adeguatamente precisata, potrebbe di fatto escludere dall'azione revocatoria qualsiasi tipo di pagamento effettuato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. Analoga critica rivolge alla lettera *b*) del medesimo secondo capoverso, laddove prevede l'esclusione dall'azione revocatoria delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Tale disposizione, infatti, lascia assolutamente indeterminata la misura in cui debba aver avuto luogo la riduzione dell'esposizione debitoria, mentre sarebbe opportuno che tale aspetto venisse adeguatamente specificato, essendo dirimente per determinare se le rimesse bancarie in questione debbano o no essere sottratte all'azione revocatoria.

Il senatore FERRARA (*FI*) ritiene che gli aspetti richiamati dal senatore Legnini debbano essere posti in relazione alla situazione specifica dell'azienda fallita e del suo patrimonio. Di conseguenza, appare logico che le norme in esame fissino un criterio di carattere generale, la cui applicazione dovrà essere valutata caso per caso dal giudice della procedura fallimentare, al cui apprezzamento sarà rimesso di giudicare se le fattispecie in esame presentino o meno i presupposti per essere escluse dall'azione di revocatoria fallimentare.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) , in replica al senatore Ferrara, ritiene che vi sia comunque un margine di incertezza troppo ampio nelle norme richiamate, che rischia di creare confusione per tutti gli operatori del settore, rendendone in concreto assai difficile l'applicazione. In proposito, richiama altresì l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) che, al terzo capoverso precisa l'ammontare della somma che nel caso di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire a seguito della revocazione: anche in tal caso ritiene che i criteri fissati dalla norma siano troppo generici e non consentano un'agevole interpretazione e applicazione della stessa. Sollecita quindi l'accoglimento delle proposte emendative a sua firma che mirano appunto a precisare meglio il senso delle disposizioni richiamate, apportandovi i necessari correttivi, mentre ritiene condivisibili altre parti dell'articolo 2 in esame, per le quali non ha quindi proposto modifiche in sede emendativa.

Riservandosi poi di illustrare in maniera più puntuale i singoli emendamenti nel prosieguo dei lavori, si dichiara contrario all'emendamento X1.0.102 del Governo, che conferisce allo stesso una delega per legiferare su questa materia, proprio in quanto questo metodo aggira le competenze

del Parlamento. Ove il Governo decidesse di non accogliere gli emendamenti formulati dall'opposizione, auspica pertanto che esso voglia quanto meno ritirare la suddetta proposta X1.0.102, rinunciando alla propria delega e restituendo così la materia all'esame della Commissione di merito che, come più volte ricordato, ha svolto sul tema un lavoro ampio e proficuo.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime la propria soddisfazione per il confronto ampio e costruttivo che anche sulla riforma fallimentare, così come su quella del diritto processuale civile, si è registrato tra maggioranza ed opposizione, posta l'urgenza di aggiornare la normativa del settore dettata dal codice civile del 1942, che risulta ampiamente superata e non adeguata alla moderna realtà imprenditoriale. Ritiene che l'emendamento X1.0.101 che conferisce delega al Governo per legiferare in tale settore sia lo strumento più idoneo per avviare una revisione organica completa della materia, ma esprime comunque apprezzamento anche per alcune delle proposte alternative presentate dai senatori Calvi e Legnini, auspicando che si possano trovare, almeno su determinati punti, significative convergenze. In particolare, chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.120, in quanto appare meritevole di una più attenta considerazione: se infatti giudica condivisibile l'estensione delle disposizioni ivi richiamate per il concordato preventivo anche ai procedimenti pendenti e non ancora omologati, evidenzia che tale assimilazione potrebbe introdurre elementi di squilibrio e di contenzioso tra concordati omologati e non omologati, trattandosi di situazioni oggettivamente molto diverse, per cui chiede anche al Governo di fornire approfondimenti in merito.

Segnala poi come il testo dell'articolo 2 in esame, pur incidendo profondamente sulla normativa delle procedure concorsuali, non abbia dato risposta ad un aspetto estremamente rilevante delle stesse, emerso peraltro anche in Commissione bilancio durante l'esame in sede consultiva sull'atto Senato n. 1243. Si tratta della questione della rivalsa sull'IVA relativa ai crediti ricompresi nella massa fallimentare: in base all'attuale normativa, il creditore ammesso al passivo, pur avendo già versato l'IVA relativa al credito che vanta nei confronti dell'impresa fallita, non può portarla in detrazione prima che si concluda la procedura concorsuale. Data la lunghezza dei procedimenti, il recupero dell'IVA avviene in pratica solo dopo molto tempo, aggiungendo così al danno del credito non riscosso anche quello per la mancata detrazione dell'imposta.

Una proposta, avanzata dalla Commissione giustizia e sviluppata anche dal presidente Azzollini in Commissione bilancio, prevedeva la possibilità per il creditore interessato di portare in detrazione l'IVA relativa al credito in sofferenza prima della conclusione della procedura concorsuale. Poiché però tale proposta, in sé del tutto ragionevole e per certi versi preferibile, avrebbe comportato una perdita di gettito fiscale per lo Stato rispetto alla legislazione vigente, come rilevato all'epoca dalla stessa Commissione bilancio, ritiene che debbano essere percorse strade alternative di soluzione, che consentano comunque al creditore di recuperare almeno in

parte l'IVA versata. Al riguardo preannuncia la presentazione di un emendamento volto a riconoscere la qualifica di credito privilegiato alla quota relativa all'IVA dei crediti di natura chirografaria, con riferimento ai procedimenti concorsuali. Su questa e su altre questioni, auspica quindi si possa raggiungere la più ampia convergenza possibile.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il relatore circa il fatto che la precedente soluzione proposta per far fronte al problema della rivalsa dell'IVA sui crediti oggetto dei procedimenti concorsuali, pur essendo forse più aderenti alle necessità dei creditori, risulta di difficile applicazione, per i richiamati effetti negativi in termini di gettito, per cui esprime il proprio apprezzamento per la soluzione alternativa suggerita dal relatore. Al riguardo, ferma restando la libertà di ciascun Gruppo politico di valutare nel merito la suddetta proposta, ritiene che dal punto di vista procedurale, il modo migliore per il relatore di formalizzarla sia mediante la presentazione di un subemendamento riferito all'emendamento X1.0.102 del Governo, contenente la delega per la riforma complessiva della materia fallimentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dà quindi per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 2, concernenti la materia del diritto fallimentare, nonché l'emendamento X1.0.102 ed i relativi subemendamenti, recanti articoli aggiuntivi all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che incidono sulla medesima materia.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta pomeridiana.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo di conversione del decreto-legge

### **x1.0.100/1 (testo 3)**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, ZANCAN, TIRELLI, DONADI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO, BRUTTI Massimo, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, CONSOLO, MANFREDI, FASSONE

*Al comma 2 dell'emendamento x1.0.100, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a).*

---

### **x1.0.100/1 (testo 2)**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, ZANCAN, TIRELLI, DONADI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO, BRUTTI Massimo, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, CONSOLO, MANFREDI, FASSONE

*All'emendamento x1.0.100, al comma 2, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a) e, conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge apportare le seguenti modifiche:*

A) dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

*b-bis)* All'articolo 164 del codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

B) dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

*c-bis)* L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».

*c-ter)* Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183. - (*Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la



trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167 dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. - (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

C) sostituire lettera e) con la seguente:

e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Titolo esecutivo*). – L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All'articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All'articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso ...» fino a: «a norma dell'articolo 170».

4) All'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

b) nel terzo comma dell'articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art 492. - (*Forma del pignoramento*). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma».

6) All'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

8) All'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

11) All'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma prece-

dente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

12) All'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

13) L'articolo 527 è abrogato.

14) All'articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15) All'articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All'articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17) L'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 534-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18) All'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di tumulo di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

19) All'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20) All'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».

21) All'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;

b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485;

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

22) L'articolo 563 è abrogato.

23) L'articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

25) L'articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567. - (*Istanza di vendita*). – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562 secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

26) L'articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569. - (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). – A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, provvede alla nomina dell'esperto e a fissare l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando

un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571. - (*Offerte d'acquisto*). - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'in-



canto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. - (*Gara tra gli offerenti*). - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

28) L'articolo 575 è abrogato.

29) All'articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;

30) L'articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Prestazione della cauzione*). - Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 585. - (*Versamento del prezzo*). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata».

32) All'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (*Istanza di assegnazione*). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (*Provvedimento di assegnazione*). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta. entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma. anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Art. 591-*ter*. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza, il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concor-

rendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.».

34) All'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

35) All'articolo 598 dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

36) All'articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

37) All'articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

38) Dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente».

39) All'articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All'articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo».

41) All'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) al secondo comma, le parole: *(cinque giorni)* sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42) L'articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624. - (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Art. 624-*bis*. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.».

D) dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

*e-bis*) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 669-*quinquies*, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2) All'articolo 669-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*b*) al secondo comma, le parole: (*trenta giorni*) sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*c*) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

3) All'articolo 669-*decies*, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedi-

mento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimesione al primo giudice».

5) All'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza proposta»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

6) Dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-bis. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di

provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

8) All'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

*e-ter*) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso,



il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (*Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza*). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis. - (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). – All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tri-

bunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".

3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

2) L'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 169-bis. - (*Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

3) Dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

"Art. 169-quater. - (*Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

4) Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*). – L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.

L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art 173-quater. – L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 380 e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46 primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47".

5) Gli articoli 179-*bis* e 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-*bis*. - (*Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-*ter*. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.

Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-*bis*, primo comma del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

6) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art.181. - (*Disposizioni sulla divisione*). – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, del codice fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza."

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) e *ter*), *3-bis* e *3-ter* entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### **x1.0.100/1**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, ZANCAN, TIRELLI, DONADI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO, BRUTTI Massimo, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, CONSOLO, MANFREDI, FASSONE

*All'emendamento x1.0.100, al comma 2, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a) e, conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge apportare le seguenti modifiche:*

A) dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

*b-bis*) All'articolo 164 del codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

B) dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

*c-bis*) L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».

*c-ter*) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183. - (*Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167 dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente.

La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. - (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice



con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

C) sostituire lettera e) con la seguente:

e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Titolo esecutivo*). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All'articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All'articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso ...» fino a: «a norma dell'articolo 170».

4) All'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

b) nel terzo comma dell'articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art 492. - (*Forma del pignoramento*). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto di-

retto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma».

6) All'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori

che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

8) All'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

11) All'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

12) All'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

13) L'articolo 527 è abrogato.

14) All'articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15) All'articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All'articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17) L'articolo 534-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 534-*bis*. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-*bis*, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18) All'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di tumulo di essi; il

giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

19) All'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20) All'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».

21) All'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(*Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia*)»;

b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485;

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

22) L'articolo 563 è abrogato.

23) L'articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

25) L'articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567. - (*Istanza di vendita*). – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562 secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

26) L'articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569. - (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). – A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, provvede alla nomina dell'esperto e a fissare l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il

termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571. - (*Offerte d'acquisto*). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. - (*Gara tra gli offerenti*). – Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

28) L'articolo 575 è abrogato.

29) All'articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti»;

30) L'articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Prestazione della cauzione*). – Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omissis di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura del novanta per cento dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 585. - (*Versamento del prezzo*). – L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la ven-



dita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata».

32) All'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (*Istanza di assegnazione*). – L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (*Provvedimento di assegnazione*). – Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato

che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46 primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di cui all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

Art. 591-ter. - (*Ricorso al giudice dell'esecuzione*). – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale

provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza, il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.».

34) All'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

35) All'articolo 598 dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

36) All'articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

37) All'articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

38) Dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente».

39) All'articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All'articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo».

41) All'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42) L'articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624. - (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Art. 624-*bis*. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.».

D) dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

*e-bis*) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 669-*quinquies*, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2) All'articolo 669-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*b*) al secondo comma, le parole: (*trenta giorni*) sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*c*) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

3) All'articolo 669-*decies*, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All'articolo 669-*terdecies* sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».

5) All'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza proposta»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

6) Dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-*bis*. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa

determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

8) All'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

*e-ter*) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti

a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (*Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza*). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio.



I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis. - (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,

tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi,

verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".

3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

2) L'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 169-bis. - (*Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

3) Dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

"Art. 169-quater. - (*Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

4) Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, della eventuale sanabilità di irregolarità e la verifica dell'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.

L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

5) Gli articoli 179-bis e 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-bis. - (*Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-ter. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegare le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.

Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

6) All'articolo 179-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Tribunale vigila affinché le deleghe siano distribuite tra i vari professionisti secondo criteri di efficienza e di equità, scegliendo tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in base alle specifiche esperienze professionali dichiarate e tenendo altresì conto dell'esigenza che le deleghe siano proporzionalmente distribuite tra i professionisti di tutte le categorie indicate, nell'esigenza di assicurare ai professionisti delegati un numero congruo di incarichi nel corso del triennio e della necessità di una loro graduale rotazione nel tempo".

7) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art.181. - (*Disposizioni sulla divisione*). – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, del codice fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine

alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza."

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), c-bis), c-ter), e), e-bis) e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

**x1.0.100/2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**x1.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal presente comma, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché si esprima il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal precedente periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Go-

verno può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al presente comma.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 3-*bis*, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere, con i necessari adattamenti, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, al processo di cognizione approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;

b) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece, essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza;

c) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che ga-

rantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi: *a)* subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, *b)* disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità, *c)* disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la eliminazione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; la previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

3. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge delegata.».

---



**x1.0.102/1**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi», sopprimere la lettera a).*

---

**x1.0.102/2**

BOREA, ZICCONI, NOCCO

*Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere i seguenti:*

«14-bis) modificare la disciplina delle fattispecie penali di bancarotta prevedendo la riduzione delle pene edittali non inferiore alla metà, con esclusione dei fatti che riguardano le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».

---

**x1.0.102/3**

Nocco

*Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere i seguenti:*

«14-bis) modificare la disciplina delle fattispecie penali di bancarotta prevedendo la riduzione delle pene edittali non inferiore alla metà e l'aumento massimo di due anni per le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».

---

**x1.0.102/4**

BOREA, ZICCONI, NOCCO

*Al comma 2, dopo il punto 14), aggiungere il seguente:*

«14-ter) prevedere che nel caso della bancarotta fraudolenta rilevino solo le condotte entro cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento e per il caso di bancarotta semplice rilevino solo le condotte compiute entro tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento».

---

**x1.0.102/5**

BOREA, ZICCONI, NOCCO

*All'emendamento x1.0.102 al comma 2-ter, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) modificare la disciplina dei reati commessi dal fallito secondo i seguenti principi:

1) prevedere i seguenti delitti:

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

b) bancarotta fraudolenta documentale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero, successive a detto provvedimento, di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

c) bancarotta fraudolenta preferenziale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte, contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire

taluni creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione;

2) prevedere il delitto di bancarotta semplice dell'imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale che hanno aggravato il preesistente dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

3) prevedere il delitto di bancarotta del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, consistente nei fatti descritti ai commi 1), lettere *a)* e *c)*, se commesse sui propri beni;

4) prevedere il delitto di bancarotta fraudolenta impropria consistente:

*a)* nei fatti di cui al comma 1 commessi dall'istitutore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi;

*d)* in condotte di abuso dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano cagionato il dissesto, ovvero nei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei all'insolvenza o al concreto pericolo dell'insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

5) prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria consistente nei fatti di cui al comma 2) commessi dall'istitutore, da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

6) prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori collettivi dichiarati insolventi consistente nella condotta di presentazione di domande di ammissione di crediti fraudolentemente simulati, anche per interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio dell'insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque, consapevole dello stato di dissesto o dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, non è creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale o nel caso in cui i beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell'insolvente, sono reintegrati anche per equivalente;

7) prevedere il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazione imposte dalla legge per l'apertura delle procedure di amministrazione controllata, di concor-

dato preventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai commi 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero di simulazione dei crediti inesistenti o di altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto;

8) prevedere per i predetti delitti la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

a) della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni per i delitti descritti al comma 1 lettere a) e b) ed ai commi 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al comma 1) lettera a);

b) della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a quattro anni per i delitti descritti ai commi 1), lettera c), 3) nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al comma 1), lettera c), 4), 6) e 7);

c) con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di cui ai commi 2) e 5);

9) stabilire disposizioni comuni e processuali ed in particolare:

a) prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui ai precedenti commi nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero di speciale tenuità ovvero se, prima del giudizio o prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è intervenuta integrale riparazione del danno patrimoniale ai creditori o se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale, è intervenuta da parte dell'autore del fatto consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari;

b) prevedere che alla condanna per i delitti di cui ai precedenti commi 1), 4), e 5) consegue, in ogni caso, la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».

---

**x1.0.102**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, e successive modificazioni. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle controversie di cui all'articolo 24 del regio decreto n. 267 del 1942 che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applichino le norme previste dai capi I e IV del Titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con esclusione della disposizione dell'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.»;

b) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

6) introdurre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti ammessi, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

*a)* se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;

*b)* la sussistenza di proposte di concordato;

*c)* le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

*d)* le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

*e)* le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei

creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinarne il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

*a)* abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

*b)* non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

*c)* non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

*d)* non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

*e)* non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

*f)* non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

*c)* prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata.

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

al testo del decreto-legge

**Art. 2.****2.1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«a01) All'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono considerati piccoli imprenditori agli effetti del primo comma gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che siano riconosciuti tali secondo le norme stabilite con regolamento emanato, quantomeno con periodicità biennale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia"».

---

**2.2**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 4 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato».

---

**2.3**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 7 del regio decreto n. 267 del 1942 sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».

---



**2.4**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all'articolo 6 non rileva ai fini della competenza come individua ai sensi del presente comma"».

---

**2.5**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, sostituire le parole: "nel regno" con le seguenti: "nella Repubblica"».

---

**2.6**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) Dopo l'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). – Il tribunale che si dichiara incompetente, all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, o che è dichiarato incompetente, dispone, con decreto, l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. La sentenza dichiarativa del fallimento conserva validità ed efficacia e il tribunale dichiarato competente provvede, con decreto, alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.

Il tribunale che è dichiarato competente è tale anche per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accer-

tata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile davanti al giudice dichiarato competente.

Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del quarto comma, l'eventuale incompetenza del giudice adito e rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.

Tutti gli altri giudizi, nei quali sia parte il curatore del fallimento aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli art. coli 302 e 303 del codice di procedura civile».

---

## 2.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) L'articolo 10 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa*). – L'imprenditore che per qualunque causa ha cessato l'esercizio dell'impresa può essere dichiarato fallito entro due anni dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro i due anni successivi.

Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorsi due anni dalla cancellazione».

---

## 2.8

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 11 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "L'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, comma secondo, numero 3"».

---

**2.9**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 14 del regio del regio decreto n. 267 del 1942 le parole: "conto profitti e perdite" sono sostituite dalle seguenti: "conto economico"».

---

**2.10**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) L'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

Art. 15. - *(Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale).* – Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale prima di provvedere convoca l'imprenditore e il ricorrente.

Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell'udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tal caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione del debitore e l'attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio.

Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento.

Detti provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.»

---

**2.11**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 16 del regio decreto n. 267, del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

"4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine perentorio non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni per la presentazione in cancelleria delle domande;

5) stabilisce, entro il termine perentoria di non oltre sessanta giorni dal precedente, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si prevederà senza ritardo all'esame dello stato passivo.

5-bis) stabilisce che l'apertura del conto corrente della procedura avvenga non appena realizzato l'attivo, presso un ufficio postale o la banca che designa»;

a-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza è provvisoriamente esecutiva e, con esclusione dei casi in cui ha luogo la notificazione e la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, ha efficacia al momento della sua iscrizione al registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell'articolo 17»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale, ricorrendone i presupposti, può disporre, su istanza del fallito o dei creditori ovvero anche d'ufficio, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 90, qualora l'attività possa proseguire nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzò dell'azienda o di parti di essa. Qualora l'istanza venga presaltata dal fallito o dai creditori deve rispettare i contenuti e le forme di cui al primo comma dell'articolo 90-bis. Il Tribunale entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, dispone in merito alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio, con ogni opportuno provvedimento.».

---

**2.12**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 17 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell'articolo

136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.»;

b) al secondo comma, le parole: «alla porta esterna del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «all'albo del tribunale»;

b-bis) al secondo comma dopo le parole: «all'ufficio del registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, in via telematica,»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La sentenza è inserita, ove esista o venga istituito, nel sito Internet del tribunale che l'ha pronunciata sotto la categoria "sentenze dichiarative di fallimento"».

---

## 2.13

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) L'articolo 18 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Reclamo alla Corte d'appello*). – Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere presentato reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso alla corte d'appello da proporsi entro trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell'articolo 17 e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. Il reclamo deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello e non può in ogni caso proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Il Presidente nomina i componenti del collegio, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e termine alle parti resistenti per il deposito di memorie.

All'udienza il collegio nel rispetto del contraddittorio assunte, anche d'ufficio, le informazioni necessarie e le prove provvede con sentenza".

2. Il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "La sentenza resa dalla Corte di appello che conferma il fallimento può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la Corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».

---

**2.14**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 25 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma 1, numero 6), le parole: "ed i procuratori" sono sostituite dalle seguenti: "e se del caso gli arbitri"».

---

**2.15**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) L'articolo 26 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. – (*Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato*). – Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall'affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati.

Del collegio non può far parte il giudice delegato.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento"».

---

**2.16**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) Il quarto comma dell'articolo 33, del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: "Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma,

un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnata dal conto patrimoniale della sua gestione trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese"».

---

## 2.17

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 34 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono essere depositate senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni presso un ufficio postale o presso la banca designata a norma dell'articolo 16, n. 5-bis.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare. Il giudice delegato stabilisce le modalità di esecuzione dei prelievi occorrenti anche per quanto necessario per le spese di giustizia e di amministrazione.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto di quindici giorni il tribunale dispone la revoca del curatore"».

---

## 2.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 35 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a 30.000,00 euro, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia"».

---

**2.19**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i vari creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Il provvedimento contiene altresì la nomina di uno di essi a presiedere"».

---

**2.20**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 41 del regio decreto n. 267 del 1942, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato ha diritto ad un compenso per l'attività svolta comprensivo delle spese sostenute. Detto compenso è liquidato dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 39 in misura pari al dieci per cento del complessivo compenso liquidato al curatore ed è diviso in parti uguali fra i componenti"».

---

**2.21**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico dei costi accessori per l'acquisto e delle spese di conservazione dei beni medesimi";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al valore di realizzo degli stessi."».

---



**2.22**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 44 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Fermo quanto disposto ai commi primo e secondo, sono comunque acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito dovesse conseguire nel corso della procedura. Resta fermo quanto previsto al comma terzo dell'articolo 42"».

---

**2.23**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 46, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;"

b) il numero 4) è soppresso

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia."».

---

**2.24**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) L'articolo 48 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – (*Corrispondenza diretta al fallito*). – La corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale deve prontamente inviare al fallito o al legale rappresentante della società od ente dichiarati falliti quella non riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell'ente assog-

gettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.

Qualora il fallito o il legale rappresentante della società od ente assoggettato a fallimento intenda ottenere il rilascio di corrispondenza trattenuta dal curatore presenta istanza al giudice delegato il quale, sentito il curatore, provvede con decreto motivato.

Qualora il curatore non ottemperi agli obblighi di cui al primo comma, il tribunale ne dispone la revoca."».

---

## 2.25

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente lettera:*

«a01) All'articolo 50 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritte le società che sono dichiarate fallite dallo stesso tribunale, nonché di quelle dichiarate altrove se il luogo di nascita del fallito o di costituzione dell'ente si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

È istituita altresì presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura una sezione speciale del registro delle imprese nella quale sono riportati i dati di cui al comma che precede.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.

Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare."».

---

## 2.26

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a01) all'articolo 53 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "I crediti" sono sostituite con le seguenti: "In deroga a quanto previsto agli articoli 2777 e 2778 del codice civile, i crediti";

b) al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il ricavato della vendita è ripartito tra i creditori di cui al primo comma sino alla concorrenza del loro credito e, quando questo è superiore all'importo

ricavato, essi partecipano per l'eccedenza secondo l'ordine di cui all'articolo 2778 del codice civile».

---

## 2.27

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a01) all'articolo 54 del regio decreto n. 267 del 1942, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento».

---

## 2.28

LEGNINI, CALVI, MARITATI, AYALA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ai fini dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si intendono revocabili i soli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie che siano stati posti in essere in pregiudizio del patrimonio del debitore e dei diritti degli altri creditori. Sono altresì revocabili i pagamenti effettuati nell'ambito di rapporti continuativi o reiterati, nei limiti della differenza tra l'ammontare massimo del debito nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo dello stesso alla data della dichiarazione di fallimento».

---

## 2.29

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie» con le seguenti: «Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «70. Effetti della revocazione» con le seguenti: «Art. 70. (Effetti della revocazione)».*

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «160. Condizioni per l'ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 160. (Condizioni per l'ammissione alla procedura)».*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «161. Domanda di concordato» con le seguenti: «Art. 161. (Domanda di concordato)».*

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «163. Ammissione alla procedura» con le seguenti: «Art. 163. (Ammissione alla procedura)» e dopo le parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma», inserire le seguenti: «, il tribunale».*

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «177. Maggioranza per l'approvazione del concordato» con le seguenti: «Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato)».*

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione» con le seguenti: «Art. 180. (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)».*

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «181. Chiusura della procedura» con le seguenti: «Art. 181. (Chiusura della procedura)».*

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti» con le seguenti: «Art. 182-bis. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)».*

*Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole: «Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,» con le seguenti: «Al codice di procedura civile», conseguentemente, nelle lettere a), b), c), d) ed e), sopprimere le parole: «del codice di procedura civile».*

*Al comma 4, lettera c), n. 5), sopprimere, in fine, i seguenti segni di interpunzione: "»."*

*Conseguentemente nella rubrica, dopo la parola: «fallimentare» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».*

---

## 2.30

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, la lettera a) è soppressa.*

---

**2.31**

Antonino CARUSO, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

1. *Al comma 1, alla lettera a):*

1) *sostituire le parole:* «non sono soggetti all'azione revocatoria» *con le parole:* «le disposizioni del presente articolo non si applicano:»;

2) *sostituire la lettera a) dell'articolo 67 ivi richiamato con la seguente:*

«a) ai pagamenti di prestazioni di beni e servizi, effettuati da terzi a favore dell'impresa, quando risulti la effettività della prestazione e il pagamento contestuale o nei termini d'uso;»;

3) *sostituire la lettera b) dell'articolo 67 ivi richiamato con la seguente:*

«b) con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compresi i contratti di somministrazione, di conto corrente o regolati in conto corrente:

I) nel caso in cui sia stata accordata disponibilità di credito senza che il fallito ne abbia utilizzato in eccesso, in relazione alle rimesse da lui eseguite per ripristinare la detta disponibilità in tutto o in parte;

II) nel caso in cui sia stata accordata disponibilità di credito e il fallito ne abbia utilizzato in eccesso, se non con riferimento alla differenza tra la massima esposizione e quella pari o superiore alla disponibilità che era accordata al momento della cessazione del contratto o della dichiarazione di fallimento;

III) nel caso in cui non sia stata accordata al fallito disponibilità di credito, se non con riferimento alla differenza tra la massima esposizione e quella esistente al momento della cessazione del contratto o della dichiarazione di fallimento;».

4) *sostituire la lettera c) dell'articolo 67 ivi richiamato con la seguente:*

«c) agli atti di trasferimento della proprietà di immobili che risultano essere stati destinati prima della dichiarazione di fallimento ad abitazione o ad attività lavorativa dell'acquirente o di suoi parenti o affini, entro il terzo grado»;

5) *alla lettera d) dell'articolo 67 ivi richiamato sostituire le parole:* «che appaia idoneo a consentire il» *con le parole:* «destinato al» *e sostituire le parole:* «sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma del codice civile» *con le seguenti:* «sia stata attestata da una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'impresa ha sede legale, ovvero da più esperti, se il presidente del tribunale ne ravvisi l'opportunità in relazione alla dimensione dell'impresa o alla natura del piano;»;

6) *all'articolo 67 ivi richiamato, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) ai contratti di locazione finanziaria quando è pronunciato il fallimento dell'utilizzatore, con riferimento ai canoni scaduti e pagati.»;

7) *all'articolo 67 ivi richiamato, all'ultimo periodo premettere il seguente:* «Nel caso di pagamenti effettuati tramite intermediari specializzati o tramite procedure di compensazione multilaterale, l'azione revocatoria è proposta nei confronti del destinatario della prestazione.»

8) *sostituire le parole:* «all'istituto di emissione» *con le parole:* «alla banca d'Italia».

2. *Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole:* «, è sostituito dal seguente: "70."» *con le seguenti:* «è abrogato e l'articolo 71 del medesimo è sostituito dal seguente: "71"».

---

### 2.32

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera a) le parole:* «effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» *sono sostituite con le seguenti:* «indispensabili per l'ordinaria attività d'impresa».

---

### 2.33

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 67» del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, la lettera b) è soppressa.*

---

### 2.34

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a), capoverso art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera d), le parole:* «che appaia» *e le parole:* «, quarto comma,» *sono soppresse.*

---

**2.35**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera a), capoverso art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera e), le parole: «in esecuzione del» sino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito dei procedimenti di concordato preventivo, di amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis.».*

---

**2.36**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis). L'articolo 69 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato».

---

**2.37**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) L'articolo 84 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – (*Apposizione dei sigilli*). – Dichiarato il fallimento, il curatore, ove lo ritenga opportuno, procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell'assistenza di un notaio, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.».

2. L'articolo 85 del regio decreto n. 267 del 1942 è abrogato.

3. All'articolo 86, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione».

b) il primo e il secondo comma sono abrogati;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso il

curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del giudice delegato, del comitato dei creditori, del fallito o di chi ne abbia diritto. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato."».

---

### 2.38

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) All'articolo 87 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Inventario)";
- b) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il curatore deve fare l'inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo, con l'assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale. Possono intervenire i creditori.

Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l'inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore"».

---

### 2.39

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) All'articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: »Anche dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell'azienda o di parti di essa";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, con il medesimo provvedimento, indica le condizioni per l'esercizio dell'im-



presa e stabilisce le modalità con le quali il curatore riferisce circa il relativo andamento";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio se il curatore e il comitato dei creditori ne fanno richiesta, ovvero se, sentiti i medesimi, in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità"».

## 2.40

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) Dopo l'articolo 90 del regio decreto n. 267 del 1942 sono inseriti i seguenti:

"Art. 90-bis. – Nel caso di cui all'art. 90 il Curatore, il fallito o i creditori possono presentare istanza di continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa e devono correderla con un progetto economico e finanziario sottoscritto da professionista abilitato che illustri analiticamente gli obiettivi e i risultati da raggiungere e, in particolare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non necessari per l'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economico finanziarie dell'esercizio provvisorio;

d) le modalità di affitto dell'impresa, azienda o parti di essa con l'indicazione delle offerte pervenute o acquisite.

Con il provvedimento autorizzativo al proseguimento provvisorio dell'attività, il Tribunale affida la gestione dell'impresa al Curatore e può, altresì, autorizzare l'imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso che è forfetariamente determinato dal giudice delegato.

I contratti in corso con l'impresa proseguono nell'esercizio provvisorio salva la facoltà del Curatore di recedere dagli stessi.

Le attività di straordinaria amministrazione quali cessioni di beni, dell'azienda o parti di essa anche secondo quanto previsto dal progetto presentato, sono autorizzate dal Tribunale che provvede in camera di consiglio sentiti il Curatore e il Comitato dei Creditori.

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Art. 90-ter. – Ogni semestre durante il periodo di esercizio provvisorio, o alla conclusione di esso se di durata inferiore al semestre, il Curatore deve presentare un rendiconto dell'attività dell'impresa mediante deposito in Cancelleria. Entro quindici giorni dalla presentazione del rendi-

conto, il Comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato per essere informato dal Curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sull'opportunità di proseguire l'esercizio provvisorio.

Il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma precedente ovvero in qualsiasi altro momento ne ravvisi l'opportunità, può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio.

Art. 90-*quater*. — L'esercizio provvisorio è sottoposto in ogni caso al regime fiscale semplificato e il curatore salva l'ipotesi che l'attività duri più di un anno, è tenuto ad un'unica dichiarazione IVA nell'ambito della quale possono essere portati in compensazione eventuali crediti pregressi dell'impresa con obbligazioni sorte nel periodo di prosecuzione provvisoria dell'attività nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria..

Art. 90-*quinquies*. — Il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, anche indipendentemente dalla continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, autorizza:

a) l'affitto dell'azienda o di parti di essa e, ove ricorrano le condizioni di convenienza e garanzia di soddisfacimento per i creditori e di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati, la concessione all'affittuario del diritto di prelazione sull'acquisto dell'azienda;

2) il conferimento in una o più società anche di nuova costituzione dei beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso.

Sia in caso di affitto che di cessione di azienda, è esclusa la di cui all'articolo 2560 del codice civile o di cui ad altre disposizioni di leggi speciali in materia"».

---

## 2.41

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) All'articolo 92 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Avviso ai creditori ed agli altri interessati)";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il curatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro

domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l'espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103"».

---

## 2.42

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 93 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel circondario stesso; tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori sono effettuate al creditore nel domicilio da questo indicato. In mancanza tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale";

«a-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "È facoltà del creditore indicare ulteriori modalità di notificazione e di comunicazione mediante telefax o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è onere dello stesso di comunicare al curatore ogni variazione di domicilio e delle modalità"».

b) al terzo comma dopo le parole: "essere depositati» sono aggiunte le seguenti: "almeno quindici giorni"».

---

## 2.43

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) All'articolo 95 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I crediti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55 sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. Sono altresì ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice";

b) il quarto comma è abrogato».

---

**2.44**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 96 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*(Esame dello stato passivo)*";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'adunanza prevista dal numero 5) dell'articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo";

c) al secondo comma sono soppresse le parole ", nonché dei nuovi documenti esibiti,"».

---

**2.45**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 97 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 97. - (*Esecutività dello stato passivo*). – Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.

I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.

Il curatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l'avvenuto deposito dello stato passivo e il provvedimento assunto in relazione alla stessa, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.».

---

**2.46**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 98. - (*Opposizione a stato passivo*). – Il creditore escluso o ammesso con riserva allo stato passivo del fallimento può impugnare il prov-

vedimento reso dal Giudice Delegato in sede di verifica dei crediti depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
- 2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.

Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.

Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all'opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Il Curatore, a pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i Creditori che intendano intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume, in contraddittorio tra le parti, tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale assume le informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.

Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, i crediti, non contestati da parte del Curatore o dei creditori intervenuti.

Il Tribunale provvede entro venti giorni dall'udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso"».

**2.47**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 99 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - (*Reclamo*) – Il decreto del Tribunale di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.

Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l'udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.

All'udienza il Collegio in contraddittorio assunte le informazioni e le prove necessarie, anche d'ufficio, provvede con decreto motivato.

Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni dalla comunicazione ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».

---

**2.48**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 100 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 100. - (*Impugnazione di crediti ammessi*). – Ciascun creditore, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 97 o dell'avviso di cui all'articolo 110 secondo comma, può impugnare i crediti ammessi nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 98 e 99.

Indipendentemente dalla previsione di cui al comma 1, l'impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile."».

---

**2.49**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dai seguenti:

"Art. 101. - (*Dichiarazioni tardive di crediti*). – Ogni creditore o terzo che vanti diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, può proporre domanda anche successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 16, n. 4, nelle forme e nei termini di cui al presente articolo.

Le domande di cui al comma che precede non possono essere proposte, a pena di decadenza, oltre il termine perentorio di un anno dal deposito del decreto di cui all'articolo 97.

In deroga a quanto previsto dal secondo comma qualora il creditore dia prova di un legittimo impedimento ostativo rispetto al termine perentorio di cui al comma che precede è ammessa la dichiarazione tardiva di credito sino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.

È, altresì, ammessa la dichiarazione tardiva di crediti successivamente al termine di cui al secondo comma qualora il creditore alleggi prova dell'inventariazione di beni successivamente alla scadenza del termine stesso e comunque fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo.

La domanda deve essere presentata con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice Delegato e deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
- 2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei documenti prodotti.

Il Giudice Delegato fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del curatore e del creditore, assegnando termine perentorio di giorni trenta entro il quale il provvedimento dovrà essere notificato al curatore da parte del ricorrente.

Il curatore con dichiarazione motivata da depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata può contestare il credito ed opporsi all'ammissione.

Il Giudice Delegato, sentite la parti all'udienza, con decreto ammette, anche parzialmente, il credito se non vi è contestazione da parte del curatore e qualora lo ritenga fondato, ovvero, respinge la domanda.

In caso di ammissione, il creditore deve allegare entro il termine di giorni quindici copia autentica del decreto al fascicolo del fallimento.

Nello stesso termine il curatore provvede alla modificazione dello stato passivo.

In caso di reiezione della domanda, il decreto è comunicato al ricorrente.

Art. 101-bis. - (*Dei mezzi di impugnazione*) – Il creditore la cui domanda sia stata respinta ai sensi dell'articolo 101 può impugnare il provvedimento reso dal Giudice Delegato depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso, oltre a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 101 deve contenere:

- 1) la determinazione dell'oggetto dell'opposizione;
- 2) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione e le relative conclusioni;
- 3) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, di ulteriori mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e di nuovi documenti prodotti.

Il Presidente nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.

Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.

Il tribunale fissa per la comparizione una udienza in camera di consiglio assegnando all'opponente un termine per la notifica al curatore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Il Curatore, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il Tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale assume le informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.

Il Tribunale ammette con decreto in tutto o in parte anche in via provvisoria i crediti, non contestati da parte del Curatore.

Il Tribunale provvede entro venti giorni dall'udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il provvedimento ha efficacia ai soli fini della partecipazione al concorso.

Il decreto del Tribunale di cui al comma che precede può essere impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.



Il reclamo deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello.

Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l'udienza di comparizione entro 30 giorni dal deposito.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale assegna un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.

All'udienza il Collegio in contraddittorio assume le informazioni e le prove necessarie, anche d'ufficio, provvede con decreto motivato.

Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e segg. cod. proc. civ.».

---

## 2.50

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 102 del regio decreto n. 167 del 1942, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo comma le parole «del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale» sono sostituite dalle seguenti «de decreti del giudice delegato o del tribunale di cui agli articoli 98 e 101-*bis*;

*b)* il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'istanza si propone depositando ricorso presso la cancelleria del Presidente della sezione fallimentare dalla comunicazione di cui all'articolo 97.

Il ricorso deve contenere:

1. L'indicazione del tribunale, del Giudice Delegato e del fallimento;
2. le generalità del ricorrente, e l'indicazione del domicilio eletto nel Comune del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda e le relative conclusioni;
5. l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il Presidente nomina i componenti del Collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.

Il Giudice Delegato non può far parte del collegio.

Il Collegio fissa all'opponente, un termine non inferiore a trenta giorni, per la comparizione in Camera di Consiglio, assegnando termine

perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Il creditore contro il quale è proposta l'istanza, pena di decadenza, deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendano intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il tribunale, previo esperimento del tentativo di conciliazione, assume in contraddittorio tra le parti o d'ufficio tutte le informazioni e le prove ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale provvede entro venti giorni dall'udienza con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il decreto del tribunale di cui all'articolo che precede può essere impugnato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla Corte di Appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto motivato con ricorso da depositare presso la Cancelleria della Corte di Appello.

Il Presidente nomina i componenti del Collegio e fissa l'udienza di comparizione entro trenta giorni dal deposito.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del reclamante entro il termine assegnato dal Consigliere Relatore, il quale concede un termine alle Parti resistenti per il deposito di memorie.

All'udienza il Collegio in contraddittorio assume le informazioni e le prove necessarie, anche d'ufficio, provvede con decreto motivato.

Contro il decreto reso dalla Corte di Appello può essere proposto entro il termine trenta giorni ricorso avanti la Corte di Cassazione nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile».

---

## 2.51

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) Dopo l'art. 103 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

Art. 103-bis: "Ottenuta l'ammissione a passivo ai sensi degli articoli 97 o 101 della presente legge, il creditore può emettere nota di valutazione dell'imposta sul valore aggiunto. La stessa è inoltrata al curatore, il quale provvede alle conseguenti modificazioni dello stato passivo surrogando

per il corrispondente importo l'amministrazione finanziaria e dando comunicazione alla stessa"».

---

## 2.52

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) L'articolo 104 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – (*Programma di liquidazione*). – Il curatore entro sei mesi dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 33, redige e deposita uno specifico programma di liquidazione dell'attivo corredato dal parere del comitato dei creditori. Il giudice delegato, sentite le parti, può chiedere al curatore che siano apportate le modificazioni che ritiene opportune. Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato con decreto ed è attuato a norma delle disposizioni successive"».

---

## 2.53

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) L'articolo 105 del regio decreto n. 267 del 1942 dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il giudice delegato può disporre, su istanza del curatore corredata dal parere del comitato dei creditori, la cessione anche in unico contesto, di più attività o dell'azienda o di rami d'azienda nonchè di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 se sono compresi solo i beni mobili nello stesso indicati ovvero taluno dei diritti di cui all'articolo 108-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 se sono compresi beni immobili».

---

## 2.54

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) L'articolo 106 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato or-

dina, con decreto, il trasferimento del bene e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi"».

---

## 2.55

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) L'articolo 107 del regio decreto n. 267 del 1942, l'ultimo periodo del quarto comma è sostituito il seguente:

«La somma ricavata dalla vendita dei frutti e gli interessi maturati sul ricavato delle vendite sono distribuite col prezzo degli immobili relativi».

---

## 2.56

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) L'articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 108. – (*Modalità della vendita degli immobili*). – Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Il giudice delegato, se non sono presentate offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile, su proposta del curatore, con il consenso del comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, avendo disposto idonee forme di pubblicità, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo. Il giudice delegato può in qualunque momento sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa accompagnata da cauzione per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Un estratto dell'ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti"».

---

**2.57**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) Dopo l'articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

"Art. 108-bis. – (*Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili*). La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori.

Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 108"».

---

**2.58**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) Dopo l'articolo 108 del regio decreto n. 267 del 1942, è inserito il seguente:

"Art. 108-bis. (*Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi*). – Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle relative leggi speciali.

Il giudice delegato, dopo averne accertato il valore, dispone con ordinanza, la vendita dei diritti di cui al comma preecedente su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori, stabilendone le modalità"».

---

**2.59**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 110 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche perché sia loro

consentito l'esercizio del diritto di cui all'articolo 100 in relazione ai crediti ammessi successivamente al decreto di cui all'articolo 97 e al precedente riparto»;

b) il terzo comma è sostituito da seguente: «I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre opposizione al progetto di riparto nella forme di cui agli articoli 98 e 99. Decorso tale termine, il curatore chiede che il giudice delegato dichiari esecutivo il progetto di riparto. Se sono proposte opposizioni, il progetto di riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto delle opposizioni. Il provvedimento che decide sull'opposizione dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate"».

---

## 2.60

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 113 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Devono essere altresì trattenute, e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalle procedure per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato"».

---

## 2.61

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 116 del regio decreto n. 267 del 1942, al numero 4) le parole: "altrimenti provvede a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "altrimenti trasmette gli atti al Presidente del tribunale che nomina componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio. Il giudice delegato non può far parte del collegio. Si applicano al procedimento gli articoli 98, escluso il decimo comma, e 99"».

---

**2.62**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 117 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al secondo comma, sostituire le parole: "nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 113, se la condizione non si è ancora verificata", con le seguenti: "nei casi previsti dall'articolo 113, comma 1, numero 3 e comma 2, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato,".

a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il giudice delegato nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori, che vi consentono, siano assegnati in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti d'imposta in relazione ai quali non sia stato ancora eseguito il rimborso".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale, o la banca designati ai sensi dell'articolo 16. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il curatore dà notizia al Ministero dell'economia e delle finanze delle somme depositate, indicando il depositario e la data di scadenza del deposito. Il depositario esegue analoga comunicazione per ogni prelievo eseguito dagli aventi diritto"».

---

**2.63**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:*

«b-bis) All'articolo 118 del regio decreto n. 267 del 1942, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;"».

---

**2.64**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 119 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Il curatore comunica, mediante raccomandata o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura, indicandone sinteticamente le motivazioni"».

---

**2.65**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 121 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al primo comma, le parole: "già chiuso" sono soppresse;
  - b)* al secondo comma, al numero 2), le parole: "abbreviandoli non oltre la metà" sono soppresse».
- 

**2.66**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) dopo il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto il seguente:

"Il fallito è altresì ammesso a proporre un concordato che, fermo l'integrale pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore, preveda:

- a)* la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei;
  - b)* trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma e alla natura privilegiata del credito, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati medesimi"».
-



**2.67**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 125 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sulla proposta di concordato il giudice delegato chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, riferisce al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale se ritiene la proposta ammissibile e conveniente, valutata, se del caso, la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, ne ordina la comunicazione immediata ai creditori, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine, non inferiore a venti né superiore a trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione e può contenere la contestazione in merito all'eventuale inserimento del credito nelle classi".

b) al secondo comma, dopo la parola: "giudice" è inserita l'altra: "delegato"».

---

**2.68**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 126 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: "del comitato dei creditori" sono inserite le seguenti: "nel sito internet del tribunale," e in fine sono aggiunte le seguenti: ", nonché in altre forme ritenute opportune"».

---

**2.69**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 127 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Se è proposta domanda di concordato ai sensi del primo comma dell'articolo

124, hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risolto, cessano gli effetti della rinuncia";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Ove siano previste diverse classi di creditori non si applicano le disposizioni del primo comma e il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe la quale rappresenti almeno i due terzi dei crediti ammessi alla classe medesima"».

---

## 2.70

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 128 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, dopo le parole: "Il concordato" sono inserite le seguenti: "proposto ai sensi del primo comma dell'articolo 124"».

---

## 2.71

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) l'articolo 129 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 129. – (*Concordato e giudizio di omologazione*). – Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, in calce al verbale previsto dall'articolo 125, secondo comma, dichiara respinta la proposta di concordato.

Se le maggioranze sono raggiunte il giudice delegato invita il fallito a presentare istanza al tribunale per il giudizio di omologazione. Qualora tale istanza non venga presentata, la domanda di concordato si intende rinunciata. Il presidente del tribunale nomina i componenti del collegio, tra i quali un relatore che riferisce in camera di consiglio.

Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il collegio fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione del fallito e del curatore. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale e notificato, a cura del fallito, al curatore e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il fallito, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il curatore deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

Il tribunale pronuncia entro venti giorni dall'udienza, sentenza immediatamente esecutiva con cui omologa o respinge il concordato.

Il collegio indica altresì la banca presso cui devono essere depositate le somme per l'adempimento del concordato.

Il decreto stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato.

Se la proposta di concordato prevedeva la concessione di ipoteche a garanzia, il tribunale assegna al curatore un breve termine per la relativa iscrizione.

La sentenza è comunicata alle parti del giudizio e al curatore che provvede a darne notizia ai creditori ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.

Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è divenuta definitiva, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso la banca indicata nella sentenza stessa"».

---

## 2.72

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1 , dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) l'articolo 130 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

---

**2.73**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 131 - (*Appello contro la sentenza*). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti. Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.

La sentenza della corte d'appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile"».

---

**2.74**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) Gli articoli 142, 143, 144 e 145 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

---

**2.75**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) All'articolo 146 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, dopo le parole "dal curatore" sono inserite le altre: "così come previsto dall'articolo 2394-*bis* del medesimo codice";

b) il terzo comma è abrogato.

---

## 2.76

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) L'articolo 147 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 147. - (*Società con soci a responsabilità illimitata*). – La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell'atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, si domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell'articolo 15.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22."».

---

## 2.77

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«*b-bis*) Gli articoli 155, 156, 157, 158 e 159 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati.

---

**2.78**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h), i) e l).*

---

**2.79**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma secondo, lettera d) secondo periodo dopo le parole: «di un professionista» sono aggiunte le parole: «in possesso dei requisiti».*

---

**2.80**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) l'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 162. (Inammissibilità della domanda. Il tribunale) ove ritenga insussistenti le condizioni per l'ammissione alla procedura, ovvero nel caso di mancato conseguimento della maggioranza di cui all'articolo 177, sentito il pubblico ministero e il debitore, può dichiarare il fallimento del debitore previo accertamento dello stato di insolvenza."».*

---

**2.81**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*«e-bis) L'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 162. - (Inammissibilità della proposta). – Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo."».*

---

**2.82**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) All'articolo 166 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato per via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del Tribunale che l'ha pronunciato, sotto la categoria procedure concorsuali minori. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.».

---

**2.83**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) All'articolo 171 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il giudice delegato, sentito il commissario giudiziale, provvede alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori, delle relative cause di prelazione e dell'eventuale suddivisione in classi e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza e collocazione dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria o classe i relativi importi e le cause di prelazione.";

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del deposito, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati, sulle relative cause di prelazione e sui criteri di suddivisione nelle classi."».

---

**2.84**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) L'articolo 173 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 173. - (*Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura*).  
– Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dis-

simulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato il quale, esperite le opportune indagini, ne riferisce al tribunale. Il collegio, di cui non può far parte il giudice delegato, se ritiene sussistenti i fatti di cui sopra, dichiara il fallimento del debitore dopo averlo ascoltato con le modalità di cui all'articolo 15.

Con le modalità di cui al comma precedente, il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori."».

---

## 2.85

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) L'articolo 179 del regio decreto n. 267, del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 179. - (*Mancata approvazione del concordato*). – Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma del secondo comma dell'articolo 162 dopo aver sentito il debitore."».

---

## 2.86

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) L'articolo 183 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 183. - (*Appello contro la sentenza di omologazione*). – La sentenza del tribunale è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il presidente nomina i componenti del collegio e designa il consigliere relatore. Fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti.



Assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.

Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con sentenza.

La sentenza della corte d'appello può essere impugnata entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione con ricorso nelle forme di cui agli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile."».

---

## 2.87

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) All'articolo 187 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ferma le condizioni di cui al primo comma, la domanda può essere altresì proposta se vi siano comprovate possibilità di riuscita di un piano di risanamento dell'impresa al termine del quale verrà riconosciuto ai creditori un trattamento predeterminato, anche differenziato tramite la suddivisione in classi secondo interessi economici omogenei."».

---

## 2.88

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*. All'articolo 188 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo;

*b)* al numero 4) le parole "otto giorni" sono sostituite con le altre: "quindici giorni"».

---

**2.89**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis). Dopo l'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 188-bis. – I creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo che precede, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni, di merito, sull'eventuale piano di risanamento, nonché quelle sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione e sull'eventuale suddivisione in classi"».

---

**2.90**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 189 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole: ", esclusi i creditori aventi diritto di prelazione sui beni dei debitori" sono soppresse;

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Se la proposta è formulata ai sensi dell'articolo 187, secondo comma, la stessa è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta è approvata se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori appartenenti a ciascuna classe, che rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima e se il giudice delegato ritiene che non debba avere effetto la mancata approvazione del progetto da parte di una o più classi di creditori, qualora la maggioranza delle classi l'abbia approvato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano ricevere dall'esecuzione del progetto un soddisfacimento non inferiore alle altre alternative concretamente praticabili».

---

**2.91**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«l-bis) All'articolo 190 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel termine di quindici giorni, decorrente per

il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame. Il giudice delegato non può far parte del collegio"».

---

## 2.92

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) All'articolo 193 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, dopo la parola "obbligazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero che il progetto di risanamento non può essere regolantemente adempiuto"».

---

## 2.93

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) All'articolo 195 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole "uno o più creditori" sono inserite le altre "ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente il deposito della richiesta o l'apertura del procedimento nel caso di cui al settimo comma non rileva ai fini della competenza come sopra indicata";

*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.";

*b-bis)* al terzo comma le parole "notificata e affissa" sono sostituite con le altre "notificata affissa e resa pubblica";

*c)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. Indipendentemente dalla previsione di cui al quarto comma, l'opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.";

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Avverso la sentenza che pronuncia sull'opposizione può essere proposto appello nella forma di cui all'articolo 19".

---

## 2.94

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 200 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo 51, nè possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione."».

---

## 2.95

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 203 del regio decreto n. 257 del 1942, al terzo comma, sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».

---

## 2.96

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 206 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a trentamila euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia"».

---

**2.97**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) L'articolo 207 è sostituito dal seguente:

"Art. 207. – (*Comunicazione ai creditori e ai terzi*). – Il Commissario Liquidatore con la scorta delle scritture contabili della società e dell'altre notizie che può raccogliere deve compilare l'elenco dei Creditori con l'indicazione dei rispettivi titoli di prelazione nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono acquisiti agli atti della Procedura e vengono allegati alla prima relazione predisposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 205.

Il Commissario Liquidatore comunica, mediante raccomandata, telefax o posta elettronica, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi che devono far pervenire le loro domande con le forme, modi e tempi di cui all'articolo 208 e con l'espresso avvertimento che le domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103"».

---

**2.98**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) L'articolo 208 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:

"Art. 208. – (*Domande dei creditori e dei terzi*). – I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono proporre domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 209.

La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 93, primo comma, nonché il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni."».

---

**2.99**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 209 del regio decreto n. 267 del 1942, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentito l'imprenditore o gli amministratori della so-

cietà debitrice, forma l'elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il termine di cui al presente comma è prorogabile dall'autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.

Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100, sono proposte, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario ai sensi del comma precedente, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 93."».

---

## 2.100

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 210 del regio decreto n. 267 del 1942, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l'autorità di vigilanza ordina, entro trenta giorni con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi».

---

## 2.101

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 213 del regio decreto n.267 del 1942, dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Espletati i sopraddetti adempimenti l'autorità di vigilanza dichiara, su richiesta del commissario liquidatore, la chiusura della procedura. (\*) Ove esista o venga istituito, il provvedimento è altresì inserito nel sito *Internet* dell'autorità di vigilanza medesima"».

---

**2.102**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) All'articolo 214 del regio decreto n. 267 del 1942, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opposenti possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del terzo comma"».

---

**2.103**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:*

«l-bis) l'articolo 216 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 216. Bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'imprenditore in lividuale. È punito con la reclusione da due a sei anni l'imprenditore dichiarato fallito che versando in stato di insolvenza, ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato i suoi beni che, a norma delle leggi civili, sono destinati al soddisfacimento dei creditori ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.

La stessa pena si applica all'imprenditore dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti previsti dal primo comma.

La stessa pena si applica all'imprenditore dichiarato fallito che con dolo ha cagionato la propria insolvenza.

La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».

---

**2.104**

BOREA, ZICCONI, NOCCO

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) Al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 216, al primo comma, le parole: "È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che" sono sostituite con le seguenti: "È punito con la reclusione da due a quattro anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento";

2) all'articolo 216, al terzo comma, le parole: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, primo o" sono sostituite con le seguenti: "È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni il fallito che, nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero";

3) all'articolo 217, al primo comma, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente" sono sostituite con le seguenti: "È punito con l'arresto da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente";

4) all'articolo 218, al primo comma, le parole: "con la reclusione" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto";

5) all'articolo 219, al primo comma, le parole: "fino alla metà" sono soppresse;

6) all'articolo 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui ricorra la circostanza prevista dalla prima parte del numero 6) dell'articolo 61 del codice penale, le pene sono ridotte dalla metà ai due terzi";

7) all'articolo 220, le parole: "con la reclusione da sei a diciotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un anno";

8) all'articolo 220, il secondo comma è abrogato;

9) all'articolo 223, al secondo comma, dopo le parole: "prevista dal primo comma dell'articolo 216 se" sono inserite le seguenti: ", nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento";

10) all'articolo 223, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a sei anni se i fatti indicati nei commi precedenti sono stati commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

11) all'articolo 224, al primo comma, al numero 2) dopo la parola: "hanno" sono inserite le seguenti: ", nei cinque anni antecedenti la dichiarazione di fallimento,";

12) all'articolo 224, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni se i fatti indicati nel



comma precedente sono stati commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite e soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

13) all'articolo 225, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La pena è aumentata della metà se la società dichiarata fallita è soggetta alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

14) all'articolo 232, al primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni";

15) all'articolo 232, al terzo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni";

16) all'articolo 236, al primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "da sei mesi a tre anni"».

---

## 2.105

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

"Art. 216-*bis*. - (*Bancarotta fraudolenta documentale dell'imprenditore individuale*). - È punito con la reclusione da due a sei anni l'imprenditore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, con lo scopo di recare pregiudicio ai creditori o di ostacolare l'accertamento di irregolarità di gestione ovvero li ha tenuti o ne ha omessa la tenuta, se obbligatoria per legge, in modo da non rendere possibile o da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore dichiarato fallito che durante la procedura sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili.

La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'im-

presa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».

---

## 2.106

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) dopo l'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

"Art. 216-*bis*. - (*Bancarotta fraudolenta preferenziale dell'imprenditore individuale*). - È punito con la reclusione da uno a quattro anni l'imprenditore dichiarato fallito che, versando in stato di insolvenza, prima o durante la procedura fallimentare, con lo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue, senza giustificato motivo, pagamenti o altre prestazioni estintive di obbligazioni ovvero concede o simula titoli di prelazione.

La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento qualora questi, consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore, lo induce ad effettuare il pagamento o altra prestazione estintiva di obbligazione.

La stessa pena si applica altresì a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita, ovvero ha cagionato il dissesto con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di cinque anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese"».

---

## 2.107

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«*l-bis*) L'articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 217. - (*Bancarotta semplice dell'imprenditore individuale*). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni l'imprenditore dichiarato fallito che ha aggravato il proprio stato di insolvenza, omettendo intenzionalmente la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento.

La stessa pena si applica a coloro che commettono taluno dei fatti preveduti come reato dal presente articolo e che svolgono funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione della società dichiarata fallita."».

---

**2.108**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«*l-bis*) L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso».

---

**2.109**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«*l-bis*) L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 219. - (*Circostanze aggravanti e attenuanti*). – Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti dagli articoli 216 e 217, la pena è aumentata fino alla metà.

Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità per i creditori, ovvero se vi è stato ricorso al credito con dissimulazione dello stato di insolvenza, la pena è aumentata fino alla metà.

Se i reati previsti nel presente titolo hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità per i creditori, la pena è diminuita fino alla metà.

Le pene previste per i reati indicati nel presente titolo sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso di:

a) riparazione, prima del giudizio, del danno patrimoniale ai creditori, mediante restituzioni o integrale risarcimento;

b) consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari, da parte dell'autore del fatto, prima dell'emanazione del provvedimento richiamato dall'articolo 232 o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima l'esercizio dell'azione penale"».

---

**2.110**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«*l-bis*) L'articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 232. - (*Domande di ammissione di crediti simulati o distrazione senza concorso con l'insolvente*). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, presenta, anche per interposta persona, domande di ammissione al passivo di crediti o domande di restituzione o separazione di beni ai sensi dell'articolo 93 inesistenti, in tutto o in parte.

Se le predette domande sono ritirati prima del provvedimento di cui all'articolo 97 o se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale, la pena è ridotta da un terzo a due terzi.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, non essendo creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente, consapevole dello stato di insolvenza o dell'apertura della procedura di fallimento, sottrae beni, anche immateriali, dello stesso e li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente ovvero commette fatti che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio del fallito senza il suo concorso.

Se i beni sottratti al patrimonio del fallito sono restituiti o reintegrati anche per equivalente la pena è diminuita da un terzo a due terzi"».

---

**2.111**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:*

«*l-bis*) L'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 233 - (*Falsa esposizione di dati o informazioni o altri comportamenti fraudolenti*). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque espone o omette false informazioni imposte dalla legge per l'apertura della procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo al fine di potervi accedere ovvero, nel corso delle predette procedure, commette alcuno dei fatti indicati dagli articoli 216 e seguenti ovvero simula crediti inesistenti o pone in essere altri comportamenti fraudolenti, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze.

La stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto"».

---

**2.112**

CALVI, AYALA, MARITATI, LEGNINI, CAVALLARO, ZANCAN, BATTISTI

*Al comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:*

«*l-bis*) Dopo l'articolo 233 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono inseriti i seguenti:

"Art. 233-bis. - (*False o omesse rappresentazioni nella definizione di accordi stragiudiziali*). – In caso di accordi stragiudiziali fra il debitore e i suoi creditori per la composizione del dissesto sono puniti con la reclusione fino a tre anni l'imprenditore o i soggetti indicati negli articoli 223 e 224 che, ai fini del perfezionamento degli accordi stessi, esponcano informazioni false o omettano informazioni determinanti, simulino crediti inesistenti o pongano in essere comportamenti fraudolenti al fine di influire sulla formazione delle maggioranze. Con la stessa pena sono puniti i creditori che ricevano pagamenti o accettino promesse al fine dell'espressione del proprio voto.

La pena stabilita nel comma precedente è diminuita se i fatti ivi previsti non sono risultati determinanti per il perfezionamento dell'accordo.

Art. 233-ter. - (*Cause di esclusione della punibilità in presenza di accordi stragiudiziali*). – È esclusa la punibilità allorchè i fatti di cui agli articoli 216 e seguenti siano stati posti in essere durante o in esecuzione degli accordi stragiudiziali, sempre che a tali accordi abbiano regolarmente aderito creditori rappresentanti almeno il 40 per cento dei crediti."».

---

**2.113**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) L'articolo 241 del regio decreto n. 267 del 1942, è abrogato.

---

**2.114**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) Gli articoli 256, 262 e 264 del regio decreto n. 267 del 1942, sono abrogati».

---

**2.115**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In caso di sottoposizione a procedure concorsuali, per tutto il periodo di durata della procedura stessa, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o interessi per omesso o non esatto versamento di importi dovuti nei confronti di pubbliche amministrazioni.».

---

**2.116**

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, esclusa la previsione della lettera *c)* del secondo capoverso della lettera *a)*, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente articolo. La previsione della lettera *c)* del secondo capoverso della lettera *a)* si applica a tutte le fattispecie non ancora definite con sentenza passata in giudicato.».

---

**2.117**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 2, sopprimere le parole «nell'ambito delle procedure iniziate».*

---

**2.118**

FERRARA, FIRRARELLO

*Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «nonché alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise con sentenza passata in giudicato».*

---

**2.119**

NOCCO, FIRRARELLO

*Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», aggiungere le seguenti: «nonché alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora decise con sentenza passata in giudicato».*

---

**2.120**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**2.121**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Su istanza del debitore, da formularsi entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine il debitore, entro i successivi trenta giorni, formula una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo nel rispetto dei novellati articoli 160 e 161».

---

**2.122**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a.01. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro".

---

### 2.123

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a.01. All'articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può inoltre in tutti i procedimenti proporre istanza di rimessione alle sezioni unite ai sensi dell'articolo 376, secondo comma.

2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 76. - (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».

---

### 2.124

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a.01. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

---



**2.125**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«a.01. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - (*Responsabilità aggravata*). – Se risulta che la parte soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di due volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite. In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».

---

**2.500**

CARUSO Antonino, SEMERARO, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, ZANCAN, TIRELLI, DONADI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, MARITATI, AYALA, BOBBIO, BRUTTI Massimo, CAVALLARO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, CONSOLO, MANFREDI, FASSONE

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

A) dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

*b-bis*) All'articolo 164 del codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

B) dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

*c-bis*) L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale».

*c-ter*) Gli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 183. - (*Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo

102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167 dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. - (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

C) sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Al libro III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Titolo esecutivo*). – L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All'articolo 476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All'articolo 479 al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma dell'articolo 170».

4) All'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è anche inserito in appositi siti *internet* almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

b) nel terzo comma dell'articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente:

«Art 492. - (*Forma del pignoramento*). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488 secondo comma».

6) All'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

b) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione».

8) All'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente

«Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525».

11) All'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma prece-

dente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

12) All'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525».

13) L'articolo 527 è abrogato.

14) All'articolo 528 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

15) All'articolo 530, quinto comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All'articolo 532 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

17) L'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 534-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

18) All'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza».

19) All'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

20) All'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore»;

b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.».

21) All'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;

b) al primo comma è anteposto il seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485;

c) sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

22) L'articolo 563 è abrogato.

23) L'articolo 564 è sostituito dal seguente:

«Art. 564. - (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo 563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564».

25) L'articolo 567 è sostituito dal seguente:

«Art. 567. - (*Istanza di vendita*). – Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

26) L'articolo 569 è sostituito dal seguente:

«Art. 569. - (*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*). – A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, provvede alla nomina dell'esperto e a fissare l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando



un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 571. - (*Offerte d'acquisto*). - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice

ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. - (*Gara tra gli offerenti*). – Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto».

28) L'articolo 575 è abrogato.

29) All'articolo 576, comma 1, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;».

30) L'articolo 580 è sostituito dal seguente:

«Art. 580. - (*Prestazione della cauzione*). – Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Art. 585. - (*Versamento del prezzo*). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata».

32) All'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). - Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (*Istanza di assegnazione*). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (*Provvedimento di assegnazione*). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.

*Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell'esecuzione).* – Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concor-

rendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.».

34) All'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

35) All'articolo 598 dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis».

36) All'articolo 600 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568».

37) All'articolo 608 il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

38) Dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente».

39) All'articolo 611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell'esecuzione», sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All'articolo 615 al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo».

41) All'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

42) L'articolo 624 è sostituito dai seguenti:

«Art. 624. - (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Art. 624-*bis*. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.».

D) dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

*e-bis*) Al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 669-*quinquies*, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le seguenti: «anche non rituali»;

2) All'articolo 669-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*b*) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

*c*) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

3) All'articolo 669-*decies*, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedi-

mento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimesa al primo giudice».

5) All'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

6) Dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

«Art. 696-bis. - (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di



provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

8) All'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703».

*e-ter*) al capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso,

il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (*Comparizione personale delle parti*). - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (*Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza*). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis. - (*Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore*). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tri-

bunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo".

3-ter. al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 70-ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

2) L'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 169-bis. - (*Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

3) Dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

"Art. 169-quater. - (*Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri".

4) Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto*). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
- 2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.

L'esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art 173-quater. – L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47".

5) Gli articoli 179-*bis* e 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 179-*bis*. - (*Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione*). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.

Art. 179-*ter*. - (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno di tali professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali.

Il Presidente del Tribunale forma quindi l'elenco dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-*bis*, primo comma del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".

6) L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

"Art.181. - (*Disposizioni sulla divisione*). – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, del codice fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.".

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*), *e-ter*), *3-bis* e *3-ter* entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

### 2.126

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Il comma secondo dell'articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale"».

---

### 2.127

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 136 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"».

---

### 2.128

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) l'articolo 139 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 139. – (*Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio*). – Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto



nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.

Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».

---

## 2.129

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

*a-bis)* al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità";

*b)* il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140 o 143"».

---

## 2.130

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) l'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 147. – (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21"».

---

**2.131**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 149 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto"».

---

**2.132**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

2. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

3. All'articolo 155 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

---

**2.133**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 164 del Codice di procedura civile, all'ultimo comma la parola: "ultimo" è sostituita dalla seguente: "secondo"».

---

**2.134**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dieci giorni della notificazione della citazione al convenuto" sono sostituite dalle seguenti "venti giorni dal perfezionamento nei riguardi del convenuto, della notificazione della citazione", le parole: "cinque giorni" sono sostituite con le seguenti: "dieci giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione con l'attestazione dell'avvenuta consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I termini di cui al primo comma, se la citazione è notificata a più persone, decorrono dalla data dell'ultima notificazione"».

---

**2.135**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni"».

---

**2.136**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«c-bis) l'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art 180. — (*Forma di trattazione*). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale"».

---

**2.137**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«c-bis) l'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 183. — (*Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa*). – All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza entro un termine

non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L'ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti"».

---

### 2.138

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«c-bis) l'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 184. – (*Udienza di assunzione dei mezzi di prova*). – Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a primi"».

---

### 2.139

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:*

«c-bis) all'articolo 186-bis del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inserite le seguenti parole: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"».

---

**2.140**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

«c-bis) all'articolo 18-ter del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inserite le seguenti parole: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione"».

---

**2.141**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) All'articolo 186-quater del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricordo notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

---

**2.142**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria"».

---

**2.143**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "Se il testimone regolarmente intimato

non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro"».

---

**2.144**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 256 del codice di procedura civile le parole: "Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse».

---

**2.145**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura del valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva"».

---

**2.146**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 283. – (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

---

**2.147**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 293 del codice di procedura civile al primo comma è aggiunto, in fine: "nel caso di decisione del giudice istruttore in funzione unico la parte contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni"».

---

**2.148**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291"».

---



**2.149**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis). All'articolo 369 del codice di procedura civile, al primo comma la parola "venti" è sostituita dall'altra "quaranta".

---

**2.150**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 373 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: "l'irreparabile danno," sono inserite le seguenti: "anche sotto il profilo della possibilità di insolvenza di una delle parti,"».

---

**2.151**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:*

«d-bis) L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 379. – (Discussione). – All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche».

---

**2.152**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Deliberazione di sentenza o di ordinanza.";

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro quindici giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori quindici giorni. Non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione del dispositivo";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

Ad ogni altro effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente"».

---

### 2.153

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 392 del codice di procedura civile al primo comma le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

---

### 2.154

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 447-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "affitto di aziende" sono inserite le seguenti: ", nonché quelle aventi ad oggetto l'occupazione senza titolo di immobili urbani,"».

---

**2.155**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo la parola: "danaro" sono inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di rilascio";

b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».

---

**2.156**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) all'articolo 476 del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"».

---

**2.157**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) all'articolo 479 del codice di procedura civile, al secondo comma, sopprimere le parole da: "ma se esso" fino a: "norma dell'articolo 170"».

---

**2.158**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice

competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, (...), i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore (...) è redatto processo verbale *che lo stesso sottoscrive*. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione".

L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».

---

## 2.159

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 495 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al primo comma, le parole: 'In qualsiasi momento anteriore alla vendita' sono sostituite dalle seguenti: 'Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569';

b) al quarto comma, le parole: 'nove mesi' sono sostituite con le altre: 'diciotto mesi'".».

---

**2.160**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione."».

---

**2.161**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo"».

---

**2.162**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 512 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 512. - (*Risoluzione delle controversie*). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e de-

bitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

---

### 2.163

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525"».

---

### 2.164

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 525 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529"».

---

### 2.165

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 526 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 525";

b) le parole: "se muniti di titolo esecutivo" sono soppresse.

---

## 2.166

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato».

---

## 2.167

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza"».

---

## 2.168

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 529, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole: "muniti di titolo esecutivo"».

---

**2.169**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 530, quinto comma, del codice di procedura civile, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"».

---

**2.170**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione"».

---

**2.171**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) L'articolo 534-bis del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 534-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita con incanto*). – Il giudice con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti nel relativo elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti con-



seguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le pressioni della presente sezione"».

---

**2.172**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) all'articolo 546 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza".

---

**2.173**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) all'articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».

---

**2.174**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 559 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incumbenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi da la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto"».

---

## 2.175

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 560 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia";

b) al primo comma è anteposto il seguente: "I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità"».

---

## 2.176

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 563 del codice di procedura civile è abrogato.

2. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 564. – (*Facoltà dei creditori intervenuti*). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita

partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti".

3. Agli articoli 561, comma 2, 565 e 566 del codice di procedura civile, le parole: "nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564"».

---

**2.177**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630"».

---

**2.178**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 569 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 con la medesima ordinanza, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il ter-

mine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione."».

---

## 2.179

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto."».

---

## 2.180

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 572 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o di un creditore intervenuto, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577."».

---

**2.181**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 575 del codice di procedura civile è abrogato».

**2.182**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 584 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico di gli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa."».

**2.183**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado

sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"».

---

## 2.184

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569."».

---

## 2.185

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: "sede" è inserita la seguente: "preferibilmente"; dopo le parole: "nel circondario" sono inserite le seguenti: "o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario" e dopo le parole: "576 e seguenti" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti";

b) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola: "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

d) al quinto, sesto e settimo comma, la parola: "notaio" è sostituita, ovunque ricorra, con le seguenti: "professionista delegato";

e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617".

---

## 2.186

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 591-ter, al primo comma, ovunque ricorra, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "professionista delegato"».

---

## 2.187

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis"».

---

## 2.188

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis"».

---

**2.189**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) 1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà"».

---

**2.190**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis Dopo l'articolo 608 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 608-bis. – L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte eseguita e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario precedente"».

---

**2.191**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

"e-bis) All'articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione", sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti"».

---

**2.192**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 615 del codice di procedura civile, al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo"».

---



**2.193**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".

---

**2.194**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo i sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma"».

---

**2.195**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole: "è ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine di venti giorni dalla udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e"».

---

**2.196**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: "autentici", ovunque ricorre, e le parole: ", purché bollate e vidimate nelle forme di legge e" sono soppresse».

---

**2.197**

CICCANTI, TAROLLI

*Al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) Il comma 2 dell'articolo 642 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».

---

**2.198**

FRANCO Paolo

*Al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«e-bis) Il comma 2 dell'articolo 642 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"2. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».

---

**2.199**

BASTIANONI, GIARETTA, CASTELLANI

*Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 642 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documen-

tazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione"».

---

## 2.200

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) All'articolo 642 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo", sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; e la parola: "ma è soppressa"».

---

## 2.201

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "sospendere" sono inserite le seguenti: "o revocare anche in parte";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655"».

---

## 2.202

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) all'articolo 657 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili"».

---

**2.203**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) all'articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto disposto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili"».

---

**2.204**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:*

«e-bis) all'articolo 665 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili"».

---

**2.205**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 669-*quinquies* del codice di procedura civile, al primo comma, dopo la parola: "in arbitri" sono aggiunte le seguenti: "anche non rituali"».

---

**2.206**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

b) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:

"Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di danno temuto (emessi) ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quanto la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo"».

---

## 2.207

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 669-*decies* del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Salvo che non sia stato proposto reclami ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istanza deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*, possono essere () richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza"».

---

**2.208**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore".

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice"».

---

**2.209**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 696 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche alla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica"».

---

**2.210**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via pre-

ventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili"».

---

## 2.211

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma"».

---

**2.212**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703"».

---

**2.213**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 706. - (*Forma della domanda*). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi a deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi presentate".

Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi coniugi durante il matrimonio.

2. Nel primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile, le parole: "senza assistenza di difensore", sono sostituite dalle seguenti: "con l'assistenza di difensori".

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto".



3. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 708. - (*Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente*). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole, anche d'ufficio, e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* ridotti a metà.

Con l'ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma possono essere revocati o modificati, dal giudice istruttore".

4. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 709-*bis*. - (*Udienza di comparizione trattazione davanti al giudice istruttore*). – All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184"».

---

**2.214**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione"».

---

**2.215**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) le disposizioni del terzo comma dell'articolo 133, del terzo comma dell'articolo 134 e dell'ottavo comma dell'articolo 183, del codice di procedura civile come introdotti dalla presente legge, limitatamente all'utilizzazione della posta elettronica, entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora alla scadenza di tale termine non sia possibile completare l'organizzazione necessaria per l'applicabilità delle richiamate disposizioni il Ministro della giustizia, con proprio decreto motivato, può differire il predetto termine fino ad un massimo di ulteriori 360 giorni».

**2.216**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente».

---

**2.217**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate

«disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:

"Art. 87. - (*Produzione di documenti*). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 183 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice. Resta ferma la possibilità di produzione di documenti nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice e in tal caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale"».

---

## 2.218

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».

---

## 2.219

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo la parola "ai notai" sono aggiunte le seguenti: "2 gli avvocati e ai dottori commercialisti"».

2. Dopo l'articolo 169-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-quater . Elenco degli avvocati dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

3. L'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanti di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

4. L'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti comunicano ogni anno ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

---

## 2.220

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 173-bis. - (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). – Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

- 2) una sommaria descrizione del bene;
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
- 4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;
- 5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati, o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti».

«Art. 173-ter. – 1. Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili».

---

## 2.221

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) la citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito ai convenuti a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

---

**2.222**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) all'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Il Tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. La Corte d'appello che dichiara ammissibile l'azione, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo"».

---

**2.223**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 2721 del codice civile è abrogato».

---

**2.224**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis) l'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La

domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensivi sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, con l'assistenza di un difensore. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, da, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questa. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-*bis* del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167,

primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.

12. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

13. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

14. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

15. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

16. L'appello è deciso in camera di consiglio.

17. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

---

## 2.225

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: "Esenzione fiscale" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile»;

- c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
-



**2.226**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

---

**2.227**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore».

---

**2.228**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 4, lettera c), è sostituita dalla seguente:*

c) all'articolo 8 apportare le seguente modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha ri-

chiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente»;

2) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato» e della data di restituzione»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore";

4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";

5) il sesto comma è abrogato».

---

**660<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3344)** *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti da 2.1 a 2.230 all'articolo 2, di cui è stata avviata l'illustrazione nelle precedenti sedute, essenzialmente inerenti al diritto fallimentare, nonché dell'emendamento X1.0.102, inerente alla stessa materia e ai subemendamenti riferiti allo stesso (allegati al resoconto della seduta antimeridiana).

Dopo che le restanti proposte emendative in questione vengono date per illustrate dai presentatori, il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.230, 2.120, 2.29, X1.0.102, nonché sui subemendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/5.

Esprime invece parere contrario su tutte le altre proposte emendative precedentemente citate dal Presidente, rimettendosi al Governo per quel che concerne gli emendamenti 2.119 e 2.115.

Su invito del PRESIDENTE, che richiede al Governo la predisposizione di una relazione tecnica in merito all'emendamento 2.229, e l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS e del relatore IZZO, la Commissione accantona l'esame della proposta 2.229.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 2.29, nonché sui subemendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/5. Presenta inoltre il subemendamento di natura meramente re-

dazionale X1.102/100 (pubblicato in allegato al resoconto) all'emendamento governativo X1.0.102, raccomandando l'accoglimento dello stesso.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.115, nonché sugli emendamenti 2.119 e 2.120, evidenziando riguardo a tali due proposte emendative da ultimo citate, che le stesse intervengono su procedimenti già pendenti, creando ingiustificate disparità di trattamento.

Si passa alle votazioni delle proposte emendative in questione.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.28.

Successivamente posto ai voti viene accolto l'emendamento 2.29.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 2.30 a 2.79.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.80, precisando che lo stesso elimina l'automaticità della dichiarazione di fallimento del debitore nelle ipotesi in cui il Tribunale ritenga insussistenti le condizioni per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo – consistenti in particolare nello stato di crisi dell'impresa e non più quindi nello stato di insolvenza – prefigurando in tali casi un accertamento effettivo dello stato di insolvenza.

Il senatore NOCCO (*FI*), il senatore SALERNO (*AN*) e il senatore FASOLINO (*FI*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.80.

Il sottosegretario VEGAS prospetta l'opportunità di una bocciatura tecnica della proposta emendativa 2.80, al fine di consentire un ulteriore approfondimento di tali profili nella successiva fase dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti l'emendamento 2.80 viene quindi respinto.

Successivamente con separate votazioni vengono altresì respinti gli emendamenti da 2.81 a 2.102.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.103, che posto ai voti, viene respinto.

Dopo che il senatore NOCCO (*FI*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 2.104, vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti da 2.105 a 2.114.

Il relatore IZZO (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.115.

Successivamente, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.116, 2.117 e 2.118.

Il senatore NOCCO (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.119.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) preannuncia a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sull'emendamento 2.120, evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso riveste una valenza tecnico-interpretativa, differenziandosi da quella contemplata nella proposta emendativa 2.119, anche perché nella fattispecie prefigurata dall'emendamento 2.120 non vengono lesi i diritti di una delle parti.

Dopo che il relatore IZZO (*FI*) e il sottosegretario VEGAS hanno formulato parere favorevole sulla proposta emendativa 2.120, modificando l'avviso contrario precedentemente espresso in ordine alla stessa, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l'emendamento 2.120.

Il PRESIDENTE ricorda, quindi, che gli emendamenti da 2.121 a 2.228, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori nella precedente seduta e che l'esame dell'emendamento 2.229 è stato precedentemente accantonato; la Commissione approva, poi, con apposita votazione, l'emendamento 2.230.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato un nuovo emendamento X1.0.102/101.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra la proposta X1.0.102/101 (pubblicata in allegato al resoconto), volta a ridefinire la qualifica di credito privilegiato e le somme corrisposte a titolo di IVA relativa ai crediti chirografari.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene necessario acquisire una relazione tecnica per conoscere i profili finanziari della proposta del relatore, trattandosi di una norma che incide sul gettito dell'IVA. Peraltro, qualificando come privilegiate le suddette somme, si produce anche l'effetto di ridurre, a parità di condizioni, la massa attiva del fallimento sulla quale, in taluni casi, può trovare capienza il credito vantato dall'erario nei confronti del fallito.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ricorda che tale questione è stata già esaminata dalla Commissione in altra sede e, pur riconoscendo la rilevanza del problema sotteso, fa presente che già nelle passate occasioni era stata rilevata la portata finanziaria della disposizione in esame.

Il sottosegretario VEGAS, pur condividendo nel merito l'obiettivo dell'emendamento, rileva che con esso si modifica la normativa del codice

civile, agendo anche al di là delle norme concernenti il fallimento. Propone di accantonare, pertanto, tale proposta o di valutare una reiezione tecnica per un ulteriore approfondimento da riservare alla fase dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE rileva che, peraltro, l'emendamento riguarda tutte le procedure esecutive previste dal codice civile, non limitandosi alle procedure fallimentari. Condivide, pertanto, l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione in merito.

Il relatore IZZO (*FI*), dopo aver ribadito la finalità positiva dell'emendamento, si dichiara comunque disponibile ad accantonarne l'esame ovvero procedere ad una sua riformulazione, stante le posizioni assunte dai colleghi e dal Governo.

Si passa alla votazione dei subemendamenti alla proposta X1.0.102.

Sulla proposta X1.0.102/1 interviene, in dichiarazione di voto favorevole, il senatore MORANDO (*DS-U*).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti X1.0.102/1 e X1.0.102/100 vengono approvati.

Poste separatamente ai voti, vengono poi respinte le proposte da X1.0.102/2 a X1.0.102/4.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta X1.0.102/5, interviene il senatore LEGNINI (*DS-U*), il quale rileva che la riforma dei reati fallimentari proposta dalla maggioranza non corrisponde alle esigenze del Paese. Le proposte avanzate dall'opposizione, invece, sono state elaborate al fine di offrire una più equilibrata graduazione delle sanzioni rispetto alle condotte criminose.

Interviene, poi, il senatore NOCCO (*FI*) in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta in esame, rilevando che essa è in grado di dare soluzione alla rilevante incertezza che attualmente si riscontra in materia.

Posta ai voti, la proposta X1.0.102/5 viene, poi, approvata.

Il PRESIDENTE ricorda che la proposta X1.0.102/101 è stata previamente accantonata, pertanto, propone di accantonare anche la proposta X1.0.102. Propone, altresì, di passare all'esame delle proposte X1.0.103, X1.0.104, nonché dei relativi subemendamenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Si passa all'esame delle proposte X1.0.103, X1.0.104, nonché dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in merito all'emendamento X1.0.103, pur condividendone il merito, invita il relatore al ritiro dello stesso, anche al fine di porre le condizioni migliori per una rapida conversione in legge del decreto in questione anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE, preso atto della richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, ritira la proposta X1.0.103. Dichiara, altresì, di ritirare l'emendamento X1.0.104.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto decaduti i relativi subemendamenti. Invita, quindi, il relatore a elaborare una riformulazione della proposta X1.0.102/101, previamente accantonata, al fine di concludere l'esame delle proposte concernenti il regime dei crediti IVA nelle procedure fallimentari. A tal fine, propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,40.*

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato un nuovo testo della proposta X1.0.102/101.

Il RELATORE illustra quindi la proposta X1.0.102/101 (testo 2) (pubblicata in allegato al resoconto), rilevando che, a differenza della formulazione precedente, è stato ridotto l'ambito di applicazione della norma, concernente il regime di privilegio dei crediti IVA, limitandolo alle procedure fallimentari.

In dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento X1.0.102/101 (testo 2) interviene il senatore MORANDO (DS-U) preannunciando, tuttavia, il voto contrario sulla proposta X1.0.102.

Con l'avviso favorevole del Governo, la Commissione approva la proposta X1.0.102/101 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione della proposta X1.0.102.

Posto ai voti, l'emendamento X1.0.102 viene poi approvato.

Il PRESIDENTE propone altresì di accantonare l'esame di tutti i restanti emendamenti all'articolo 2 da 2.231 a 2.268 (pubblicati in allegato al resoconto), prevalentemente concernenti la riforma delle professioni, e di passare all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Conviene la Commissione e gli emendamenti da 2.231 a 2.268 vengono quindi accantonati.

Si passa all'esame delle proposte recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 (pubblicate in allegato al resoconto).

Il sottosegretario VEGAS illustra la proposta 2.0.9 evidenziando che essa è finalizzata ad un migliore impiego delle risorse comunitarie.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra la proposta 2.0.14 concernente il pagamento con modalità telematica dei valori bollati.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.0.9 e parere contrario sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 in merito alle quali invita i relativi proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario. Infine sull'emendamento 2.0.14, a propria firma, si rimette al Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore tranne sulla proposta 2.0.14 per la quale invita il relatore al ritiro. Pur condividendo, infatti, l'intento della proposta ritiene che sulla materia si debba procedere con estrema cautela al fine di verificare l'efficacia delle norme concernenti analoga materia che sono state già introdotte con il decreto-legge n. 7 del 2005.

Il RELATORE, tenuto conto della esigenza espressa dal Governo, dichiara di ritirare la proposta 2.0.14.

Tenuto conto del parere del Relatore, il senatore NOCCO (*FI*) ritira l'emendamento 2.0.10.

Si passa alle votazioni degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

In dichiarazione di voto sulla proposta 2.0.2, identica alle 2.0.1 e 2.0.3, interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) manifestando sconcerto in merito alla valutazione svolta dal relatore sulla proposta in questione. Si tratta infatti di una proposta sui privilegi di crediti concernenti la materia del lavoro, materia per la quale è già previsto un regime privilegiato. Preannuncia la presentazione di una proposta emendativa in Assemblea che persegua la stessa finalità riformulata, tuttavia, come criterio di delega.



Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario in quanto la proposta è volta ad introdurre modifiche al codice civile che non trovano una collocazione idonea nel provvedimento in titolo.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti identici 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Viene poi respinta la proposta 2.0.4. Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti identici 2.0.5 e 2.0.6. Sono poi respinte con separate votazioni le proposte 2.0.7 e 2.0.8.

Posta ai voti la proposta 2.0.9 viene poi approvata.

Con separate votazioni sono poi respinti tutti gli altri emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 da 2.0.11 a 2.0.15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 ed a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra tutte le proposte emendative a sua firma rilevando che la semplificazione, obiettivo condiviso in linea di principio anche dall'opposizione, si muove tuttavia, nel contesto del provvedimento in esame, nel solco della legge obiettivo, ovvero attraverso un'estesa applicazione del silenzio-assenso anche al settore dei beni culturali ed ai piccoli comuni. Si tratta di una liberalizzazione assoluta che impedisce un equilibrato governo del territorio e che trova la manifesta opposizione del proprio Gruppo politico. Anche sulle norme concernenti l'autenticazione della sottoscrizione per gli atti aventi ad oggetto l'alienazione dei beni mobili registrati, rileva che la semplificazione è accompagnata tuttavia da una significativa riduzione del gettito derivante dal prelievo fiscale sui notai.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) illustra la proposta 3.62 soppressiva dei commi 4, 5 e 6, rilevando che la liberalizzazione proposta dal Governo produce effetti negativi sia sul gettito, per le minori entrate erariali prelevate sui redditi prodotti dai notai e su quelli dei soggetti attualmente preposti ai compiti che ora si intendono liberalizzare, sia sulla certezza del diritto, stante la previsione contenuta nel comma 5.

Il RELATORE illustra la proposta 3.94, che rinvia ad uno o più regolamenti governativi la fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, prevedendo analoga misura anche per gli enti pubblici nazionali. La proposta in questione rende anche di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta ad un'istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio ha valore di provvedimento amministrativo di accoglimento. Viene altresì chiarito che, nei casi in cui un'attività è stata avviata a seguito di una denuncia

di inizio attività o del silenzio dell'amministrazione, non vengono meno i poteri amministrativi di vigilanza, prevenzione e controllo sull'attività svolta dall'impresa stessa, attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi. Viene, infine, prevista l'istituzione di una struttura di supporto al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione, il riassetto e la qualità della regolamentazione. Dà poi per illustrata la proposta 3.102.

Il senatore FASOLINO (FI) illustra l'emendamento 3.103 rilevando che esso consente una più efficiente trasmissione dei dati delle ricette del Servizio sanitario nazionale al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia evitando il rischio di frammentazione del canale di trasmissione delle suddette informazioni.

Tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 e quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo sono quindi date per illustrate.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

#### **661<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005 in conversione, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi allo stesso articolo 3. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei relativi pareri.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.61, a sua firma, evidenziando che si tratta di una mera correzione formale del testo, e 3.87 del Governo. Invita invece i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti, di analogo tenore, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59 e 3.60. Si rimette quindi alle valutazioni del Governo per quanto concerne le proposte emendative 3.67, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.102, 3.103, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Per quanto concerne in particolare l'emendamento 3.94 a propria firma, che sostituisce integralmente il comma 6 dell'articolo 3 del testo, che interviene in materia di semplificazione amministrativa, tenendo conto del parere negativo espresso dalla Commissione affari costituzionali, ritiene opportuna una valutazione approfondita, mentre, relativamente all'emendamento 3.0.4 osserva che lo stesso, al comma 3, richiama a copertura dei relativi oneri alcune risorse delle quali occorre verificare l'effettiva sussistenza. Infine, esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che anche l'emendamento 3.0.3 presenta evidenti problemi dal punto di vista finanziario, recando oneri privi di copertura. Poiché tale problema sussiste in effetti per molti degli emendamenti presentati, ritiene opportuno precisare che, pur svolgendosi il relativo esame in sede referente, per cui la Commissione bilancio non è titolata ad esprimere dei pareri, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, come nella sede consultiva, non di meno nella valutazione dei vari emendamenti la Commissione terrà adeguatamente conto anche degli aspetti finanziari, sia per quanto concerne la quantificazione che la copertura degli eventuali oneri.

Interviene quindi sull'emendamento 3.94, ricordando che la 1a Commissione permanente, nel relativo parere reso alla Commissione bilancio, ha espresso osservazioni critiche su tale proposta, che corrisponde ad un emendamento presentato dal relatore in Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 3186 (semplificazione 2005). La Commissione affari costituzionali, pertanto, rileva che la sede normativa più appropriata per introdurre le disposizioni in esame non potrebbe che essere il disegno di legge annuale di semplificazione, anche perché l'emendamento è stato già approvato dalla 1a Commissione, con alcune, significative modifiche che renderebbero evidentemente non condivisibile, per la stessa Commissione, il testo proposto in Commissione bilancio.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.61 e 3.94 del relatore, mentre si rimette alla Commissione per

quanto concerne la proposta 3.103 ed invita ad accogliere la proposta 3.87 del Governo. Esprime altresì parere contrario relativamente agli altri emendamenti in esame, con particolare riguardo per quelli sui quali il relatore si è rimesso al Governo: osserva infatti che tali emendamenti affrontano questioni certamente rilevanti ma che non attengono strettamente con i temi del rilancio della competitività sui quali verte il decreto-legge in conversione. Poiché lo stesso appare oggettivamente complesso e articolato, anche in quanto si è reso necessario l'inserimento di una serie di deleghe legislative e di norme di ampia portata, ritiene inopportuno appesantire ulteriormente il testo con disposizioni concernenti materie più eterogenee, che potranno trovare migliore collocazione in altre sedi e in altri strumenti normativi.

Per quanto riguarda poi specificamente la proposta 3.94 del relatore, in materia di semplificazione amministrativa, si dichiara consapevole delle motivazioni che hanno portato la Commissione affari costituzionali ad esprimere il parere negativo già richiamato dal relatore, legate anche alla necessità di tenere conto delle proposte normative già elaborate dalla Commissione stessa sulla medesima tematica. Tuttavia, ritiene che il decreto-legge in esame, assicurando una procedura più celere e tempi più certi, rappresenti lo strumento migliore per modificare la normativa vigente in questo settore, che aspetta da tempo un intervento in tal senso, ferma restando naturalmente, la possibilità di effettuare i necessari coordinamenti e raccordi con le proposte già elaborate dalla Commissione affari costituzionali, anche nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché sui relativi emendamenti aggiuntivi.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 (identico all'emendamento 3.2) e 3.3.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.7 e sugli identici 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 e 3.9 osserva come si tratti di proposte presentate da un ampio ventaglio di forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, proprio perché recano disposizioni ampiamente condivise. Mentre infatti la formulazione recata dal testo al comma 1, capoverso articolo 19, dell'articolo 3, limita l'introduzione della denuncia di inizio attività, tesa a sostituire tutti i vari atti autorizzatori attualmente necessari, solo per alcune specifiche attività imprenditoriali o professionali, i suddetti emendamenti ampliano ulteriormente la possibilità di ricorso al predetto strumento di semplificazione, così contribuendo ad un ulteriore snellimento dei vari adempimenti burocratici. Chiede quindi di considerare con attenzione le suddette proposte emendative.

Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo che le questioni sollevate dal senatore Morando siano meritevoli di adeguata considerazione, pro-

pone tuttavia di respingere gli emendamenti indicati, per poi ripresentarli per l'Assemblea, che appare una sede più opportuna per i necessari approfondimenti.

Il relatore IZZO (*FI*) concorda con la proposta del Presidente, dichiarandosi disponibile a riconsiderare gli emendamenti indicati per l'esame in Assemblea.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti da 3.4 a 3.9 vengono quindi respinti.

Con successive, separate, votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*DS-U*), volto a sostenere l'emendamento 3.12, in quanto amplia il ricorso alla denuncia di inizio attività alle attività imprenditoriali in senso generale, l'emendamento stesso, posto ai voti, non viene approvato.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) prende la parola per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.15 che, posto successivamente in votazione, non viene approvato.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.16 a propria firma, sottolineando come lo stesso tenda ad escludere un eccessivo allentamento dei controlli pubblici, conseguente alla semplificazione amministrativa, per la materia, estremamente delicata, della sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, invita poi ad una riflessione più generale sulle conseguenze, per la Pubblica amministrazione, delle disposizioni introdotte dal testo in esame che, se si propongono giustamente l'obiettivo di snellire gli *iter* burocratici e semplificare gli adempimenti per cittadini ed imprese, tuttavia impongono tempi eccessivamente ristretti alle varie amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività. Ciò, oltre a produrre il rischio di un allentamento o addirittura di una eliminazione di controlli e verifiche in taluni casi indispensabili, potrebbe di fatto paralizzare l'attività stessa di molti uffici pubblici, soprattutto degli enti territoriali, già gravemente penalizzati negli ultimi anni dalla nefasta politica del Governo, che da un lato grava tali enti di compiti sempre più pesanti in nome di un malinteso decentramento amministrativo, dall'altro, però, riduce le risorse finanziarie e blocca le assunzioni di nuovo personale. Come sottolineato in un recente articolo da Sabino Cassese, ritiene che tale approccio sia da stigmatizzare, in quanto potrebbe condurre ad un autentico «sfascio» della Pubblica amministrazione,

mortificando il lavoro dei pubblici dipendenti e peggiorando la qualità dei servizi da rendere ai cittadini.

L'emendamento 3.16, posto ai voti, risulta respinto.

Con successive, separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 3.17 a 3.52.

Sull'emendamento 3.53 esprime poi il proprio voto favorevole il senatore MORANDO (*DS-U*), precisando che lo stesso consente alle imprese di presentare la denuncia di inizio attività anche per il tramite di agenzie di servizi, costituite su base associativa, con ciò favorendo l'aggregazione tra più imprese e l'accesso, anche per quelle di piccole e medie dimensioni, ai vantaggi della semplificazione con evidenti risparmi in termini di costo e di tempo. Ritiene quindi non comprensibile il parere negativo del relatore e del Governo.

Il sottosegretario VEGAS, pur comprendendo le ragioni esposte dal senatore Morando, osserva che gli adempimenti connessi alla denuncia di inizio attività potrebbero essere più agevolmente svolti direttamente dalle singole imprese, anziché ricorrere ad agenzie esterne. L'interposizione di soggetti intermedi tra le imprese e la pubblica amministrazione, tra l'altro, mal si concilia con l'intento delle norme in esame di avviare una reale semplificazione amministrativa.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) si associa alle osservazioni del senatore Morando, precisando che la richiesta di potersi avvalere di agenzie specializzate per i vari servizi amministrativi, proviene dalle stesse imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni come le aziende artigiane. Tali agenzie, tra l'altro, sarebbero costituite dalle stesse associazioni di categoria, con ciò favorendo processi di aggregazione e collegamento «a rete» tra queste realtà imprenditoriali che non potrebbero che avvantaggiare il nostro sistema produttivo e, in definitiva, rilanciarne la competitività. Chiede quindi una valutazione positiva dell'emendamento 3.53 ovvero, in caso di reiezione, una sua riconsiderazione per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.53 viene respinto. Con successive, separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 3.54 e 3.55.

Avendo il senatore TAROLLI (*UDC*), anche a nome del proponente Ciccanti, chiesto l'accantonamento dell'emendamento 3.59, il presidente AZZOLLINI osserva che lo stesso ha contenuto identico o analogo alle proposte 3.56, 3.57, 3.58 e 3.60, per cui propone di disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e gli emendamenti da 3.56 a 3.60 vengono accantonati.

Viene quindi posto ai voti, e approvato, l'emendamento 3.61.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti da 3.62 a 3.73.

Dopo un intervento del proponente CICCANTI (*UDC*), volto a sottolineare come l'emendamento 3.74 abbia carattere meramente di chiarimento interpretativo rispetto alla norma del testo, che potrebbe ingenerare equivoci in quanto i funzionari ministeriali e dell'Automobil Club d'Italia richiamati all'articolo 3, comma 4, del testo in esame, sono già ricompresi nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, citato nel medesimo comma 4, il PRESIDENTE propone una rielezione tecnica dell'emendamento per una sua successiva riconsiderazione in sede di esame per l'Assemblea.

Gli emendamenti 3.74 e 3.75 identici, posti congiuntamente ai voti, risultano quindi non approvati. Analogamente, con separate votazioni, risultano non approvati gli emendamenti da 3.76 a 3.86.

Viene invece posto in votazione e approvato l'emendamento 3.87 del Governo.

Con ulteriore, separato scrutinio, risultano quindi respinte le proposte da 3.88 a 3.91.

Dopo un intervento del senatore CICCANTI (*UDC*), volto a sostenere l'emendamento 3.92 a sua firma, sottolineando l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 3, l'emendamento 3.92 e l'identico 3.93, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla proposta 3.94, sulla base del citato parere della 1a Commissione, pur tenendo conto della valutazione positiva espressa dal rappresentante del Governo, propone di procedere al suo accantonamento, nonché dei relativi subemendamenti, onde verificare la possibilità di recepire le proposte normative già elaborate dalla Commissione affari costituzionali sulle medesime materie, certamente meritevoli di adeguata attenzione. Osserva inoltre che il citato emendamento andrebbe comunque riformulato per la parte relativa alla copertura finanziaria di cui al comma 6-*terdecies*, posto che la stessa ha cadenza solo triennale, a fronte di oneri permanenti (quelli derivanti dalla Commissione di cui al comma 6-*undecies*).

Ritiene pertanto che la suddetta proposta di accantonamento, ove accolta dal relatore, consentirebbe allo stesso di formulare un nuovo testo

dell'emendamento 3.94, che oltre a dare soluzione ai problemi testé richiamati, potrebbe raccogliere un'intesa più ampia tra le forze politiche.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) concorda con la proposta del Presidente, rilevando tra l'altro, che il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali è per molti versi più chiaro e completo rispetto a quello dell'emendamento 3.94 del relatore. Ad esempio, il capoverso 4 del comma 6-ter dell'emendamento non sembra escludere in maniera precisa dalla procedura semplificata del silenzio assenso le domande di autorizzazione relative alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, che potrebbero non essere ricomprese nella definizione di «atti e procedimenti» ivi indicata.

Anche il senatore MORANDO (*DS-U*) condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento 3.94, per redigere una nuova proposta che tenga conto del testo già elaborato dalla Commissione affari costituzionali, sottolineando che sullo stesso si era registrata una larghissima intesa da parte di tutte le forze politiche.

Il relatore IZZO (*FI*), in replica al senatore Ripamonti, osserva che la formulazione del capoverso 4 del comma 6-ter dell'emendamento 3.94 a propria firma, dovrebbe essere idonea ad escludere il rischio paventato circa l'applicazione del meccanismo del silenzio assenso anche alle domande di autorizzazione che intervengono nelle materie citate. Si dichiara comunque disponibile ad un accantonamento della proposta emendativa e a verificare la possibilità di recepire anche le norme già elaborate dalla Commissione affari costituzionali ed ogni altra modifica utile a migliorare la qualità del testo, al fine di giungere ad una proposta il più possibile ampia e condivisa.

La Commissione conviene, infine, di accantonare l'emendamento 3.94 nonché tutti i relativi subemendamenti dal 3.94/1 al 3.94/34.

Vengono quindi posti in votazione separatamente e respinti gli emendamenti da 3.95 a 3.99.

Su richiesta del senatore TAROLLI (*UDC*) vengono poi accantonati l'emendamento 3.100 e l'identico 3.101.

Il relatore IZZO (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.102.

Sull'emendamento 3.103, in replica ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (*DS-U*), il sottosegretario VEGAS precisa che la proposta consente alle farmacie di affidare la raccolta e la trasmissione al Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle ricette mediche alle associazioni di categoria. Tale possibilità, frutto di un accordo tra l'Ordine dei farmacisti ed il Servizio sanitario nazionale, mira a ridurre il numero



degli errori frequentemente riscontrati nella trasmissione dei suddetti dati, che riveste estrema importanza in quanto sulla loro scorta viene calcolato l'ammontare della spesa farmaceutica nazionale.

L'emendamento 3.103, posto ai voti, risulta quindi approvato.

Dopo che il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) ha sottolineato il carattere simbolico dell'emendamento 3.104, volto a segnalare al Governo i problemi di una corretta tariffazione dei servizi svolti per le pratiche relative alla motorizzazione civile (in particolare dai notai), l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

Con separate votazioni, risultano indi non approvati gli emendamenti 3.105 e 3.106.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Sull'emendamento 3.0.2 (identico all'emendamento 3.0.1) interviene in dichiarazione di voto il proponente CICCANTI (*UDC*), sottolineando come lo stesso miri a semplificare tutti i complessi adempimenti di tipo autorizzativo necessari per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti della rete nazionale, equiparando le procedure a quelle, molto più semplici, previste per le reti elettriche con un'unica autorità amministrativa responsabile. Ciò potrebbe agevolare notevolmente la liberalizzazione dei mercati interni del gas (richiesta peraltro anche dalle direttive comunitarie) e l'ammodernamento del settore energetico nel suo complesso.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si dichiara favorevole all'emendamento citato, osservando che la parte più significativa dello stesso non concerne tanto gli effetti di incentivazione alla realizzazione dei gasdotti nazionali, quanto quelli sui gasdotti di adduzione dall'estero. La liberalizzazione del mercato interno del gas, infatti, ancorché necessaria, riguarda essenzialmente la fase di distribuzione, che arrecherebbe limitati vantaggi agli utenti finali (cittadini ed imprese) in termini di minori tariffe, posto che queste dipendono piuttosto dalla fase di approvvigionamento, attualmente in regime di monopolio. Si tratta di un problema strategico sui cui richiama un'adeguata attenzione, sottolineando come occorra pertanto incentivare la ricerca di fornitori alternativi e come, in tal senso, la previsione di procedure semplificate per realizzare gasdotti dall'estero possa senz'altro contribuire a liberalizzare anche il mercato degli approvvigionamenti, accrescendo l'indipendenza energetica e la competitività del Paese.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 (identico al 3.0.2), nonché i restanti emendamenti da 3.0.3 a 3.0.5.

Il presidente AZZOLLINI propone infine di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, da tenersi lunedì 15 aprile alle ore 17,30.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 20,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, venerdì 15 aprile, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 9,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 22.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo di conversione del decreto-legge

### **x1.0.102/100**

IL GOVERNO

*All'emendamento x1.0.102 al comma 2, lettera b) n. 6, la parola: «introdurre» è sostituita con la seguente: «ridurre»; al comma 2, lettera b) n. 9 le parole: «crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «crediti insinuati».*

---

### **x1.0.102/101 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'emendamento x1.0.102, al comma 2, in fine, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis. prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto».*

---

### **x1.0.102/101**

IL RELATORE

*All'emendamento x1.0.102, al comma 2, in fine, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis. prevedere la modifica della disciplina del codice civile in materia di privilegi prevedendo che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui all'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto».*

---

**x1.0.103**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

"1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei principi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.

4. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM).

6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

#### **x1.0.104/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 1, dopo la parola: «incongruenze» aggiungere la seguente: «formali» e alla parola: «antinomie» aggiungere la seguente: «eventuali».*

---

**x1.0.104/2**

ZANDA, GIARETTA

*All'emendamento x1.0.104, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al D.P.C.M. 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonchè predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni».

b) all'articolo 3, le parole: "nonchè da soggetti privati", sono abrogate».

---

**x1.0.104/3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

---

**x1.0.104/4**

ZANDA, GIARETTA

*All'emendamento x1.0.104, sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

«3. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 5, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 6. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 8.

4. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 3 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

5. Gli elenchi di cui al comma 3 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione».

*Conseguentemente sopprimere la lettera g) del comma 6.*

---

**x1.0.104/5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 3, sostituire le parole: «ante-riormente al 1° gennaio 1970» con le seguenti: «successivamente al 1° giugno 2001».*

---

**x1.0.104/6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 3, sopprimere la lettera a).*

---

**x1.0.104/7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o siano comunque obsolete».*

---

**x1.0.104/8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I decreti legislativi sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

*Conseguentemente sopprimere i commi da 7 fino alla fine.*

---

**x1.0.104/9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 4 sopprimere le parole: «o al riassetto».*

---

**x1.0.104/10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, sopprimere il comma 5.*

---

**x1.0.104/11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 5, sostituire le parole da: «anteriormente» fino alla fine con le seguenti: «successivamente al 15 giugno 2001 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2006».*

---

**x1.0.104/12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 6, sopprimere la lettera c).*

---

**x1.0.104/13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 6, sopprimere la lettera g).*

---



**x1.0.104/14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 11, dopo le parole: «parere definitivo» aggiungere le seguenti: «e vincolante».*

---

**x1.0.104/15**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento x1.0.104, al comma 12, sopprimere le parole: «una sola volta» e il secondo periodo.*

---

**x1.0.104**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

2. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

3. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubbli-

cate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

6. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

- f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
- g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 3.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 8, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

8. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

9. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

10. La Commissione:

- a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 5 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

11. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 3, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

12. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo del decreto-legge

### 2.80

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«*e-bis*) l'articolo 162 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:

"Art. 162. (Inammissibilità della domanda. Il tribunale) ove ritenga insussistenti le condizioni per l'ammissione alla procedura, ovvero nel caso di mancato conseguimento della maggioranza di cui all'articolo 177, sentito il pubblico ministero e il debitore, può dichiarare il fallimento del debitore previo accertamento dello stato di insolvenza."».

---

### 2.229

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Dopo il comma 1, nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7-*bis*. – (*Obbligazioni bancarie garantite*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti

e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debentrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «legge fallimentare» inserire le seguenti: «, al codice civile».*

---

**2.230**

TIRELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis). I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti».

---

**2.231**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.232**

CAVALLARO

*Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.*

---

**2.233**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«5. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

6. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 9, possono essere riconosciute.

7. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente comma 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, prelieve le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

8. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente comma 6 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

9. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;

d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro».

---

## 2.234

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.235**

CAVALLARO

*Al comma 5, dopo le parole: «relative funzioni», aggiungere le seguenti: «con una quota ridotta della metà».*

---

**2.236**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il numero degli iscritti agli albi professionali non può comunque superare il 50 per cento».*

---

**2.237**

ASCIUTTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e comma 6 per le professioni di geometra, perito agrario, perito industriale e agrotecnico si applicano a partire dall'anno 2006».*

---

**2.238**

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

*«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:*

- a) necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti;*
  - b) svolgimento di attività professionali per le quali il cittadino utente non sia in grado di valutare la qualità della prestazione;*
  - c) possibilità che dalla inadeguatezza della prestazione professionale derivino danni sociali».*
-



**2.239**

CAVALLARO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi Ordini».

---

**2.240**

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti. Sono demandati al CNEL e all'Autorità sulla concorrenza i pareri vincolanti sulla necessità di istituire nuovi ordini».

---

**2.241**

CICCANTI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.242**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.243**

CICCANTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritti in un Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il Governo è delegato, entro 12 mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente, come oggetto della Associazione stessa, quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che preveda l'elaborazione di forme di assicurazione per responsabilità professionale;

c) le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, fatte le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

Sono iscritte al Registro le Associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

Il Governo è delegato a stabilire, alla fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per la istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.244

CAVALLARO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti alle Associazioni per l'iscrizione nel registro sulla base dei seguenti principi:

a) Il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio delle professioni, né di sovrapposizione alle attività dalla legge riservate a professionisti iscritti ad Ordini. La denomina-

zione delle professioni non ordinistiche deve rispettare il principio di leale concorrenza;

b) Le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto della Associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro, che determini l'ambito della professione; che preveda, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) Le Associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) Le Associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di validità.

8-bis. Sono iscritte al Registro le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'elenco del CNEL, pur con l'obbligo di adeguarsi ai requisiti stabiliti entro e non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro.

8-ter. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali alle professioni che sono iscritte al Registro».

---

## 2.245

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Si intendono nuove professioni riconosciute tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, non ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, che abbiano costituito associazioni professionali iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle attività produttive dispone tale iscrizione sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

8-bis. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni di professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

8-ter. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni debbono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

8-quater. Il Ministero delle attività produttive, con apposito regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina la materia e cura il rispetto ed il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo, sottoponendo le associazioni ad apposita vigilanza».

---

## 2.246

GRILLOTTI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le Associazioni costituite da professionisti non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile vengono iscritte in un Registro istituito presso il Ministero di giustizia. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, a definire i requisiti richiesti alle Associazioni per l'iscrizione nel Registro sulla base dei seguenti principi:

a) il riconoscimento delle Associazioni non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio della professione, né di sovrapposizione alle attività della legge riservate a professionisti iscritti ad ordini;

b) le Associazioni per poter essere iscritte devono essersi dotate di uno statuto che preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti; che garantisca un ordinamento interno a base democratica; che escluda ogni fine di lucro; che determini l'ambito della professione; che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

c) le associazioni devono disporre di strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'associazione, per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

d) le associazioni, di natura privata e costituite su base volontaria, possono rilasciare agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all'aggiornamento profes-

sionale ed al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale con la previsione di un limite temporale di attività».

---

## 2.247

FASOLINO, GENTILE

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

Conseguentemente ancora, aggiungere il seguente periodo:

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro firmazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività presidenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.248

IERVOLINO

*Al comma 8, sopprimere la parola: «regolamentate».*

---

## 2.249

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, sopprimere la seguente parola: «regolamentate».*

---

## 2.250

GIARETTA

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche», con la seguente: «riservate».*

---

**2.251**

IERVOLINO

*Al comma 8, sostituire la parola: «tipiche» con la seguente: «riservate».*

---

**2.252**

BATTAFARANO, PASQUINI, CADDEO, LEGNINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presso il Ministero delle attività produttive è tenuto il registro delle associazioni riconosciute. Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico, le generalità dei componenti degli organi amministrativi. Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere: a) come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico; b) il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative; c) una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.*

*Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione: a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico; b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione; c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.*

*Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.*

*Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.*

*Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istitu-*

zione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

## 2.253

GIARETTA

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

- come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;
- il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura tempore, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.



Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.254

IERVOLINO

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni rappresentative delle professioni riconosciute.

Il registro è istituito con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e contiene:

- 1) i dati identificativi dell'associazione;
- 2) lo statuto ed il codice etico;
- 3) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

Le associazioni, al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite tra coloro che esercitano la stessa professione e gli statuti devono espressamente prevedere:

– come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti ed il loro aggiornamento, mediante le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

– il rilascio agli iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

– una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica ed attestazione dei requi-

siti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la reponsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Il Ministro della giustizia vigila sull'operato delle associazioni iscritte al registro e ne dispone la cancellazione nel caso ravvisi irregolarità, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.

Al fine di uniformare i trattamenti previdenziali dei professionisti con apposito decreto ministeriale sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento ai professionisti iscritti alle associazioni riconosciute».

---

## 2.255 (testo 2)

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO, BOREA, SALERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *I.* Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svol-

gere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina a notaio già banditi per i quali non sono state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio.

b) sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

c) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

d) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) i notai che entro i tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maturino il diritto alla dispensa per rag-

giunti limiti di età possono, a domanda e sussistendo le altre condizioni di legge, proseguire nell'esercizio delle loro funzioni per un periodo massimo di due anni».

---

## 2.255

CARUSO Antonino, GIULIANO, CUTRUFO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità».

b) All'articolo 5-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che, in uno degli ultimi due concorsi espletati in precedenza, sono stati ammessi a svolgere le prove scritte a seguito della prova di preselezione informatica. Sono inoltre esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.»;

c) All'articolo 5-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui a comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

8-ter.-1. In via transitoria e in sede di prima applicazione della presente legge:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, ed all'articolo 5-ter, comma 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati, si applicano anche con riferimento ai concorsi per la nomina notaio già banditi, per i quali non siano state ancora svolte le prove scritte, con esclusivo riguardo a quei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione

ai concorsi predetti e che, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dai concorsi medesimi, dichiarino di voler sostenere le prove scritte.

La dichiarazione deve contenere indicazione del concorso nel quale il candidato ha superato la prova di preselezione informatica o a seguito del quale è stato dichiarato idoneo e deve essere spedita al Ministro della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III<sup>o</sup>, entro il termine sopra stabilito, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede, a tale fine, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

La sottoscrizione in calce alla dichiarazione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato e, se questi è un dipendente dello Stato, può essere semplicemente vistata dal capo dell'ufficio presso cui il medesimo presta servizio;

*b)* sono altresì ammessi a sostenere le prove orali dei concorsi per la nomina a notaio in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge anche i candidati che hanno superato le prove scritte in relazione ai medesimi, essendo stati ammessi alle dette prove in forza di provvedimento giurisdizionale ancorché successivamente caducato;

*c)* la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, ha luogo entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

*d)* è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 2.256

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le professioni intellettuali possono essere esercitate individualmente, ovvero in associazione, ovvero in società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

8-ter. I professionisti iscritti agli ordini, le cui attività sono regolate, possono costituire società tra professionisti (STP) esclusivamente secondo il tipo di società previsto dai commi da 8-bis a 8-duodecies del presente articolo.

8-quater. I professionisti iscritti anche ad ordini diversi, nonché i professionisti cittadini dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, possono costi-

tuire società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.

*8-quinquies.* I professionisti le cui attività sono riconosciute possono costituire anche STP secondo i tipi di cui all'articolo 2249 del codice civile.

*8-sexies.* È comunque consentita la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, anche con soci che conferiscono mero capitale, per l'esercizio di servizi, come definiti dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, implicanti prestazioni professionali regolamentate, salvi i limiti derivanti dalla disciplina delle attività riservate e salvo il disposto del comma 8 del presente articolo.

*8-septies.* La STP è disciplinata, come tipo autonomo e distinto da quelli previsti dall'articolo 2249 del codice civile, nel rispetto dei principi della presente legge. Gli statuti debbono uniformarsi ai seguenti criteri:

*a)* prevedere l'obbligo dell'uso della denominazione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale esercitata;

*b)* limitare l'oggetto sociale all'esercizio di attività professionale o multiprofessionale, con i limiti derivanti dalle attività riservate, e riservare la partecipazione societaria, nonché le cariche sociali, a soci professionisti;

*c)* prevedere che il conferimento dei soci professionisti possa consistere nella prestazione professionale ovvero in tale prestazione unitamente a capitale, anche sotto forma di apporto di clientela;

*d)* prevedere che la quota sociale possa essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tale senso, anche da titoli partecipativi;

*e)* prevedere che delle prestazioni contratte dalla STP risponda ilimitatamente il socio professionista che ha eseguito la prestazione professionale o che ha agito in nome della società, nonché, in solido, la STP medesima;

*f)* prevedere la sottoposizione della STP, nei casi di società aperta a soci esercenti professioni intellettuali diverse, alle disposizioni riguardanti le diverse professioni rilevanti, con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare;

*g)* prevedere limitazioni alla partecipazione alle STP ove tale partecipazione porti a situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge;

*h)* prevedere l'iscrizione, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, delle STP, in apposite sezioni degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere, altresì, una specifica responsabilità disciplinare delle società stesse per i profili loro ascrivibili, ferme restando l'iscrizione e la responsabilità disciplinare, anche concorrente, dei singoli professionisti;

*i)* prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci professionisti e di gradimento da parte di una maggioranza qualificata di questi ultimi nei

confronti del nuovo socio in caso di cessione di partecipazioni nella STP, nonché del diritto di riscatto a favore degli altri soci della partecipazione societaria del socio escluso o deceduto;

*l)* disciplinare l'attività della STP in modo che, in caso di affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; prevedere che, in caso di mancata scelta del professionista, sia comunicato al cliente, prima dell'esecuzione della prestazione, il nominativo del professionista incaricato, con conseguente responsabilità disciplinare della società, in difetto di idonea comunicazione; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

*m)* individuare le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa sullo svolgimento dei propri incarichi.

*8-octies.* Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni le disposizioni riguardanti le società tra avvocati disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

*8-novies.* Il professionista che a qualunque titolo svolge attività professionale intellettuale per conto delle società di cui al presente articolo è soggetto alla disciplina propria dell'attività professionale medesima. Questa ultima e gli atti in cui essa si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è autore e ne risponde in solido con la società.

*8-decies.* È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

*8-undecies.* Alle STP di cui al comma *8-septies* non si applicano le norme vigenti in materia di fallimento.

*8-duodecies.* Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate e la normativa vigente, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

---

## 2.257

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali sono enti pubblici non economici.

10. Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modifiche, nonché la normativa in materia di contabilità pubblica.

11. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

12. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria determinano la propria organizzazione mediante uno statuto approvato dal Ministero vigilante e disciplinano con appositi regolamenti nel rispetto della presente legge e delle altre leggi vigenti in materia, l'esercizio delle proprie competenze.».

---

## 2.258

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico stesso.

8-ter. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro competente su proposta dei consigli nazionali degli ordini e sentite le tre organizzazioni di consumatori maggiormente rappresentative.

8-quater. In caso di controversie nell'applicazione delle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giurisdizionali, il consiglio dell'ordine competente è integrato, su richiesta del cliente che ha comunque diritto di essere ascoltato, dai rappresentanti delle tre organizzazioni di tutela dei consumatori più rappresentative».

---

## 2.259

PASQUINI, CADDEO, BATTAFARANO, LEGNINI, MACONI, MORANDO, TURCI, BRUNALE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. È consentito al professionista fornire informazioni sulla propria attività professionale di carattere non comparativo, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.



8-ter. I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione».

---

## 2.260

BERGAMO, TAROLLI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti ", della verifica"».

---

## 2.261

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi" aggiungere le seguenti: ", seguito da apposita verifica abilitante,";

dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.";

nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».

---

**2.262**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Ferme restando le competenze delle Federazioni nazionali, sono istituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

Sono compiti delle Federazioni regionali l'indirizzo e il coordinamento degli Ordini e Collegi nei rapporti con le Regioni.

Sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e nel decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, saranno stabiliti con regolamento l'organizzazione, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni degli organi delle Federazioni regionali».

---

**2.263**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali curano la formazione continua obbligatoria degli iscritti organizzando appositi corsi e seminari, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università ed istituzioni scientifiche e culturali.

Per l'organizzazione dei seminari e dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati».

---

**2.264**

ULIVI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«9. Gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali che esercitano attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione all'Albo devono stipulare polizze assicurative per la responsabilità professionale.

Le condizioni generali, i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali di tali polizze assicurative sono stabiliti dalle Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali.

Le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini e Collegi sottoscrivono polizze collettive o convenzioni con una o più compagnie di assicurazioni concernenti le polizze assicurative individuali per la responsabilità professionale degli iscritti agli Ordini o Collegi professionali».

---

**2.265**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) all'articolo 561, primo comma, del codice civile, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla donazione, i pesi o le ipoteche restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni»;

b) all'articolo 563, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";

c) all'articolo 563, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al comma precedente,";

d) all'articolo 2652, primo comma, numero 8), del codice civile dopo le parole: "le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 563";

e) al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie", dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

«187-bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). – In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».

**2.266**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 69 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o mezzo di posta elettronica certi-

ficata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

**2.267**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

**2.268**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO, BOBBIO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni."».

---

**2.0.1**

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5. I crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».

---

**2.0.2**

BASTIANONI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) i crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».

---

**2.0.3**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

«1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) i crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti"».

---

**2.0.4**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, n. 5), dopo le parole: "i crediti dell'impresa artigiana", la parola: "e" è sostituita dalle seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».

---

**2.0.5**

D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

1. All'articolo 2751-bis del codice civile, n. 5), sostituire la parola: "e" dopo le parole "i crediti dell'impresa artigiana" con le seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».

---

**2.0.6**

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ammissione delle imprese artigiane al beneficio del credito privilegiato)*

1. All'articolo 2751-bis del codice civile, n. 5), sostituire la parola: "e" dopo le parole: "i crediti dell'impresa artigiana" con le seguenti: ", quale definita dalle disposizioni legislative vigenti, nonché"».

---

**2.0.7**

CURTO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51:

1) al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora fosse dichiarato in atto un corrispettivo inferiore alla rendita catastale rivalutata esso sarà soggetto a rettifica di valore, secondo quanto disposto nell'articolo 52.";

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell'eventuale rettifica", aggiungere le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-*bis*,";

b) all'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero: "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-*bis* dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) al comma 4, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

---

## 2.0.8

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

*(Misure per il contenimento dei prezzi e la ripresa dei consumi)*

1. Al fine dell'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi mirato al contenimento dei prezzi delle materie prime, dei generi alimentari di largo consumo, dei prodotti di prima necessità e dei servizi fondamentali, con l'obiettivo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi, a decorrere dall'anno 2005, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-



sente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di adozione degli incentivi di cui al comma 1, a favore degli operatori commerciali e imprenditoriali che, per un periodo non inferiore ad un anno, manterranno fissi i prezzi, nonché dell'applicazione di disincentivi a carico degli operatori i cui beni o servizi abbiano subito ingiustificati o anomali rincari».

*Conseguentemente*, all'articolo 10, comma 2: alla lettera *a*), sostituire le parole: «euro 1,97» con le seguenti: «euro 2,17»; alla lettera *b*), sostituire le parole: «62,33» con le seguenti: «euro 71,68»; alla lettera *c*) sostituire le parole: «euro 765,44» con le seguenti: «euro 841,98».

---

## 2.0.9

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006)*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di Sistema" 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987».

---

**2.0.10**

NOCCO, D'IPPOLITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I chimici presso le facoltà di medicina attualmente in servizio che esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili da quelli di insegnamento e ricerca rimangono in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

---

**2.0.11**

PASQUINI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2, sostituire la parola: "strumentali" con le seguenti: "complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie";

c) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite e anche dalle associazioni di cui al comma 20";

f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;

d) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l'esercizio del credito";

j) al comma 32 il capoverso 4-*quinquies* è abrogato;

k) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo";

l) dopo il comma 61-*ter* è inserito il seguente: "61-*quater*. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

---

## 2.0.12

PASQUINI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le carat-

teristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 13, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

j) dopo il comma 61-*ter* è inserito il seguente: "61-*quater*. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

**2.0.13**

PASQUINI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco, speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione";

j) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

k) dopo il comma 61-*ter* è inserito il seguente: "61-*quater*. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito



alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

---

#### **2.0.14**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«2-bis.**

1. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole: "gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004", con le seguenti: "nonché gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati al 30 giugno 2004"».

---

#### **2.0.15**

NOCCO, COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«2-bis.**

*(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali).*

1. Nell'articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio, da un dottore commercialista ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto da leggi speciali".

2. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticato, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. L'avvocato o il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

---

**Art. 3.****3.1**

ZANDA

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

---

**3.2**TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
DONATI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.3**TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
DONATI, ZANCAN*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Dichiarazione di inizio attività*). – 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi del Capo IV-*bis*, ad esclusione dell'articolo 21-*septies*, comma 2.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso, al di fuori delle zone perimetrate come omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storicoartistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché agli atti imposti dalla normativa comunitaria.

6. Restano ferme le norme attualmente vigenti che prevedono termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti».

---

### 3.4

CICCANTI, TAROLLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (*Denuncia di inizio di attività*). – 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un'abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola

esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

### 3.5

FRANCO Paolo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Denuncia di inizio di attività*). – 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un'abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

### 3.6

D'IPPOLITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Denuncia di inizio di attività*). - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notifi-

care all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

### 3.7

LEGNINI, CADDEO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 19», con il seguente:*

«Art. 19. - (*Denuncia di inizio di attività*). – 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria,

l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

### 3.8

D'IPPOLITO, MUGNAI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (*Denuncia di inizio di attività*). – 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un



atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, comunicazione, denuncia o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero ad un'abilitazione o ad una iscrizione in registri, albi o elenchi, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

### 3.9

GIARETTA, BASTIANONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Denuncia di inizio di attività*). - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata o imprenditoriale sia subordinato ad un atto di autorizzazione, licenza, concessione non costituiva, permesso, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, ovvero ad abilitazioni o iscrizioni in registri, albi, ruoli o elenchi, il cui rilascio o accoglimento dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, corredata, anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.

2. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nonché di condizioni, fatti e modalità legittimanti, e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa, comunque non inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni successive in via di autotutela.

5. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

6. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

7. Restano salve le ipotesi in cui sia prevista l'indizione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 o ricorrono le valutazioni tecniche di cui all'articolo 17.

8. Ogni controversia relativa all'applicazione dei precedenti commi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

### 3.10

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle autorizzazioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, nonché ad esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, l'atto di consenso si intende sostituito da una dichiarazione di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, accompagnata dalla certificazione degli elementi eventualmente richiesti. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo

termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

---

### **3.11**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19.», al comma 1, dopo le parole: «ogni atto» aggiungere le seguenti: «di competenza delle amministrazioni statali».*

---

### **3.12**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1 sopprimere le seguenti parole: «commerciale o artigianale».*

---

### **3.13**

VERALDI

*Al comma 1, al primo comma dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi sostituito, dopo le parole: «con la sola esclusione» inserire le seguenti: «delle normative di settore.».*

---

### **3.14**

STIFFONI

*Al comma 1, dopo la parola: «all'immigrazione» inserire la seguente: «e all'asilo politico».*

---

**3.15**

NOCCO, LAURO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1, dopo le parole: «alla amministrazione della giustizia,» inserire le seguenti: «alla politica energetica nazionale».*

---

**3.16**

LEGNINI, CADDEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al primo comma, dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti: «della sicurezza sui luoghi di lavoro».*

---

**3.17**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art 19.», al comma 1, dopo le parole: «paessaggistico e dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia».*

---

**3.18**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art 19.», , al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché degli atti» aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia e di quelli».*

---

**3.19**

ZANDA

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché degli atti» aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministra-*

zioni competenti in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia e di quelli».

---

### 3.20

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1 capoverso «Art.19», nel primo comma, secondo periodo sostituire le parole da «soltanto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in ogni fase o stato del procedimento, ad eccezione di quelli attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa».*

---

### 3.21

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1 capoverso «Art.19», nel primo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «soltanto» con le seguenti: «, ove necessario, in ogni fase o stato del procedimento e».*

---

### 3.22

CICCANTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, inserire il seguente nuovo comma:*

*«1-bis. La disposizione di cui al primo comma costituisce principio fondamentale per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta rilasciati dalle Regioni nell'ambito delle materie a legislazione concorrente».*

---

### 3.23

Nocco

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, inserire il seguente nuovo comma:*

*«1-bis. La disposizione di cui al primo comma costituisce principio fondamentale per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non co-*

stitutiva, permesso o nulla osta rilasciati dalle Regioni nell'ambito delle materie a legislazione concorrente».

---

### 3.24

CURTO

*All'articolo 3 capoverso «Art. 19», del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, apportare le seguenti modifiche:*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1».

Al comma 3 le parole: «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».

---

### 3.25

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1 capoverso «Art.19», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rinozione dei suoi effetti, salvo che, l'interessato abbia provveduto a conformare, ove possibile, alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

*Conseguentemente, al successivo comma 3, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.26**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'attività oggetto della dichiarazione, previa comunicazione dell'interessato all'amministrazione competente, può essere iniziata decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

---

**3.27**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

*Al comma 1, capoverso «articolo 19», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata contestualmente alla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

---

**3.28**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**3.29**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».*

---



**3.30**

LEGNINI, CADDEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al secondo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**3.31**

CICCANTI, TAROLLI

*Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione competente» aggiungere le seguenti: «fatto salvo il caso di subingresso in un'attività imprenditoriale nel quale la dichiarazione ha efficacia immediata.».*

---

**3.32**

GIARETTA

*Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «L'amministrazione competente», aggiungere le seguenti: «, fatto salvo il caso di subingresso in un'attività imprenditoriale nel quale la dichiarazione ha efficacia immediata.».*

---

**3.33**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta» ovunque ricorra.*

---

**3.34**

BRUNALE

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 3, le parole: «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».*

---

**3.35**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».*

---

**3.36**

LEGNINI, CADDEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al terzo comma, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

---

**3.37**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2».*

---

**3.38**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Alle attività che comportano scarichi inquinanti nelle acque, nel suolo e sottosuolo o nell'aria, nonché lo smaltimento o il riutilizzo di rifiuti si applicano le disposizioni vigenti in materia. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività concernenti l'utilizzo delle acque, la produzione di energia, la gestione idraulica dei corsi d'acqua e la protezione civile».*

---

**3.39**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, dopo le parole: «disposizioni di legge vigenti» aggiungere le seguenti: «in materia urbanistica ed edilizia nonché le disposizioni».*

---

**3.40**

CICCANTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «inferiori a».*

---

**3.41**

NOCCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire le parole: «diversi da» con le seguenti: «inferiori a».*

---

**3.42**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa dalle disposizioni di cui al presente articolo la disciplina della denuncia di inizio attività edilizia e la disciplina del certificato di agibilità degli edifici».*

---

**3.43**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Alle attività edilizie si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Le attività che incidono su*

beni o aree sottoposte a vincoli di tutela storici, archeologici, artistici, culturali e paesaggistici sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».

---

### 3.44

ZANDA

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Alle attività edilizie si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Le attività che incidono su beni o aree sottoposte a vincoli di tutela storici, archeologici, artistici, culturali e paesaggistici sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».*

---

### 3.45

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art 19.», , sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».

---

### 3.46

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all'amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare

forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.

1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».

---

### 3.47

D'IPPOLITO, MUGNAI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all'amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.

1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappre-

sentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».

---

### 3.48

FRANCO Paolo

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all'amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.

1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».

---

### 3.49

BASTIANONI, GIARETTA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il

tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all'amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.

1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».

---

### 3.50

LEGNINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, costituite da organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive o da altri enti ed organismi operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, sono legittimate a rappresentare il denunciante di fronte all'amministrazione competente ed hanno facoltà di stipulare forme di accordo o convenzione con le amministrazioni competenti e gli sportelli unici previsti dalle norme vigenti al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle imprese.

1-ter) – Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,

si provvede, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, a determinare i requisiti per l'accreditamento delle Agenzie per le imprese presso le amministrazioni competenti con specifico riguardo allo svolgimento di funzioni di assistenza, consulenza, intermediazione amministrativa, istruttoria e certificazione del possesso da parte dei soggetti rappresentati dei requisiti di legge per il rilascio degli atti di consenso e delle abilitazioni ed iscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri a carico dello Stato e delle autonomie locali».

---

**3.51**

D'IPPOLITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».

---

**3.52**

GIARETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».

---

**3.53**

LEGNINI, CHIUSOLI, CADDEO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) – La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie delle imprese, co-



stituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato».

---

**3.54**

TIRELLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis) – All'articolo 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è aggiunto il seguente comma: "Il diritto di accesso non può esercitarsi nei confronti di società di capitali gestori di pubblico servizio non interamente partecipate dallo Stato o da altro ente pubblico, allorché operino in ambito diverso da quello oggetto del pubblico servizio, seppure indirettamente ad esso connesso o strumentale"».

---

**3.55**

PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e la trascrizione dei passaggi di proprietà nel medesimo possono essere effettuate con la sola copia conforme della documentazione fiscale riguardante la vendita, ovvero, non ricorrendo i presupposti tributari con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

*Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**3.56**

VERALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall'articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».

---

**3.57**

NOCCO, GENTILE

*Al comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35:*

a) le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente»;

b) è aggiunta, in fine, prima del punto, la seguente frase: «, contenente quanto previsto, relativamente alla compravendita, dall'articolo 19, secondo periodo, dello stesso decreto 445/2000.».

---

**3.58**

VERALDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore», con le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.59**

CICCANTI

*All'articolo 3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.60**

NOCCO, GENTILE

*All'articolo 3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «può essere effettuata su istanza del venditore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente.».*

---

**3.61**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» e: «di cui all'articolo 38, comma 3, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».*

*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 8 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «citato decreto» con le seguenti: «citato regolamento».*

*Al comma 5, sostituire le parole: «dell'infrastrutture» con le seguenti. «delle infrastrutture».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'infrastrutture» con le seguenti: «delle infrastrutture».*

---

**3.62**

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**3.63**

NOCCO

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**3.64**

FALCIER, BOSCHETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**3.65**

FALCIER, BOSCHETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.66**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:*

«4. L'autenticazione delle sottoscrizioni di atti e dichiarazioni da trascrivere nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ed aventi ad oggetto motocicli, autovettura di cilindrata non superiore a 1.500 cc, nonché autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali, può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.»

---

**3.67**

SALZANO

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Fatte salve le modalità previste al comma 2 per le prime registrazioni, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni da trascrivere nel P.R.A: aventi ad oggetto l'alienazione di motocicli e di autovetture di cilindrata non superiore a 1.500 cc e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sui medesimi può essere anche effettuata, a titolo gratuito, dai funzionari degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, dai funzionari del P.R.A. gestito dall'Automobile Club d'Italia, nonché dai funzionari di cancelleria presso gli uffici giudiziari e dai funzionari comunali addetti, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»

---

**3.68**

NOCCO, GENTILE

*Nell'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, al comma 4, le parole: «beni immobili registrati e rimorchi», sono sostituite dalla seguente: «veicoli», le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sono sostituite con le seguenti: «degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri», le parole: «dai funzionari e dai titolari», sono sostituite dalle seguenti: «dai consulenti titolari»; dopo le parole: «articolo 2», sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera c)», le parole: «dell'Automobile Club d'Italia competenti», sono sostituite dalle seguenti:*

«degli Uffici Provinciali del P.R.A., istituiti presso l'Automobile Club d'Italia».

---

**3.69**

FALCIER, BOSCKETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi» con le seguenti: «motocicli, autovettura di cilindrata non superiore a 1500 cc, nonché autoveicoli industriali e rimorchi di portata non superiore a 30 quintali».*

---

**3.70**

DETTORI

*Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi», con le seguenti: «veicoli».*

---

**3.71**

VERALDI

*Al comma 4, sostituire le parole: «beni mobili registrati e rimorchi», con le seguenti: «veicoli».*

---

**3.72**

PEDRAZZINI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «di valore non superiore a 25.000 euro».*

---

**3.73**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Al comma 4, dopo la parola: «gratuitamente» inserire le seguenti: «in forma amministrativa».*

---

**3.74**

CICCANTI

*Nell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, le parole: «dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» e: «, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti» sono soppresse.*

---

**3.75**

VERALDI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,», e le parole: «, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti».*

---

**3.76**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Al comma 4, sostituire le parole da: «funzionari» sino alla fine del comma con le seguenti: «soggetti previsti dall'articolo 21, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

---

**3.77**

DETTORI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) sostituire le parole: "del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con le seguenti: "degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri";*

b) sostituire le parole: "dai funzionari e dai titolari", con le seguenti: "dai consulenti titolari";

c) dopo le parole: "di cui all'articolo 2", inserire le seguenti: "comma 2, lettera c),";

d) sostituire le parole: "dell'Automobile Club d'Italia competenti", con le seguenti: "degli Uffici provinciali del P.R.A., istituiti presso l'Automobile Club d'Italia"».

---

### 3.78

DETTORI

*Al comma 4, sostituire le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», con le seguenti: «degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri».*

---

### 3.79

VERALDI

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri.».*

---

### 3.80

DETTORI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dai funzionari e dai titolari», con le seguenti: «dai consulenti titolari».*

---

### 3.81

VERALDI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dai funzionari e dai titolari», con le seguenti: «dai titolari».*

---

**3.82**

DETTORI

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», inserire le seguenti: «comma 2, lettera c),».*

---

**3.83**

DETTORI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Automobile Club d'Italia competenti», con le seguenti: «degli Uffici provinciali del P.R.A., istituiti presso l'Automobile Club d'Italia».*

---

**3.84**

VERALDI

*Al comma 4, sostituire le parole: «competenti», con le seguenti: «presso gli Uffici Provinciali del pubblico registro automobilistico».*

---

**3.85**

SALZANO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.86**

FALCIER, BOSCKETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.87**

IL GOVERNO

*Al comma 5, il periodo: «Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la*



funzione pubblica» è *sostituito dal seguente*: «Con decreto del Ministro per la funzione pubblica».

*Al comma 6, le parole*: «adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» *sono sostituite dalle seguenti*: «adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

---

**3.88**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Al comma 5 sopprimere le parole*: «di natura non regolamentare».

---

**3.89**

SALZANO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.90**

VERALDI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.91**

NOCCO, GENTILE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.92**

CICCANTI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.93**

FALCIER, BOSCIETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, STIFFONI, PASTORE, SCARABOSIO, FASOLINO, NOCCO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.94**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusione del procedimento*) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"».

6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - (*Silenzio assenso*) – 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*».

6-*quater*. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quinquies*. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo.

6-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-*septies*. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica al-

l'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo.

6-*octies*. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione, precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».

6-*nonies*. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

6-*decies*. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6-*undecies*. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

6-*duodecies*. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-*undecies* è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*terdecies*, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6- *terdecies*. Per l'attuazione dei commi 6-*undecies* e 6-*duodecies* è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### 3.95

NOCCO, FASOLINO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

6-*ter*. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

6-*quater*. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 6-*sexies* e i casi di esenzione di cui al comma 6-*nonies*. 6-*quinquies*. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

6-*sexies*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 6-*undecies*.

6-*septies*. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei

ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

*6-octies.* L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri risultati dell'AIR.

*6-nonies.* Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

*6-decies.* Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

*6-undecies.* Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

*6-duodecies.* È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50».

---

### 3.96

NOCCO, GENTILE

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni", sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono da ritenersi punibili le violazioni che non abbiano comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 63-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asservazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle parole "da euro 516 ad euro 5.165";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7 *bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica un sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";

d) il primo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7 *bis*, sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione generale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.";

e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni", sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582".

«6-*ter*. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1, lettera d), si applicano sia a tutte le violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge;

«6-*quater*. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7 *bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: "a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore delle presente legge;

«6-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione nè l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, nè l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

---

**3.97**

GRILLOTTI, NOCCO, FASOLINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I fondi previsti dall'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi corredati dei relativi doculleilti analitici dei costi e delle voci di spesa approvati dagli organi deliberanti.

6-ter. Ai fondi di cui al comma 6-bis, accreditati nell'ultimo quadri-mestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'alticolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

6-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559».

**3.98**

FASOLINO, NOCCO, GENTILE

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di assi-



curare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

---

### 3.99

FASOLINO, NOCCO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzioni dirigenziali ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione».

---

### 3.100

TAROLLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria».

---

**3.101**

EUFEMI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«7. Le modifiche allo statuto da parte delle società cooperative e loro consorzi, al fine di sopprimere il limite al cumulo delle cariche ed il limite ai mandati, possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria».

---

**3.102**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"»;

---

**3.103**

NOCCO, FASOLINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "al Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria"».

---

**3.104**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».

---

**3.105**

PICCIONI, NOCCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«Per lo sviluppo e la gestione dei servizi di pubblico interesse, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 sono autorizzate ad operare attraverso società per azioni appositamente costituite con le procedure e le modalità previste dall'articolo 10, commi 11-ter e 11-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 come modificato dall'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».

---

**3.106**

MANFREDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;"».

---

**3.0.1**

Nocco

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

*(Norme in tema di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete di trasporto nazionale e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le re-

gioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

3. Il Ministero delle attività produttive è delegato a emanare con proprio decreto, entro il termine di 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui sopra, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

---

### 3.0.2

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

#### **Art. 3-bis.**

*(Norme in tema di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete di trasporto nazionale e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

3. Il Ministero delle attività produttive è delegato a emanare con proprio decreto, entro 1 termine di 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui sopra, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».

---

### 3.0.3

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO, GENTILE, MORRA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi  
offerti dalla pubblica amministrazione)*

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.

2. In sede di rideterminazione della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'ISTAT non si applica la riduzione non inferiore al 5 per cento ivi prevista».

---

### 3.0.4

FASOLINO, GIULIANO, NOCCO, MORRA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rafforzamento dell'attività di semplificazione)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure d'interesse per le imprese e i cittadini e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli

articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di 30 unità in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei segretari utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica restano a carico dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione.

---

### 3.0.5

NOCO, GIULIANO, FASOLINO, MORRA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni)*

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

*f-bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

*f-ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

*f-quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le

responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

*f*-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**379<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-01902 dei senatori Guerzoni ed altri sulla revoca del decreto dirigenziale n. 74 del 19 ottobre 2004 che consentiva il mantenimento in servizio per un periodo di sei mesi del dottor Milano, direttore della Biblioteca estense universitaria di Modena. Al riguardo, fa presente che il provvedimento di revoca si è reso necessario atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 autorizzava, in deroga al divieto vigente, le pubbliche amministrazioni a procedere ad assunzioni di personale esclusivamente a tempo indeterminato.

Pertanto, sarebbe stato illegittimo il ricorso a tale autorizzazione per trattenere in servizio, a tempo determinato, il dottor Milano.

In base a quanto disposto dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e a quanto recato nelle istruzioni impartite dalla Funzione pubblica con circolare n. 5 del 2004, peraltro registrata dagli organi di controllo in data successiva al richiamato decreto dirigenziale n. 74 del 2004, le risorse per finanziare il trattenimento in servizio del dottor Milano avrebbero dovuto essere ricomprese nell'ambito dell'apposito fondo stanziato per le assunzioni che, per l'anno 2004, non presentava più alcuna disponibilità.

Il Sottosegretario fa infine presente che il provvedimento cautelare emesso in data 21 marzo 2005 dal Tribunale civile di Modena ha comun-



que disposto il mantenimento in servizio del dottor Milano fino al prossimo 3 maggio.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) si dichiara insoddisfatto della risposta, confermando peraltro quanto già affermato nel testo dell'interrogazione. Giudica infatti singolare che la Presidenza del Consiglio dei ministri adotti un provvedimento che determina l'invalidità di un atto adottato solo alcuni giorni prima dal Ministero, rilevando che in casi analoghi vengono fatte salve le decisioni già assunte dalla Pubblica amministrazione.

Accoglie tuttavia con favore la decisione adottata dal Tribunale che, reintegrando il dottor Milano nelle sue funzioni, assicura un indiscutibile apporto professionale al settore dei beni culturali.

Il sottosegretario BONO risponde indi all'interrogazione n. 3-01935 del senatore Guasti, sul Comitato nazionale per le celebrazioni del IX centenario della Cattedrale di Parma, rilevando anzitutto che il provvedimento per la sua costituzione e della parallela mostra sul Correggio è in via di adozione.

Relativamente alle iniziative per assicurare l'avvio delle celebrazioni, il Ministero provvederà all'assegnazione del contributo già stanziato pari a 200.000 euro per l'anno in corso non appena il provvedimento costitutivo del Comitato sarà adottato e si sarà provveduto al suo insediamento.

Sotto il profilo scientifico, è inoltre prevista la realizzazione di due convegni, nonché una mostra su «Correggio e la sua cerchia», oltre ad altre iniziative, quali pubblicazioni, elaborazioni di itinerari didattici e interventi di restauro.

Quanto alla questione della riassegnazione dell'avanzo di gestione del Comitato nazionale per il V Centenario della nascita del Parmigianino, pari a circa 450.000 euro, il Sottosegretario fa presente che, poiché detto Comitato ha esaurito la sua funzione, gli organi responsabili sono tenuti a versare tale somma allo Stato.

Sulla base di contatti intercorsi con la Ragioneria generale dello Stato, ritiene tuttavia difficilmente ipotizzabile un reimpiego immediato di tale importo per l'attuazione delle manifestazioni relative alla Cattedrale di Parma ed al Correggio. Al riguardo, preannuncia conclusivamente ulteriori verifiche al fine di chiarire in modo definitivo se tale possibilità sia percorribile.

Il senatore GUASTI (*FI*) si dichiara soddisfatto, giudicando senz'altro rassicurante lo stato dell'*iter* costitutivo del Comitato nazionale per le celebrazioni del IX centenario della Cattedrale di Parma.

Giudica infine importante la precisazione del Sottosegretario in merito alla circostanza che il Comitato nazionale per il V centenario del Parmigianino abbia esaurito la sua funzione e che pertanto non possa utilizzare l'avanzo di gestione per ulteriori iniziative, a differenza di quanto invece affermato recentemente dal Presidente di detto Comitato.

Il sottosegretario BONO risponde poi all'interrogazione n. 3-01913 dei senatori Modica e Guerzoni sul mancato mantenimento in servizio della dottoressa Morelli Timpanaro, direttrice dell'Archivio di Stato di Pisa, sottolineando anzitutto che sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 è stata autorizzata l'assunzione in deroga di 39 unità ripartite fra figure professionali di area tecnica (24) e di area amministrativa (15), che sono state assegnate ad uffici periferici del Centro-nord, ove le carenze di organico del Ministero sono più marcate.

Quanto ai motivi che hanno indotto l'Amministrazione a revocare il decreto dirigenziale n. 106 del 10 novembre 2004, relativo al trattenimento in servizio per un periodo di sei mesi della dottoressa Morelli Timpanaro, il Sottosegretario tiene a precisare che il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 consentiva di procedere a nuove assunzioni di personale esclusivamente a tempo indeterminato.

Pertanto, tale autorizzazione non sarebbe stata idonea a consentire di trattenere in servizio, a tempo determinato, la dottoressa Morelli Timpanaro.

Viceversa, come già ricordato rispondendo all'interrogazione n. 3-01902 dei senatori Guerzoni ed altri, in base a quanto disposto dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e a quanto stabilito dalla circolare della Funzione pubblica n. 5 del 2004, registrata dagli organi di controllo il 9 dicembre 2004 (e quindi in data successiva al decreto dirigenziale n. 106 del 2004), le risorse necessarie per finanziare il trattenimento in servizio della dottoressa Morelli Timpanaro avrebbero dovuto essere individuate nell'ambito dell'apposito fondo stanziato per le assunzioni che, per l'anno 2004, non presentava tuttavia alcuna disponibilità residua.

Il Sottosegretario coglie peraltro l'occasione per sottolineare che il Ministero aveva chiesto una deroga al blocco delle assunzioni più ampia rispetto alle 39 autorizzazioni ottenute per poter avviare un decisivo rafforzamento degli organici dell'amministrazione, soprattutto nei ruoli tecnici e nel Centro-nord, ove le carenze di personale sono più gravi.

Il senatore MODICA (*DS-U*), dopo aver rilevato che l'interrogazione in esame reca contenuto analogo rispetto all'interrogazione 3-01092, relativa al mancato trattenimento in servizio del direttore della Biblioteca estense di Modena, testè svolta, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita che giudica incompleta. Il Sottosegretario non ha infatti dato conto del quesito relativo alla data in cui il Ministero ha effettivamente proceduto alle assunzioni autorizzate per il 2004 in deroga al blocco delle assunzioni. In proposito risulta a suo avviso prioritario conoscere se dette assunzioni sono state o meno compiute successivamente al decreto di revoca della dottoressa Morelli Timpanaro.

Il senatore stigmatizza in particolare la circostanza che nella vicenda non sia stata applicata la richiamata circolare n. 5 del 2004, che è finalizzata a trattenere in servizio i dipendenti che abbiano maturato una specifica esperienza professionale.

Avverte infine che se la dottoressa Morelli Timpanaro, a differenza del professor Milano, non dovesse aver fatto ricorso al Tribunale civile, al fine di ottenere una sentenza di ripristino nell'incarico, si determinerà una situazione nella quale chi opera nel rispetto delle leggi finisce con riceverne uno svantaggio, con evidente danno per il settore culturale di Pisa e dell'Italia intera.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde altresì all'interrogazione n. 3-01712 del senatore Guerzoni, sul supporto didattico agli studenti affetti da dislessia, rilevando preliminarmente che l'accordo tra la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, adottato d'intesa con la competente Direzione generale del Ministero, e l'Associazione italiana dislessia (AID) prevede di poter offrire a detti studenti nuovi supporti didattici e pedagogici per facilitare la soluzione dei loro problemi di apprendimento.

Tale accordo rientra nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 2003, in conformità con le direttive emanate dal Ministero, come ad esempio la direttiva n. 36 del 7 aprile 2003 sulla formazione del personale che ha incluso, tra gli obiettivi prioritari, l'attuazione di interventi per il contrasto al disagio giovanile ed alle situazioni patologiche ad esso collegate.

Sulla base dell'accordo sottoscritto con l'AID, è stato predisposto un pacchetto formativo rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Emilia-Romagna al fine di migliorare i tempi e la qualità e l'apprendimento degli studenti affetti da dislessia ed è stato chiesto a ciascuna delle 560 scuole coinvolte di individuare almeno un docente referente.

Dopo aver rilevato che recentemente si è concluso l'itinerario di formazione, a cui hanno partecipato circa 900 insegnanti referenti, il Sottosegretario fa presente che a breve il pacchetto formativo verrà messo a disposizione di tutti i docenti delle scuole italiane, attraverso il suo inserimento nella piattaforma «punto.edu» dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Ella comunica inoltre che i corsi, il pacchetto formativo e i materiali sperimentati in Emilia-Romagna sono stati estesi nel corrente anno scolastico anche alle regioni Lombardia, Puglia, Veneto, Sicilia e Basilicata e che gli stessi saranno successivamente utilizzati dalle altre regioni.

In considerazione della rilevanza della problematica e dell'urgenza di un intervento in materia, il Ministero ha inviato lo scorso 5 ottobre agli Uffici scolastici regionali una nota informativa al fine di sollecitare l'individuazione e l'elaborazione di misure che agevolino il percorso scolastico degli alunni dislessici, indicando al contempo i provvedimenti dispensativi e compensativi a favore di questi ultimi.

Nella medesima nota, è stata evidenziata l'esigenza che i competenti Uffici scolastici regionali pongano in essere iniziative di formazione del personale al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e all'apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Con successiva nota, è stato poi precisato che i provvedimenti dispensativi e compensativi devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico.

Il Sottosegretario conclude sottolineando che le iniziative adottate dal Ministero sono dirette ad evitare che gli alunni affetti da tale disturbo abbandonino la scuola o talvolta abbiano un futuro professionale che non tenga conto delle potenzialità in termini di creatività e di intelligenza.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) si dichiara soddisfatto, augurandosi che le iniziative assunte dal Ministero riescano effettivamente a fornire un adeguato sostegno per gli studenti dislessici, che del resto rappresentano circa il 4 per cento della popolazione studentesca.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione n. 3-01965 del senatore Curto, sul ventilato mancato rispetto da parte del dirigente scolastico della sentenza n. 252 del 2005 del TAR di Lecce che ha annullato talune delibere con le quali il Collegio dei docenti della scuola primaria del secondo circolo didattico di Francavilla Fontana aveva inteso anticipare la integrale attuazione della riforma scolastica introdotta dal decreto delegato n. 59 del 19 febbraio 2004.

In proposito, ella rileva anzitutto che l'Avvocatura generale dello Stato ha proposto appello avverso la richiamata sentenza del TAR al Consiglio di Stato, che ha fissato l'udienza di merito per il prossimo 12 luglio, ed ha riferito che le controparti non insisteranno per l'esecuzione della sentenza del TAR, così che il corrente anno scolastico potrà continuare a svolgersi secondo l'attuale regime.

Quanto all'atteggiamento assunto dal citato dirigente scolastico e dall'Avvocatura dello Stato nella vicenda, il Sottosegretario tiene in primo luogo a precisare che l'Avvocatura ha fra i propri compiti istituzionali proprio quello di fornire consulenza legale alle pubbliche Amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche.

Nel caso in esame, il richiamato dirigente scolastico ha ritenuto pertanto di avvalersi di tale consulenza legale in ordine all'esecuzione della suddetta sentenza.

Il Sottosegretario afferma altresì che l'Avvocatura, considerando che l'eventuale esecuzione della sentenza avrebbe determinato uno sconvolgimento della situazione attuale, ha manifestato l'opportunità che il dirigente scolastico non desse esecuzione alla stessa fino all'esito del giudizio del Consiglio di Stato.

Quanto infine alla richiesta di iniziative disciplinari nei confronti del dirigente scolastico per non avere dato immediata esecuzione alla sentenza di primo grado, ella fa presente che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza scolastica prevede l'istituto del recesso per giusta causa, ovvero per fatti e comportamenti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro, che tuttavia a suo avviso è applicabile nel caso in esame.

Il senatore CURTO (AN) si dichiara moderatamente insoddisfatto, stigmatizzando in particolare la gravità della situazione. Al riguardo, egli paventa il rischio che a seguito del censurabile comportamento tenuto dal dirigente scolastico in questa come del resto in altre occasioni, i genitori decidano di non iscrivere i loro figli nella scuola primaria di Francavilla Fontana.

Nella vicenda, egli afferma, non viene dato il giusto rilievo alle richieste degli alunni e delle loro famiglie, che dovrebbero invece rappresentare sempre più una componente significativa del mondo scolastico.

Oltre a lamentare il comportamento del dirigente scolastico, il senatore esprime altresì riserve nei confronti delle scelte dell'Avvocatura dello Stato, che, non avendo la necessaria conoscenza di ciò che accade nella periferia, ha tenuto un atteggiamento insensibile nei confronti delle richiamate aspettative delle famiglie.

Nello stigmatizzare la circostanza che la sentenza del Consiglio di Stato giungerà solo il prossimo luglio, e quindi ad anno scolastico sostanzialmente concluso, egli conclude sottolineando di aver inteso indicare i responsabili ai quali imputare la grave situazione in atto e le inevitabili conseguenze.

Il PRESIDENTE informa in primo luogo che l'interrogazione n. 3-01782 del senatore Bastianoni sull'attribuzione degli incarichi di presidenza è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

Comunica inoltre che non sarà data risposta all'interrogazione n. 3-02047 sulla tutela del castello di Canossa, atteso che il primo firmatario, senatore Giovanelli, ha fatto sapere di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione.

In considerazione dell'impossibilità del Vice Ministro Caldoro di partecipare ai lavori dell'odierna seduta, il Presidente rinvia altresì ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni n. 3-01528 dei senatori Tessitore e Modica, sull'improvviso licenziamento del direttore dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, n. 3-01676 dei senatori Modica ed altri, sullo svolgimento di molteplici incarichi da parte del professore universitario Giuseppe D'Ascenzo, e n. 3-01821 del senatore Scalera, sull'istituzione del corso di laurea e di diploma in scienze motorie.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle procedure informative.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**447<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Poiché non vi sono interventi il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale. Si potrà quindi procedere alla votazione del mandato al Relatore a redigere il parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**420<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ingegner Giorgio Cesari, direttore generale dell'Apat, l'ingegner Lamberto Matteocci e il dottor Oreste AlbuZZi, rispettivamente responsabile del settore pianificazione e pronto intervento e responsabile delle relazioni istituzionali e della segreteria della direzione generale dell'Apat.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista; ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Direttore generale dell'APAT**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

L'ingegner CESARI ricorda che nell'arcipelago di La Maddalena, per via della presenza della base militare statunitense, esiste sin dal 1972 una rete locale di rilevamento della radioattività ambientale, gestita, dal 1981, dall'ASL 1 di Sassari, e precisamente dal Presidio multizonale di prevenzione (PMP).

A seguito dell'incidente occorso al sottomarino statunitense *Hartford* nell'ottobre del 2003, l'APAT, non appena venuta a conoscenza dell'evento, ha immediatamente richiesto informazioni relative ai dati del monitoraggio della radioattività ambientale svolto dal PMP di Sassari, accertando che i suddetti controlli non avevano rilevato alcuna presenza anomala di radionuclidi artificiali, permettendo così di escludere che a seguito dell'incidenti vi fossero stati rilasci di radioattività nell'ambiente.

Successivamente, nel gennaio 2004, furono pubblicati i risultati di un'indagine condotta dal laboratorio francese non governativo CRIIRAD, secondo i quali erano stati registrati valori elevati di concentrazione di Torio 234 nelle alghe marine rosse dell'Arcipelago, indicati come potenzialmente riconducibili all'evento incidentale o, più in generale, alla presenza dei sottomarini nella zona.

A seguito delle preoccupazioni derivanti dalla pubblicazione della suddetta indagine, è stata avviata un'indagine straordinaria di monitoraggio coordinata dall'APAT, con la partecipazione dell'ICRAM e dell'ARPA Sardegna, indagine conclusasi con la redazione di un rapporto – regolarmente pubblicato, trasmesso a tutte le amministrazioni interessate e consultabile via *Internet* – che esclude la presenza di valori anomali di attività di radionuclidi artificiali rilasciati a seguito dell'incidente al sottomarino *Hartford* o, più in generale, attribuibili alla presenza di sottomarini nell'area. L'indagine ha altresì rilevato la presenza di livelli elevati di Torio 234 nelle alghe rosse, ma anche in siti differenti e distanti da La Maddalena, come l'Asinara e Porto Conte. Pertanto, tale elevata concentrazione è stata imputata a processi naturali di accumulo, escludendo ogni possibile correlazione con eventuali rilasci dal sistema di propulsione nucleare dei sottomarini.

È significativo che ad analoghe conclusioni sia poi giunto anche il CRIIRAD, come risulta dal comunicato emesso il 24 giugno 2004, il quale peraltro ha rilevato altresì la presenza di Plutonio nelle alghe, senza escludere possibili relazioni con le attività della base dei sottomarini.

Senonché, l'assenza di radionuclidi artificiali in concentrazioni anomale e l'origine naturale dell'Uranio riscontrati nell'ambito delle indagini straordinarie permettono di escludere che vi siano stati rilasci di Plutonio dal sistema di propulsione nucleare dei sottomarini. E del resto, alcuni dati storici di misure di Plutonio in acqua marina effettuate dal PMP di Cagliari mostrano tanto per l'Arcipelago quanto per altri siti della Sardegna la presenza di tracce di Plutonio in linea con le misure effettuate in diverse aree del Mediterraneo e riconducibili alle ricadute dei passati *tests* su armamenti nucleari in atmosfera. Tali considerazioni risultano valide anche in relazione ai risultati dell'indagine condotta da Legambiente in



collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia presentati nel settembre 2004.

Ad ogni modo, anche in ragione della rilevanza del sito dell'Arcipelago, su incarico del Ministero dell'ambiente, è in fase di predisposizione, da parte dell'APAT, in coordinamento con l'ICRAM e l'ARPA Sardegna, un progetto di aggiornamento del programma di sorveglianza radiologica. Difatti, la rete automatica di monitoraggio gestita dal PMP di Sassari, pur presentando al momento una sufficiente capacità operativa, necessita di un adeguamento e, in particolare, dell'ammodernamento delle centraline esistenti e delle installazioni di ulteriori centraline, con il potenziamento dei centri di acquisizione e gestione dati.

Il senatore MULAS (*AN*) chiede chiarimenti in merito alla possibilità che i dati rilevati fino ad oggi dalla rete di monitoraggio siano non del tutto attendibili, per via delle interruzioni di funzionamento delle centraline che si sarebbero talvolta registrate.

L'ingegner CESARI ribadisce che la rete di monitoraggio, installata nel 1972, è sicuramente datata, di talché ne è stato già proposto l'aggiornamento. Peraltro, dal momento che i radionuclidi danno luogo ad accumulo, le conclusioni cui si è pervenuti a seguito delle indagini condotte sono assolutamente attendibili. In ogni modo, la rete di monitoraggio potrebbe essere adeguata nell'arco di circa un anno.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede chiarimenti in merito alla possibilità che il monitoraggio riguardi anche altre zone della Sardegna, tenendo conto delle scorie rilasciate da impianti di raffinazione petrolifera.

L'ingegner CESARI fa presente che tale tipo di monitoraggio è di competenza dell'ARPA Sardegna, e quindi dei PMP.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) chiede quali siano i tempi tecnici necessari per mettere in sicurezza la popolazione de La Maddalena in caso si verifichi un episodio di inquinamento nucleare.

L'ingegner CESARI fa presente che la rete di monitoraggio fornisce immediatamente le informazioni riguardanti eventuali sbalzi dei valori concernenti la presenza di radionuclidi. E' poi compito delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico attivare i piani di sicurezza e disporre l'eventuale evacuazione della popolazione.

Il presidente NOVI ringrazia l'ingegner Cesari per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

## IN SEDE REFERENTE

**(3307-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore SPECCHIA (AN) riferisce sul provvedimento in titolo, facendo presente che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4-bis, che era stato introdotto in Senato durante l'esame del provvedimento in Assemblea con il consenso del Governo. A tale decisione l'altro ramo del Parlamento è giunto dopo che la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario su quell'articolo per mancanza di copertura finanziaria.

Raccomanda quindi la rapida approvazione del provvedimento, senza ulteriori modifiche.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore CHINCARINI (LP) richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sul singolare operato della Commissione bilancio del Senato, la quale aveva espresso parere favorevole sul testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge – sul quale poi la Commissione bilancio della Camera dei deputati avrebbe invece espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria – mentre aveva espresso parere contrario su una proposta emendativa presentata dalla sua parte politica su un altro provvedimento, proposta emendativa con la quale si intendeva prevedere che i proventi dell'Iva applicata sulle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei comuni che hanno abbandonato il meccanismo della tassa, venissero trasferiti ai medesimi comuni. È sconcertante, al riguardo, che proprio i comuni che sono riusciti – come chiede il legislatore – a sostituire il meccanismo della tassa con quello della tariffa, vengano penalizzati, e che su un emendamento volto a ovviare a tale problema la 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato esprima un parere contrario.

Il senatore FLORINO (AN) ricorda come dall'audizione del Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, prefetto Catenacci, fosse emersa l'estrema drammaticità della situazione campana, sotto il profilo delle infiltrazioni della camorra e della criminalità organizzata nelle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Purtroppo, qualche giorno dopo quella audizione, le indagini della Magistratura effettuate nel Casertano hanno coinvolto anche il Capo di Gabinetto del prefetto Catenacci.

La verità è che occorre quanto prima abbandonare la gestione straordinaria del settore, per ricondurne la responsabilità agli organismi istituzionali ordinari, e cioè alla presidenza della Regione e alle amministrazioni locali. Se si dovesse invece continuare a procedere in futuro con provvedimenti che stanziavano risorse che finiscono inevitabilmente con

l'arrivare nelle tasche degli esponenti della criminalità organizzata, non potrà che continuare ad esprimere un voto contrario.

Il senatore MONCADA (*UDC*), nell'esprimere apprezzamento per la coraggiosa battaglia condotta da anni dal senatore Florino contro la criminalità organizzata campana, osserva come le risorse stanziare con il provvedimento in titolo siano necessarie per affrontare la situazione di emergenza in atto. Quanto alla responsabilità della gestione, la Commissione ambiente del Senato si è più volte pronunciata sulla necessità che si ritorni alla gestione ordinaria da parte degli organi istituzionalmente preposti a ciò, ponendo fine ai commissariamenti.

Il senatore RIZZI (*FI*) osserva che, se il parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge può considerarsi fondato, oggi la Commissione ambiente del Senato non può che prendere atto della soppressione del medesimo articolo.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) osserva che la Commissione non può far altro che prendere atto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati approvando rapidamente il disegno di legge in titolo. Dà peraltro atto al senatore Chincarini di aver posto una questione assai delicata, dal momento che è assurdo che le amministrazioni locali più virtuose vengano penalizzate non ricevendo neanche i proventi dell'Iva applicata sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale questione potrebbe formare oggetto di un apposito ordine del giorno, che inviti il Governo a prevedere al più presto apposite misure compensative.

Quanto al provvedimento in titolo, va ribadita l'esigenza, in via generale, che la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani veda ovunque una solida presenza pubblica, perché ove tale presenza non c'è si registra inevitabilmente un elevato tasso di illegalità. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del Gruppo DS.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SPECCHIA (*AN*) non ha nulla da aggiungere a quanto riferito nella relazione.

Il sottosegretario VENTUCCI, con riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge, osserva che probabilmente la fretta e la concitazione con cui il provvedimento era stato esaminato dall'Assemblea in prima lettura ne avevano impedito un sufficiente approfondimento. Più in generale, per affrontare e risolvere una volta per tutte le questioni delicate richiamate dai senatori Florino e Giovanelli, occorre senza dubbio incidere sulla mentalità della popolazione, iniziando dalla scuola.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore FLORINO (AN), nel rilevare l'opportunità di una nuova audizione del prefetto Catenacci, intervenendo in dissenso dal Gruppo Alleanza nazionale, annuncia il proprio voto contrario.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Specchia mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**80ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saponara.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'interno Saponara sulla situazione nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa**

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Saponara per avere accolto l'invito a riferire alla Commissione sulla situazione nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa che preoccupa molto sotto molti punti di vista.

Il sottosegretario SAPONARA, nel ringraziare i senatori presenti, sottolinea come il fenomeno dell'immigrazione in Italia abbia prevalentemente carattere economico e sia da mettere in collegamento con la diversa condizione di sviluppo nelle differenti aree del pianeta. Inoltre gli arrivi sono dovuti anche al desiderio di sfuggire a situazioni di conflitto armato da parte di molte persone. Purtroppo l'immigrazione clandestina è divenuto un affare per molte organizzazioni criminali che gestiscono il traffico. L'Italia è particolarmente esposta in virtù della sua posizione geografica. Accanto agli arrivi illegali preoccupa il fenomeno degli *overstayer*, coloro cioè che entrano legalmente in Italia e restano anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno. In Italia gli stranieri giungono via mare; negli ultimi due anni si sono intensificati gli arrivi dalla Libia e dalla Tunisia, paesi oggettivamente prossimi ai nostri confini. La politica verso i fenomeni immigratori è centrale per la nostra politica estera e il governo

sta attuando misure sia per contingentare gli arrivi legali sia per scoraggiare l'illegalità. Dal 1998 sono stati istituiti con la legge Turco-Napolitano centri di permanenza temporanea. Lo scopo di queste strutture è sia di prestare la prima assistenza sanitaria ed umanitaria a chi arriva sia di precisarne la identità e la provenienza. In Italia sono 14 i centri operanti; quello di Lampedusa è destinato alla prima accoglienza in particolare per coloro che giungono dall'Africa e dal Medio ed Estremo Oriente. La capienza del centro è di 189 unità. L'organizzazione della struttura, in virtù dell'esistente convenzione, è affidata alla Confraternita della Misericordia d'Italia in collaborazione con l'Associazione Medici senza frontiere. La situazione del centro nel 2004 è stata estremamente critica: basta pensare che nel corso dell'anno sono giunti in Sicilia 13.594 persone di cui oltre 10 mila a Lampedusa. Nello scorso mese di marzo 1460 immigrati sono giunti in Sicilia di cui 1310 a Lampedusa. In conseguenza di questi arrivi sono state registrate 101 domande di asilo; 494 immigrati egiziani sono stati sottoposti a provvedimento di respingimento in Libia e 76 sono stati respinti direttamente in Egitto. Tutti i provvedimenti sono stati adottati a titolo individuale. I respingimenti in Libia ed i rimpatri in Egitto sono stati eseguiti d'intesa con i governi di questi paesi. L'intesa con la Libia riguarda, va ricordato, la cooperazione operativa ed investigativa per la lotta alle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'assistenza nella formazione del personale di polizia e la fornitura di beni per un controllo più efficace delle frontiere nonché la costituzione nel territorio libico di centri di trattenimento per immigrati clandestini. Successivamente agli arrivi di marzo, per allentare la pressione sul centro di Lampedusa, sono stati effettuati trasferimenti presso altre strutture della Sicilia e presso il centro di Crotone. Ad oggi nel centro di Lampedusa si trovano 86 persone. Va ricordato che il 24 marzo scorso l'Acnur ha potuto effettuare una visita al centro di Lampedusa per verificare la situazione esistente. L'impegno del Ministero dell'Interno continua conformemente alle direttive emanate in materia dal ministro Bianco nel 2000 e dal ministro Pisanu l'8 gennaio 2003. In particolare si sta lavorando per il superamento del centro di Lampedusa, e a questo scopo in collaborazione con l'amministrazione comunale è stata recentemente individuata la struttura della *ex* caserma dell'esercito «Luigi Adorno».

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*), nel ringraziare il Sottosegretario, ricorda come il Parlamento europeo si appresti per la prima volta nella storia a votare una risoluzione sul rispetto dei diritti umani all'interno dei confini dell'Unione e spiace davvero che questa prima volta debba riguardare proprio l'Italia. Spiace inoltre che l'Acnur solo il 24 marzo abbia potuto visitare il centro e che prima di allora la visita sia stata inibita con la discutibile motivazione dell'assenza delle condizioni minime di sicurezza. Nel centro di Lampedusa, va ricordato, le persone restano anche dai 5 ai 7 giorni. Manca alle persone che vi si trovano un documento, un provvedimento contro cui ricorrere. I rappresentanti del-

l'Acnur non hanno potuto assistere ai colloqui cui ciascuno di coloro che si trova nel centro ha diritto, e d'altra parte nel centro mancano gli spazi in cui tali colloqui possano svolgersi. Le condizioni generali in cui versa il centro sono disastrose, sotto ogni punto di vista. Sorprende inoltre che il Sottosegretario abbia ammesso che sono state 101 le richieste di asilo dopo gli arrivi del mese di marzo, sorprende perché egli in Aula aveva dato un numero diverso. Deve ancora essere spiegato perché 76 cittadini egiziani siano stati respinti in Egitto mentre ben 494 in Libia: in quest'ultimo paese, infatti, non sono affatto garantite le condizioni minime di rispetto dei diritti umani. Tanto più preoccupante dunque è che nei termini delle intese con la Libia sia prevista anche la costituzione di centri di accoglienza in quel paese. Risulta che una parte di coloro che recentemente sono giunti a Lampedusa abbia fatto ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo e che essa abbia richiesto chiarimenti che il nostro paese dovrà fornire. L'unica soluzione nell'immediato per evitare che l'Italia violi i più elementari diritti dell'uomo e che la comunità internazionale, l'Unione europea in particolare, stigmatizzi il comportamento del nostro paese è far cessare da subito la politica dei trasferimenti nei paesi di transito.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) sottolinea la totale inadeguatezza del centro di Lampedusa. Non vi sono gli spazi per procedere all'identificazione degli immigrati, i magistrati non vi si recano, mancano gli interpreti. Sul piano generale deve essere denunciato il fatto che le convenzioni che disciplinano la vita di questi centri non vengano mai mostrati quando se ne fa richiesta. Questi centri andrebbero chiusi e, tuttavia, pochi accorgimenti basterebbero, in attesa della chiusura, per rendere meno invivibili quei posti. A Lampedusa manca l'allaccio alla rete fognaria e idrica dell'isola. I mezzi sui quali giungono gli immigrati vengono affondati nel porto di Lampedusa, inquinandone le acque. Poiché in parte gli arrivi sono prevedibili, aumentano infatti con la stagione mite, sarebbe opportuno mobilitare in questi periodi la protezione civile. Un'ultima considerazione deve essere fatta sui minori che godono di maggiore protezione da parte del nostro ordinamento, ma che nei centri di permanenza temporanea non vengono individuati.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda che il centro di Lampedusa ha un suo doppio nel centro di Isola Capo Rizzuto, che è al contempo centro di permanenza temporanea e centro di prima accoglienza. In quest'ultimo si è potuto constatare come le persone siano costrette a restare per decine e decine di giorni. Molti fuggono e, in occasione di una visita, si è potuto riscontrare come ben 7 persone avessero ingessature dovute a fratture multiple. I minori vengono tenuti in condizione di promiscuità e in un caso, per un bambino di 4 anni, con evidenti malformazioni agli arti superiori e inferiori, nonostante la segnalazione alla Prefettura di Crotone, la procedura per rimediare ad una tale situazione non è stata avviata. In un caso quando, a seguito di una segnalazione, il dipartimento di prevenzione igienico-sanitario di Crotone ha voluto fare una verifica diretta, l'accesso è

stato negato perché la domanda avrebbe dovuto essere indirizzata – questa la motivazione – alla Prefettura di Crotona: inoltrata la domanda, tuttavia, essa non ha avuto risposta. In un altro caso si è potuto riscontrare come le persone che si trovavano nel centro non erano state informate della possibilità di chiedere asilo. Da ultimo va segnalato come gli avvocati possano accedere solo in certi giorni e in certe ore stabilite dalla convenzione, il cui testo però non è possibile conoscere.

Il presidente PIANETTA ringrazia i colleghi che hanno voluto partecipare al dibattito per la competenza e la passione mostrati.

Il sottosegretario SAPONARA assicura di avere preso nota degli elementi emersi nel corso del dibattito e si dichiara disponibile a reperire e fornire la documentazione richiesta; anche eventualmente a disporre una visita ad un centro di permanenza temporanea insieme ai senatori della commissione.

Il presidente PIANETTA, nel chiudere la seduta, esprime apprezzamento per la grande disponibilità del Sottosegretario.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3357) STIFFONI ed altri.** – *Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice:* parere di nulla osta con condizione e osservazioni;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(31) MARINI.** – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

**(3178) STANISCI.** – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio:* parere di nulla osta su testo unificato ed emendamenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 14 APRILE 2005

**447<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 3 dell'articolo 1, che il Servizio del bilancio rileva l'opportunità di acquisire elementi di quantificazione più puntuali rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica sugli effetti diretti ed indiretti della norma ed in relazione ad un arco temporale più ampio in grado di rappresentare gli effetti delle prevedibili progressioni per anzianità. Ritiene che occorre poi valutare l'opportunità di introdurre elementi di modulabilità dell'onere al fine di rendere compatibile il limite massimo di spesa con il riconoscimento di diritti soggettivi. Per quanto concerne poi il comma 4 del medesimo articolo 1 e l'articolo 2, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse ivi rispettivamente impiegate a copertura ed al fine di valutare la congruità dei limiti di spesa ivi indicati, ritiene che occorre specificare se la presentazione della domanda configuri in capo al richiedente un diritto soggettivo o se l'accoglimento della richiesta è comunque sottoposta ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Informa che sarebbe, altresì, opportuno prevedere corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), richiamata a copertura delle suddette norme. Analogamente in relazione al comma 2 dell'articolo 3, se-

gnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori valutando la possibilità di introdurre un meccanismo di graduazione degli oneri in grado di garantire la neutralità finanziaria della norma.

In relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), riscontra l'opportunità di esplicitare nel testo che il provvedimento recante modificazioni alle piante organiche deve essere adottato ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio. Osserva altresì che nel testo, sebbene esplicitato nella relazione tecnica, non è specificato che a capo della Direzione centrale anticrimine sia preposto un prefetto.

Segnala che l'articolo 5 contiene, poi, una deroga alle norme di contabilità di Stato relative all'iscrizione in bilancio di residui prevedendo che talune somme non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, senza alcuna limitazione, possano essere iscritte in un capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. In merito all'articolo 6, occorre acquisire conferma che gli interventi previsti abbiano una natura coerente con quella delle risorse impiegate a copertura, mentre in relazione all'articolo 7 occorre acquisire conferma che l'invarianza degli oneri si intenda riferita alla pianta organica di fatto e che le procedure di reclutamento ivi citate non siano state ancora espletate.

Infine, in merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 9, fa presente che mentre l'onere ha una decorrenza a regime dal 2006 la copertura è limitata al triennio. Rileva, poi, che appare opportuno acquisire conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura nelle lettere *c*) e *b*) del comma 1 del medesimo articolo 9. Infatti, come osservato dal Servizio del bilancio, nel fondo per gli interventi strutturali di politica economica affluisce anche parte delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (decreto-legge sulla competitività) ed occorre pertanto acquisire elementi circa la dotazione effettiva e l'ammontare delle risorse ivi disponibili tenuto conto che 2 miliardi di euro sarebbero già destinati alla copertura, per il 2005, delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale. Con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 segnala la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Tabella C) impiegato, peraltro, per la copertura di un onere permanente.

Per quanto attiene, infine, alla clausola di salvaguardia degli oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che occorre ripensare tale modalità di interpretazione della clausola dal momento che l'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 limita al 2 per cento, rispetto all'esercizio precedente, l'incremento dell'utilizzo del fondo di riserva per il triennio 2005-2007: un tetto all'utilizzo del fondo di riserva sembra non conciliarsi con il fatto che a carico di tale fondo possano continuare a trovare copertura, per un tempo peraltro non predeterminato, gli scostamenti tra oneri previsti e spese effettive. Riscontra, infine, l'esigenza di specificare le norme del decreto-legge che richiedono tale clausola di salvaguardia.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che gli emendamenti 1.1, 1.100, 1.0.3 del relatore, 1.0.8, 2.2, 3.2, 4.1 e 7.0.1 (testo 2) del relatore sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo occorre poi valutare la proposta 1.3, mentre riscontra l'esigenza di valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.0.2 (in relazione alla sussistenza di possibili oneri indiretti) e 1.0.6 del relatore (al fine di accertare se l'onere conseguente all'istituzione di nuove commissioni mediche sia compensato dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle risorse attualmente impiegate). Sull'emendamento 1.0.5 del relatore riscontra, poi, l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri. Analoga esigenza è riscontrabile per l'emendamento 3.1, analogo alle proposte 3.8, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7, tenuto anche conto che, trattandosi di spese obbligatorie, le clausole di copertura dei citati emendamenti dovrebbero essere configurate come previsioni di spesa corredate di una opportuna clausola di salvaguardia. Inoltre per le proposte citate aventi una copertura finanziaria a carico del decreto legislativo n. 228 del 2001 occorre acquisire conferma del volume di risorse eccedenti la spesa prevista a legislazione vigente per assicurare la neutralità finanziaria delle proposte emendative stesse, mentre per quelle che fanno ricorso ai Fondi speciali si fa presente che, a seguito della rideterminazione degli importi dei Fondi stessi effettuato dalla legge finanziaria per l'anno 2005, le risorse sull'accantonamento ivi richiamato risultano prenotate da un altro provvedimento sul quale la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso il parere nell'anno 2004. La proposta 1.0.4 (testo 2) del relatore, in quanto appare suscettibile di consentire l'iscrizione nel conto dei residui di somme che, a legislazione vigente, dovrebbero essere già andate in economia, contrasta, al comma 2, le norme di contabilità di Stato. Sull'emendamento 2.1, si rileva, poi, l'esigenza di eliminare al capoverso 1-bis le parole: «almeno 300» al fine di garantirne la neutralità finanziaria. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, riservandosi di fornire i necessari chiarimenti sugli emendamenti in altra seduta, fa presente, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 1, che il personale ausiliario è stato trattenuto nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e che il trattamento economico corrisposto è analogo a quello corrisposto agli agenti in ruolo. Pertanto, la quantificazione di maggiori oneri è desunta dal confronto tra il costo massimo derivante dall'immissione in ruolo degli stessi agenti ausiliari e quello attualmente sostenuto. Trattandosi di personale già in servizio e rientrante nell'ambito delle dotazioni organiche, risultano coperti gli effetti diretti e indiretti derivanti dalla formale immissione in ruolo.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 1 e l'articolo 2, fa presente che, come emerge dalla relazione tecnica, l'onere è stato calcolato nel limite massimo della spesa considerando la permanenza in servizio di tutti i potenziali destinatari delle predette disposizioni. Rileva,

quindi, che si tratta comunque di un onere superiore a quello che sarà effettivamente sostenuto in quanto, in primo luogo, alcuni interessati potrebbero non richiedere il trattenimento in servizio, in secondo luogo, alcune domande potrebbero non essere accolte per l'intervenuta mancanza dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri ed infine una parte del personale mantenuto in servizio potrebbe rientrare nell'ambito della autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Proprio in relazione a tali motivi, la copertura del relativo onere avviene secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della legge n. 311 del 2004, attraverso la ripartizione delle somme di cui al comma 548 del medesimo articolo 1 tra le unità previsioni di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. Per quanto concerne l'Arma dei carabinieri, poiché il trattamento economico è corrisposto dal Ministero della difesa (e non dal Ministero dell'interno) condivide l'opportunità di prevedere corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge n. 311 del 2004.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, conferma che le risorse inizialmente destinate all'assunzione di 50 allievi vice ispettori, regolarmente accantonate, saranno utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori. La valutazione degli oneri è stata effettuata considerando il costo «a regime» nel 2007 che è pari a quello di 50 vice ispettori.

Relativamente all'articolo 4, comma 2, lettera c), relativo alla richiesta di specificare che il provvedimento di riorganizzazione della Direzione centrale della polizia criminale e della nuova Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma settimo, della legge n. 121 del 1981, deve essere adottato in relazione alla dotazione del personale effettivamente in servizio, evidenzia che all'alinea del medesimo comma 4 è stabilito che all'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge deve provvedersi assicurando l'invarianza di spesa e, quindi, nell'ambito anche delle risorse umane disponibili. Per quanto concerne poi la mancata esplicitazione nel decreto-legge della preposizione di un prefetto alla direzione della nuova Direzione centrale anticrimine, rappresenta che la stessa è desunta dalla modifica – introdotta dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge – alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 attraverso la soppressione della funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia». Di conseguenza, essendo rimasta invariata la dotazione organica dei prefetti prevista dalla medesima tabella (156 unità), la relativa funzione di direttore centrale della predetta direzione centrale è contenuta nella funzione di «titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A», prevista dalla stessa tabella B.

Per quanto concerne l'articolo 6, conferma che gli interventi previsti hanno natura coerente con le risorse destinate a copertura.

Relativamente all'articolo 7, conferma che le procedure di reclutamento autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004, non sono state espletate. Il riferimento è alla pianta organica di fatto, quale risulta dalle assunzioni autorizzate ai sensi del citato DPR. Conferma altresì l'esatta corrispondenza sotto l'aspetto finanziario, anche in relazione alle indennità, peraltro a carico del fondo unico di amministrazione, tra il profilo di direttore aeronavigante e quello di pilota di aeroplano, entrambi corrispondenti alla posizione economica C2.

In ordine all'articolo 9, conferma la disponibilità delle risorse impiegate a copertura delle lettere *c)* e *b)* del comma 1 del medesimo articolo. Relativamente al Fondo per gli interventi strutturali segnala che la consistenza risulta accertata in 2.215,5 milioni di euro di cui 2.000 già utilizzati per la copertura della riforma fiscale, per cui il rimanente importo è utilizzabile per la copertura di interventi finalizzati ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Segnala, infine, che la clausola di salvaguardia deve intendersi riferita a tutte le previsioni di spesa in materia di personale cui siano sottesi diritti soggettivi.

Per consentire i necessari approfondimenti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) segnala, per quanto di competenza, l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2, che dispone il recupero, a valere sui trasferimenti erariali, delle maggiori somme corrisposte ai comuni dal Ministero dell'interno, negli anni 2004 e precedenti, per effetto della riforma della disciplina delle addizionali sui consumi di energia elettrica intervenuta con l'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il recupero delle somme decorre dall'anno 2005 per cinque esercizi finanziari, anziché in un'unica soluzione, in modo da ridurre gli effetti negativi per i bilanci comunali. La relazione illustrativa stima in 436 milioni di euro il costo della complessiva operazione di recupero. La relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione, precisando che il minor recupero non determina alcuna variazione agli stanziamenti assegnati nelle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il triennio 2005/2007 e di quelli da assegnare nel 2008/2009, trovando compensazione nell'ambito del complesso dei trasferimenti erariali ordinariamente assegnati agli enti locali. Al riguardo, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, ritiene che occorre tuttavia acquisire chiarimenti sui criteri in base ai quali è stata costruita per questo aspetto la previsione di bilancio per i trasferimenti ai comuni a legislazione vigente, ossia se essa incorpori

per il 2005 un equilibrio derivante dalla compensazione tra somme da recuperare e somme da erogare a favore dei comuni in esame, posto che, in tal caso, per l'esercizio 2005, la disposizione, prevedendo la diluizione in un periodo quinquennale dell'effetto finanziario del recupero, potrebbe incidere sul dato complessivo del saldo netto da finanziare. Infatti la norma prevede, per il recupero delle somme indebitamente assegnate ai comuni, una rateizzazione quinquennale e quindi distribuisce nel tempo una minore spesa in conto trasferimenti, che sarebbe già prevista invece a legislazione vigente per il solo anno corrente. Appaiono quindi necessari più precisi elementi di quantificazione sia sulle risorse già stanziare o da stanziare per i trasferimenti erariali, sia sui flussi finanziari corrispondenti ai conguagli da effettuare, tenuto conto che la relazione tecnica richiama solo le somme da recuperare, ma non chiarisce se vi siano anche eventuali integrazioni a favore di taluni comuni, le quali peraltro, a fronte della diluizione in cinque anni delle somme da recuperare, graverebbero per intero sull'esercizio 2005.

Segnala, infine, l'articolo 3, che definisce i criteri per la determinazione e la copertura delle spese di funzionamento dell'ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito e regolato in via amministrativa con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001 e del 13 febbraio 2004. Al riguardo, premesso che la norma prevede che le suddette spese siano determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quanto concerne gli aspetti di quantificazione, il Servizio del bilancio rileva che la relazione tecnica, nello stimare in 390.000 euro annui l'onere massimo per i compensi ai componenti dell'ufficio in esame, non considera gli oneri per i rimborsi spese e per il trattamento di missione relativi al funzionamento dell'ufficio stesso. Una maggiore specificazione sembra pertanto opportuna al fine di verificare la congruità degli oneri.

In merito ai profili di copertura, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, la norma sembra stabilire che le spese di funzionamento dell'ufficio di piano in questione sono determinate e «individuate» a valere su risorse acquisite dal bilancio dello Stato con versamento da parte del concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, sempre mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Segnala che occorre pertanto acquisire chiarimenti sul meccanismo di funzionamento della compensazione, specificando in maniera più puntuale la natura delle risorse richiamate ed acquisendo idonei elementi di quantificazione, al fine di verificare che le risorse siano effettivamente disponibili e non impegnate per altre finalità, tenendo altresì conto che le spese di funzionamento dell'ufficio sembrano avere natura permanente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'esigenza di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, chiede se vi siano richieste di intervento sui profili di merito del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste in tal senso, su proposta del relatore FERRARA (FI), la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli.

*La seduta termina alle ore 16,25.*